

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1167

Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

23/03/2025 - 09:37

Indice

1. DDL S. 1167 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1167	4
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	12
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 151 (ant.) del 24/07/2024	13
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 158 (pom.) dell'11/09/2024	19
1.3.2.1.3. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 118 (pom.) del 25/09/2024	22
1.3.2.1.4. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 161 (ant.) del 26/09/2024	23
1.3.2.1.5. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 120 (ant.) del 01/10/2024	27
1.3.2.1.6. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 122 (pom.) dell'08/10/2024	28
1.3.2.1.7. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 125 (pom.) del 29/10/2024	29
1.3.2.1.8. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 126 (pom.) del 05/11/2024	30
1.3.2.1.9. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 167 (pom.) del 05/11/2024	31
1.3.2.1.10. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 168 (ant.) del 12/11/2024	36
1.3.2.1.11. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 169 (pom.) del 19/11/2024	40
1.3.2.1.12. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 171 (pom.) del 26/11/2024	43
1.3.2.1.13. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 173 (pom.) del 03/12/2024	47
1.3.2.1.14. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 177 (ant.) del 18/12/2024	77

1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 179 (pom.) dell'08/01/2025	84
1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 180 (pom.) del 14/01/2025	90
1.4. Trattazione in consultiva	94
1.4.1. Sedute	95
1.4.2. Resoconti sommari	96
1.4.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	97
1.4.2.1.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 216 (ant.) del 03/12/2024	98
1.4.2.1.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 220 (ant.) dell'11/12/2024	102
1.4.2.1.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 223 (ant.) del 18/12/2024	111

1. DDL S. 1167 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1167

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1167

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **Aurora FLORIDIA**, **UNTERBERGER**, **SPAGNOLLI** e **PATTON**
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2024

Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

Onorevoli Senatrici, Onorevoli Senatori. - Considerando che nell'Unione europea si sprecano circa 100 milioni di tonnellate di alimenti l'anno e che si perdono o sprecano alimenti lungo l'intera catena di approvvigionamento alimentare: all'interno dell'azienda agricola, durante la trasformazione e la lavorazione, nei negozi, nei ristoranti e in ambito domestico.

Il *Green Deal* europeo e il piano d'azione per l'economia circolare esortano l'Unione europea e gli Stati membri a intervenire in modo più rapido e incisivo ai fini di garantire la sostenibilità ambientale e sociale del comparto alimentare, in quanto responsabile di notevoli esternalità ambientali negative. In questo settore alcune lacune tecnologiche e la carenza di finanziamenti ostacolano la transizione verso l'economia circolare e la decarbonizzazione. Infatti all'eccessivo spreco alimentare è associata l'emissione di circa 3,3 mld/t/CO₂, equivalente a oltre il 7 per cento delle emissioni mondiali totali come certificato da dati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Il comparto alimentare è al primo posto per intensità di risorse e non rispetta ancora pienamente i principi fondamentali dell'Unione europea in materia di gestione dei rifiuti fissati nella gerarchia dei rifiuti, che prevede di dare priorità alla prevenzione dei rifiuti, seguita dalla preparazione per il riutilizzo e dal riciclaggio. Questa sfida richiede delle soluzioni sistemiche e un approccio basato sul ciclo di vita.

Oltre agli impatti economici e ambientali, gli sprechi e i rifiuti alimentari generano considerevoli costi sociali e sanitari, i quali, oltre all'aspetto etico, vanno mitigati, agevolando la donazione delle eccedenze, affinché le fasce di soggetti vulnerabili e a rischio di povertà possano ricevere alimenti sicuri e idonei al consumo.

Nel settembre 2015 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato gli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030, compreso l'obiettivo 12.3 che prevede di dimezzare entro il 2030 lo spreco alimentare globale *pro capite* a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del *post* raccolto.

Nel dicembre 2015, la Commissione europea ha presentato il pacchetto « economia circolare » composto da un piano di azione e da una proposta legislativa di modifica della normativa relativa ai rifiuti. In particolare, la revisione della direttiva quadro rifiuti, recentemente conclusa, ha visto l'introduzione degli obiettivi di sviluppo sostenibile sullo spreco alimentare quali obiettivi tendenziali che l'Unione europea e i suoi Stati membri si impegnano a raggiungere.

L'ultimo aggiornamento europeo è del 13 marzo 2024 e riguarda l'approvazione della risoluzione legislativa del Parlamento europeo che ha modificato la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e ha confermato l'importanza della prevenzione e della gestione di tutti i tipi di rifiuti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute umana e prevede la priorità per il riutilizzo e il riciclaggio dei prodotti alimentari basati sull'approccio del ciclo di vita (LCA, *Life Cycle Assessment*).

L'Italia si è dotata della legge 19 agosto 2016, n. 166 (o legge Gadda) per contrastare gli sprechi

alimentari. La legge Gadda reca le « Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi » e ha tra le proprie finalità quella di contribuire a ridurre la produzione di rifiuti, promuovere il riuso e il riciclo, nonché di concorrere al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti.

Nella legge Gadda, inoltre, confluiscono molti elementi del piano nazionale di prevenzione contro gli sprechi alimentari (PINPAS), che favorisce il recupero e la donazione di prodotti alimentari e farmaceutici per fini di solidarietà sociale. Definisce lo « spreco alimentare » come l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche o perché prossimi alla data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti. La legge si rivolge ai soggetti pubblici e privati che perseguono finalità civiche e solidaristiche senza scopo di lucro (cosiddetti « soggetti donatori »). La legge stabilisce che gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatori, i quali devono destinarle, anch'essi gratuitamente, in via prioritaria a favore di persone indigenti; se si tratta di prodotti idonei al consumo umano, altrimenti al sostegno di animali e all'autocompostaggio. L'atto normativo del 2016 consente la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti donatori, disciplina la cessione di prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non sono stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione e consente la cessione gratuita dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca.

Le presenti modifiche vanno a integrare la legge 19 agosto 2016, n. 166, in particolare:

l'articolo 1 integra le finalità e l'oggetto della legge Gadda, stabilendo la necessità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di medicinali, prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, attraverso la definizione di specifici obiettivi da centrare entro il 2025 e il 2030;

l'articolo 2 aggiunge all'articolo 3 della legge n. 166 del 2016 disposizioni relativamente alla cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale;

l'articolo 3 interviene in modifica dell'articolo 9 della legge Gadda relativamente alla disciplina, alla promozione, alla formazione e sulle misure preventive in materia di riduzione degli sprechi;

l'articolo 4 prevede il rifinanziamento per 4 milioni di euro del fondo per la distribuzione di derrate alimentari, previsto dall'articolo 11 della legge n. 166 del 2016, e istituisce il fondo nazionale per progetti innovativi integrati;

l'articolo 5 modifica l'articolo 17 della legge Gadda e stabilisce una percentuale pari ad almeno il 15 per cento di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti;

l'articolo 6 istituisce il credito di imposta sul reddito delle società (IRES) per gli operatori alimentari che effettuano donazioni

l'articolo 7 individua le disposizioni di natura finanziaria.

l'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore del testo di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 1
della legge 19 agosto 2016, n. 166)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) contribuire alla sostenibilità ambientale della produzione alimentare, alla riduzione della sua impronta ambientale e alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali,

come stabilito dalla comunicazione della Commissione COM(2020) 381 definitivo, del 20 maggio 2020, recante una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, anche mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti »;

b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

« e-bis) contribuire al dimezzamento, entro il 2030, dello spreco alimentare globale *pro capite* a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e alla riduzione delle perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del *post* raccolto, come stabilito dal punto 3 dell'obiettivo 12 "Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo" dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 25 settembre 2015;

e-ter) contribuire all'adozione di misure idonee al raggiungimento dell'obiettivo europeo di riduzione dei rifiuti alimentari nell'Unione europea del 30 per cento entro il 2025 e del 50 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 2014, come stabilito dalla risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 per migliorare l'efficienza della catena alimentare sotto il profilo delle risorse naturali e per ridurre lo spreco alimentare e per migliorare la sicurezza alimentare ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 3
della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli operatori del settore alimentare cedono gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari, i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto donatario »;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Gli operatori del settore alimentare della grande distribuzione organizzata, i cui locali di vendita registrano una metratura uguale o superiore ai 400 metri quadri, stipulano una convenzione, redatta su un modello definito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con almeno due soggetti donatari definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), di cui un soggetto con finalità di destinazione di eccedenze alimentari ricevute a favore di persone indigenti e un soggetto con finalità di destinazione di eccedenze alimentari ricevute per il sostegno vitale di animali ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 9
della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 9 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, gli operatori della ristorazione si dotano di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ai clienti che ne facciano richiesta, l'asporto dei cibi o delle bevande non consumate sul posto »;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Agli operatori della ristorazione che violino l'obbligo di cui al comma 4, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 200 euro. Per l'accertamento della violazione e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 11
della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come finanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato nella misura di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo nazionale per progetti innovativi integrati con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, destinato al finanziamento di progetti innovativi integrati o di rete, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della *shelf life* dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi, all'impiego delle eccedenze e alla riduzione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché alla promozione della produzione di imballaggi sostenibili, riutilizzabili o facilmente riciclabili, e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Art. 5.

(Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune applica un coefficiente di riduzione pari almeno al 15 per cento della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione ».

Art. 6.

(Credito di imposta sull'IRES per gli operatori alimentari che effettuano donazioni)

1. Gli operatori alimentari, titolari di attività commerciali, industriali, professionali e produttive, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166, beneficiano di un credito di imposta sull'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato.

2. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori alimentari di cui al comma 1 e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 151 (ant.) del 24/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2024

151ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 9.*

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-01121, sottolineando che la nomina del dottor Francesco Martinelli, quale direttore generale di Agecontrol e già dirigente di ruolo di prima fascia dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), non presenta alcun elemento di criticità. Afferma infatti che l'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 175 del 2016, richiamato dall'interrogante, si riferisce esclusivamente agli amministratori della società a controllo pubblico, individuati dal codice civile. Per il carattere limitativo dell'autonomia societaria, la norma va applicata in senso restrittivo e non può estendersi alla figura del direttore generale, in quanto organo distinto dagli amministratori.

Riguardo alla nomina del signor Lorenzo Giachini, segnala che, con determinazione di AGEA n. 6 del 25 gennaio 2023, lo stesso è stato collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Evidenzia inoltre che, secondo l'articolo 11 dello statuto di Agecontrol, l'amministratore unico non può essere dipendente in servizio delle amministrazioni pubbliche controllanti e vigilanti. Essendo il signor Giachini in posizione di fuori ruolo, l'incarico di amministratore unico poteva essergli conferito. Precisa peraltro che, essendo il signor Giachini in aspettativa, vengono meno le esigenze cautelative previste dal Legislatore, considerato che la *ratio* della norma è quella di evitare possibili conflitti di interesse nel caso di duplicità di ruoli e di scongiurare il rischio di condizionamenti impropri dell'attività.

Dopo aver ribadito che la predetta nomina è stata adottata anche nell'ottica della valorizzazione delle risorse interne, nega l'esistenza di contrasti con la legislazione vigente e di situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interesse.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) si dichiara non soddisfatta della risposta, ritenendo che l'operato del Dicastero stia generando confusione di ruoli e competenze. Ritiene infatti che la situazione parrebbe essere stata congegnata *ad hoc* per consentire la designazione di Martinelli. I passaggi descritti gettano dunque a suo avviso ombre sulle nomine effettuate.

Sollecita poi l'Esecutivo a garantire la terzietà di Agecontrol S.p.A., cogliendo l'occasione per

richiamare il tema del Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIAN), di recente normato attraverso il decreto-legge n. 63 del 2024 (Atto Senato n. [1138](#)). Nel ribadire la propria insoddisfazione, ritiene che la risposta non abbia fugato le criticità esistenti.

Il presidente [DE CARLO](#) ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (n. 169)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), constatando che non vi sono ulteriori interventi nel dibattito, dichiara conclusa la discussione generale.

In qualità di relatore, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo. Avverte inoltre che i senatori del Gruppo del Movimento 5 Stelle hanno presentato una proposta di parere alternativo, di tenore contrario, pubblicata in allegato.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) illustra la proposta di parere alternativo, motivando le ragioni della contrarietà del proprio schieramento. Premette anzitutto di condividere la necessità che la pubblica Amministrazione si doti di professionalità aggiuntive, specialmente se si tratta di personale con compiti di studio e di supporto alle funzioni di indirizzo. Analogamente, in linea di principio si dichiara favorevole alle disposizioni relative agli uffici legislativi, anche con riferimento alla valutazione di impatto.

Precisa tuttavia che, in tale contesto, occorre rispettare l'articolo 51 della Costituzione secondo il quale tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e dunque anzitutto attraverso il pubblico concorso, in ossequio ai principi di imparzialità e buon andamento. Riscontra pertanto numerose criticità nella scelta del Ministro di nominare un numero elevato di soggetti esterni alla pubblica Amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario e manifesta perplessità sui criteri di nomina dei vice capi degli uffici di diretta collaborazione, del capo della segreteria tecnica e del cerimoniale.

Parimenti, esprime rilievi sulla scelta di incrementare le unità di personale con contratto a tempo determinato estraneo all'Amministrazione, nel quadro dell'aumento del contingente degli uffici di diretta collaborazione. Ravvisa dunque profili critici nella volontà di destinare le risorse aggiuntive esclusivamente per l'assunzione di personale di stretta fiducia del Ministro, attraverso chiamate dirette. Ciò andrebbe a suo avviso in contrasto con la presunta carenza di risorse lamentata dal Governo per far fronte ad eventi eccezionali, come le alluvioni e le emergenze nel comparto agricolo. Pur riconoscendo che nel recente decreto-legge n. 63 del 2024 siano stati in parte ristorati gli agricoltori, giudica insufficienti i fondi stanziati.

Esprime ulteriori dubbi circa la reale efficienza del processo, anche rispetto alle osservazioni del Consiglio di Stato, che ha enfatizzato criticamente la mancanza di raccordi tra i vertici degli uffici di diretta collaborazione e la struttura amministrativa nonché con il Dicastero degli affari esteri per la nomina del consigliere diplomatico. Lamenta inoltre la modifica del meccanismo di nomina dei capi di segreteria dei Sottosegretari, che testimonia, ancora una volta, la concentrazione di poteri in capo al Ministro, con l'effetto di una verticalizzazione dell'azione politica.

Nel ritenere indispensabile che l'Amministrazione risponda a requisiti di professionalità e competenza, stigmatizza la non rispondenza del provvedimento alle esigenze del Paese e alla Costituzione, deplorando l'eccessiva commistione tra incarichi tecnici e politici ed esprime il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole del Presidente relatore.

In dichiarazione di voto interviene il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), il quale si associa alle considerazioni della senatrice Sabrina Licheri. In proposito, domanda anzitutto al Sottosegretario se il Governo intende recepire i rilievi del Consiglio di Stato i quali, se inascoltati, rischiano di inficiare la

legittimità dell'atto.

Tiene tuttavia a precisare di essere favorevole a corrispondere ad esigenze di maggiore personale, rilevando tuttavia come nei fatti si proceda a due velocità tra l'amministrazione centrale e quella periferica. In proposito, lamenta che per le amministrazioni locali vi sono limiti di spesa, specialmente per le possibilità assunzionali, che non vigono per i Ministeri.

Svolge inoltre considerazioni critiche sulla discrezionalità delle scelte del Ministro, anche in materia di compensi, per gli incarichi cosiddetti fiduciari, che potrebbero intaccare il principio di imparzialità dell'Amministrazione. Ciò potrebbe addirittura essere peggiorato a seguito dell'attuazione dell'autonomia differenziata.

Per tali ragioni, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) rivendica la scelta di considerare centrale l'agricoltura nella compagine ministeriale e nel Paese, nonostante essa abbia rivestito finora un ruolo marginale. Ciò motiva la scelta dell'Esecutivo di stanziare circa 9 miliardi di euro in due anni sul comparto agricolo, imprimendo una indubbia accelerazione, che necessita tuttavia anche di risorse umane per la fase attuativa.

Riporta indi alcuni dati circa le unità di personale dedicate agli uffici di diretta collaborazione di altri Dicasteri, citando ad esempio le 230 unità del Ministero dell'economia e delle finanze, le 201 unità del Ministero della giustizia, le circa 130 unità del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, le 150 unità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le 140 unità del Ministero delle infrastrutture nonché le 120 unità del Dicastero della salute. Tali cifre dimostrano, a suo giudizio, che l'adeguamento del Ministero dell'agricoltura risulta ancora sotto soglia rispetto ad altre Amministrazioni centrali ed è motivato dall'esigenza di efficientare la macchina amministrativa.

Fa notare in conclusione che del provvedimento in titolo beneficeranno anche i futuri Ministri *pro tempore* e dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere favorevole del Presidente relatore è posto ai voti e approvato.

Resta pertanto preclusa la votazione dello schema di parere alternativo del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

IN SEDE REDIGENTE

[\(972\)](#) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

[\(1145\)](#) DE CARLO. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

[\(1167\)](#) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 972 e 1145, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1167, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge n. 972 e n. 1145, sospesa nella seduta del 18 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che è stato assegnato il disegno di legge n. 1167, su cui dà la parola al relatore.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge n. 1167, osservando che esso novella la legge n. 166 del 2016, integrandone anzitutto le finalità. Tra queste, all'articolo 1 si inseriscono i seguenti obiettivi: contribuire alla sostenibilità ambientale della produzione alimentare, alla riduzione della sua impronta ambientale e alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali; contribuire al dimezzamento, entro il 2030, dello spreco alimentare globale *pro capite* a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e alla riduzione delle perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del *post* raccolto; contribuire all'adozione di misure idonee al raggiungimento dell'obiettivo europeo di riduzione dei rifiuti alimentari nell'Unione europea del 30 per cento entro il 2025 e del 50 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 2014.

Illustra indi l'articolo 2, che modifica l'articolo 3 della citata legge n. 166 del 2016, rendendo

obbligatoria, e non più facoltativa, la cessione gratuita - da parte degli operatori del settore alimentare - delle eccedenze alimentari a soggetti donatari, i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto donatario. La disposizione stabilisce altresì che gli operatori del settore alimentare della grande distribuzione organizzata, i cui locali di vendita registrano una metratura uguale o superiore ai 400 metri quadri, stipulano una convenzione con almeno due soggetti donatari, di cui uno con finalità di destinazione di eccedenze alimentari ricevute a favore di persone indigenti e uno con finalità di destinazione di eccedenze alimentari ricevute per il sostegno vitale di animali.

Fa presente poi che l'articolo 3 modifica l'articolo 9 della legge n. 166, stabilendo che gli operatori della ristorazione si dotano di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ai clienti che ne facciano richiesta, l'asporto dei cibi o delle bevande non consumate sul posto. La disciplina vigente prevede invece che siano le regioni a stipulare accordi per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili. Sottolinea altresì che l'articolo 4 rifinanzia il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, nella misura di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, nonché il Fondo nazionale per progetti innovativi integrati, nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

L'articolo 5 - prosegue il relatore - novella la legge n. 147 del 2013, stabilendo che alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune applica un coefficiente di riduzione pari almeno al 15 per cento della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

Rileva inoltre che l'articolo 6 introduce un credito di imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato in favore degli operatori alimentari, titolari di attività commerciali, industriali, professionali e produttive, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari.

Dopo aver brevemente menzionato gli articoli 7 e 8 concernenti, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore, ravvisando la connessione con i disegni di legge nn. 972 e 1145, propone di congiungere il seguito della discussione del provvedimento in titolo con quello dei citati disegni di legge.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI GISELLA NATURALE, SABRINA LICHERI E NAVE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 169

La Commissione [Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare](#), esaminato il documento in titolo,

premesse che:

lo schema di decreto in esame reca il nuovo regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

secondo quanto riportato dalla relazione tecnica a corredo dell'atto di governo in parola, tra gli elementi di novità introdotti figurano l'ufficio del consigliere diplomatico e le segreterie dei Sottosegretari di Stato; l'aumento del contingente massimo di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione da 75 a 100 unità (esclusi i capi degli uffici, il personale assegnato alle segreterie dei Sottosegretari, nonché il personale della struttura a supporto OIV); l'elevazione da 15 a un massimo di

20 delle unità di personale esterno alla pubblica amministrazione assunto con contratti a tempo determinato e l'elevazione da 15 a 28 del limite massimo per la nomina di esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero;
l'articolo 1, comma 36, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" ha previsto che "Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024";

considerato che:

risulta innovato il sistema di nomina dei capi delle segreterie, la quale è attribuita al Ministro stesso, su proposta dei Sottosegretari interessati (mentre nel testo vigente la detta nomina è accordata ai Sottosegretari). All'articolo 2, comma 5, dello schema di decreto, inoltre, viene esplicitamente disposto che "i capi degli uffici [...], ivi compreso il segretario particolare del Ministro, sono nominati dal Ministro con proprio decreto per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario"; inoltre, la stessa riformata disciplina dei possibili vice capi attribuisce - ancora una volta - l'eventuale nomina al Ministro (su proposta del capo dell'ufficio), un potere, quest'ultimo, che può essere duplicemente esercitato, stante il numero massimo di due vice;

è di tutta evidenza un accentramento di poteri e facoltà in capo al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che disequilibra la ripartizione organizzativa organica, lasciando spazio ad una verticalizzazione fortemente politica dell'azione amministrativa dello Stato; fermo restando il contributo degli uffici di diretta collaborazione, le risorse economiche dello Stato potrebbero essere utilmente e ulteriormente investite per rafforzare il contingente di unità in dotazione organica permanente presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Se, infatti, gli uffici di diretta collaborazione cessano, salvo eccezioni, con il cessare del mandato governativo, le risorse stabili facenti capo al Ministero permangono, custodendo uno storico esperienziale e professionale continuativo, di certo supporto per l'attività governativa stessa e per il positivo conseguimento della stabilità gestionale ministeriale nonché delle funzioni amministrative oltre che di indirizzo politico,

considerato, inoltre, che:

il parere reso dalla Sezione per gli atti normativi del Consiglio di Stato (n. 00729/2024, numero affare 00662/2024) allo schema di decreto in esame ha mostrato taluni profili problematici. In particolare, per quanto concerne l'ufficio di gabinetto di cui all'articolo 3, è evidenziato che "la disposizione attuativa ha omesso ogni raccordo tra il direttore generale preposto all'ufficio e il capo del gabinetto". Un raccordo, invero, necessario. Se, infatti, come rilevato nello stesso parere, "il capo di gabinetto collabora con il Ministro nell'attività di gestione del Ministero", dall'altro, "il direttore generale [...] nel supportare con studi e analisi l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio, entra necessariamente in relazione con le funzioni delle articolazioni ministeriali, anche a prescindere dall'avvalimento del loro personale";

per quanto concerne la segreteria tecnica del Ministro di cui all'articolo 6, il citato parere del Consiglio di Stato rileva che la scelta del capo dell'ufficio risulta incentrata solo su "competenze adeguate alle funzioni da svolgere", contravvenendo alle prescrizioni legislative vigenti. Al riguardo, infatti, "l'articolo 7, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 300 del 1999, non si accontenta, per l'incarico di capo degli uffici, di una dote di professionalità semplicemente "adeguata", prescrivendo che la stessa debba essere più impegnativamente "elevata";

ancora, la nomina del consigliere diplomatico di cui all'articolo 8, il quale è scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, dovrebbe comportare "l'intesa con il Ministero degli affari esteri, in nome della proficua collaborazione tra amministrazioni". All'articolo 9, poi, in tema di ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale, è sottolineata l'assenza di "ogni coordinamento con le funzioni dell'ufficio del consigliere diplomatico".

Inoltre, "l'attribuzione all'ufficio della cura dei rapporti del Ministro con le istituzioni internazionali, senza alcuna ulteriore specificazione, appare del tutto insufficiente rispetto alla necessità di una puntuale perimetrazione delle "competenze di supporto", rimesse, in via esclusiva, agli "uffici di diretta collaborazione" [...] con puntuale indicazione delle modalità di "raccordo" tra amministrazione e "direzione politica" e delle modalità di "collegamento delle attività degli uffici"; infine, all'articolo 13, per quanto concerne il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con contratti di collaborazione, nel sollevare "l'assoluta indeterminatezza della disposizione", il menzionato organo giurisdizionale amministrativo statuisce la necessità che "l'Amministrazione individui la retribuzione spettante, utilizzando il metodo seguito ordinariamente, anche nello stesso schema di decreto, di individuare un parametro preciso il cui valore massimo non sia superabile"; oltre a criticità di stampo politico, dunque, sussistono anche disfunzionalità tecniche, meritevoli di un ripensamento sull'intero impianto dello schema di decreto in esame, esprime parere contrario.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 158 (pom.) dell'11/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2024

158ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 15.*

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1222\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) riferisce sul disegno di legge in titolo, segnalando, tra le norme di interesse, l'articolo 1, commi da 1 a 5, che integra la procedura per l'erogazione del credito di imposta per la realizzazione di investimenti in beni strumentali nella zona economica speciale (ZES) unica previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023. Si stabilisce altresì una procedura di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023.

Illustra poi l'articolo 5, comma 4, che dispone l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento - in luogo di quella ordinaria del 22 per cento - alle cessioni di cavalli destinati a finalità diverse da quelle alimentari che hanno luogo entro diciotto mesi dalla nascita.

Dopo aver menzionato l'articolo 8, comma 1, che accantona risorse relative ad autorizzazioni di spesa del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tra cui alcune di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, fa presente che l'articolo 10, comma 2, modifica la legge n. 287 del 1990, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento all'articolo 8, sulle imprese pubbliche e in monopolio legale. Tale ultima disposizione stabilisce che le imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG) ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono, operano mediante società separate. Sempre l'articolo 8, al comma 2-*quater* prevede che, al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le suddette imprese rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi, beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività principali, sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti. L'articolo 10, comma 2, del provvedimento in

titolo abroga quest'ultima disposizione, eliminando dunque l'obbligo, in capo alle imprese pubbliche che gestiscono i SIEG o che siano in monopolio, di rendere accessibili alle imprese concorrenti beni o servizi messi a disposizione delle proprie società controllate (obbligo legale a contrarre).
Dà indi conto dell'articolo 15, comma 1, che reca misure di favore per le domande di finanziamento agevolato presentate da imprese che operano in Paesi africani o per attività imprenditoriali nel continente africano. La disposizione esenta dalla prestazione della garanzia, a domanda del richiedente, le richieste di finanziamento relative: agli strumenti ordinari del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981 (cosiddetto "Fondo 394/81"), che riguardino il continente africano, presentate entro il 31 dicembre 2025; allo strumento finanziario introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 89 del 2024 (anch'esso finanziato all'interno del Fondo 394/81). Al riguardo, ricorda che il "Fondo 394/81" è uno strumento di finanziamento gestito dalla Società italiana per le imprese all'estero, (SIMEST), in convenzione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, volto a supportare gli investimenti per la crescita estera delle imprese italiane. Rammenta altresì che, secondo l'articolo 10 del decreto-legge n. 89 del 2024, all'interno delle disponibilità del "Fondo 394/81" una quota di 200 milioni di euro è riservata a finanziamenti agevolati alle imprese operanti con il continente africano.

Passa poi ad illustrare l'articolo 16, che autorizza l'utilizzo delle somme derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria anche per le finalità di garanzia finanziaria per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e per l'autorizzazione integrata ambientale.

Avviandosi alla conclusione, descrive i contenuti dell'articolo 20, che prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore di specifiche categorie di operatori economici che svolgono la propria attività nelle zone montane appenniniche e che hanno subito una significativa riduzione dei ricavi a causa della scarsità di neve nella stagione invernale 2023-2024. Per l'erogazione del contributo viene autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2024. Nel sottolineare che il contributo non incide sul calcolo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), evidenzia che le disposizioni attuative devono essere definite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Segnala infine che possono accedere al contributo, presentando istanza al Ministero del turismo: gli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale nonché di preparazione delle piste da sci, i noleggiatori di attrezzature per sport invernali, i maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali, le scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, le agenzie di viaggio, i *tour operator*, i gestori di stabilimenti termali, le imprese turistico-ricettive e le imprese di ristorazione. Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, propone di rinviare il seguito dell'esame onde consentire gli approfondimenti necessari.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) concorda con l'ipotesi di rinvio alla settimana prossima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare che è ancora aperta la discussione generale, domanda al relatore come intenda procedere. Invita infatti a valutare la possibilità, d'accordo anche con i firmatari dei testi, di redigere un testo unificato oppure, in alternativa, di adottare uno dei tre provvedimenti quale testo base.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene utile svolgere prioritariamente un ciclo di audizioni in modo da capire quale sia l'articolato da cui partire per il prosieguo della discussione.

Concorda il [PRESIDENTE](#), il quale propone di fissare a martedì 17 settembre, alle ore 12, il termine per far pervenire proposte di audizione sui provvedimenti in titolo, riservandosi sin d'ora di limitare le audizioni a quelle più rappresentative, considerata l'ampiezza del tema trattato.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 6 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) nel ricordare che è aperta la discussione generale, constata che non vi sono interventi e rinvia il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività (n. 183)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 27, commi 1, lettera l-*bis*), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è aperta la discussione generale. Quanto alle audizioni, rammenta che si era concordato di svolgerle insieme alla X Commissione della Camera dei deputati. Fa presente peraltro che le richieste totali di audizione tra i due rami del Parlamento sono circa trentaquattro: al riguardo, si potrebbe valutare di svolgere, nelle giornate di mercoledì 18 settembre e giovedì 19 settembre, solo quelle più rappresentative, chiedendo documenti scritti agli altri soggetti. Precisa comunque che le audizioni saranno programmate tenendo conto dei calendari delle rispettive Assemblee.

Il relatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) condivide le proposte del Presidente, sottolineando l'esigenza di concludere, per quanto possibile, le audizioni la settimana prossima. Nel ricordare che l'atto è assegnato con riserva in quanto privo del parere del Consiglio di Stato e dell'intesa della Conferenza unificata, prospetta la possibilità di votare il parere la prima settimana di ottobre, sempre che venga sciolta la riserva.

In merito alle audizioni, fa presente di essere impossibilitato a partecipare ad eventuali sedute nella giornata di martedì 17 settembre per pregressi impegni istituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 12 settembre, alle ore 9, nonché la riunione dell'Ufficio di presidenza parimenti convocato domani al termine della plenaria, non avranno luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine dell'odierna seduta plenaria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 118 (pom.) del 25/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 118

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2024

Presidenza del Vice Presidente

BERGESIO

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,15

*AUDIZIONI, ANCHE IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE
FILIERA ITALIA, DELLA FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE ONLUS, DI CONFCOMMERCIO-
IMPRESE PER L'ITALIA E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
(CNCU) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 972, 1145, 1167 (RIDUZIONE DELLO SPRECO
ALIMENTARE)*

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 161 (ant.) del 26/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2024
161ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(29\) MIRABELLI e altri.](#) - *Misure per la rigenerazione urbana*

[\(42\) Anna ROSSOMANDO e altri.](#) - *Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*

[\(761\) GASPARRI e PAROLI.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(863\) OCCHIUTO e altri.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(903\) DREOSTO.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(1028\) Elena SIRONI e altri.](#) - *Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*

[\(1122\) DE PRIAMO e altri.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(1131\) Mariastella GELMINI.](#) - *Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*

(Parere alla 8ª Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sui disegni di legge in titolo, sui quali la Commissione è chiamata da tempo a rendere un parere all'8ª Commissione, che li esamina congiuntamente. Fa presente che l'esame delle numerose proposte ha condotto, nella Commissione di merito, all'elaborazione di un testo unificato, adottato quale base per la discussione nella seduta di mercoledì 18 settembre.

Evidenzia poi che tutti i testi prevedono la redazione di un Piano o programma per la rigenerazione urbana, dettano finalità e definizioni, disciplinano la *governance* e gli eventuali interventi agevolativi, individuano i compiti degli enti locali e stanziavano le relative risorse.

Riferisce indi che il disegno di legge n. 29, a prima firma del senatore Mirabelli, si compone di 20 articoli. Esso menziona, tra le finalità della rigenerazione urbana, anche quelle di: favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane e la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali; tutelare i centri storici dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dalla diminuzione dei residenti; tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali.

Il disegno di legge n. 42, a prima firma della senatrice Rossomando, si compone di 5 articoli. Esso

detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e seminaturali, anche ai fini di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola, di adattamento ai cambiamenti climatici, nonché della riduzione dei fenomeni che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità. Il monitoraggio del consumo di suolo è assicurato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Il disegno di legge n. 761, a prima firma del senatore Gasparri, si compone di 14 articoli. Esso individua tra gli obiettivi anche quelli di favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di aree già urbanizzate e di aree produttive e di integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali.

Il disegno di legge n. 863, a prima firma del senatore Occhiuto, si compone di 5 articoli. Esso stabilisce che gli interventi di rigenerazione urbana sono riferibili, tra l'altro, a determinati ambiti di intervento, tra cui le aree dismesse, ovvero luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado o che contribuiscono alla formazione di un microclima più caldo all'interno delle aree urbane, la cui conseguente alterazione termica incide sulla vivibilità.

Il disegno di legge n. 903, a prima firma del senatore Dreosto, si compone di 12 articoli. Esso mira, tra l'altro, a favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti e al recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.

Il disegno di legge n. 1028, a prima firma della senatrice Sironi, si compone di 24 articoli. Tra le definizioni, esso include quella di "compendio agricolo neo-rurale", quale insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione che, limitando il consumo di suolo, viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione di dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico e occupazionale, nonché quella di "boschi di neoformazione", intesi quali giovani formazioni di specie arboree e arbustive originate da processi naturali a seguito dell'abbandono di aree dismesse da precedenti usi del suolo. I boschi e le foreste sono considerati risorsa strategica nazionale, ai fini della salvaguardia naturalistica e paesaggistica, della difesa dei suoli e della tutela idrogeologica e del sistema climatico. Anche in questo caso, si affida il monitoraggio del consumo e dell'impermeabilizzazione di nuovo suolo all'ISPRA, che si avvale della collaborazione delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e del CREA.

Il disegno di legge n. 1122, a prima firma del senatore De Priamo, si compone di 11 articoli. Tra le altre misure, esso istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana le cui risorse sono destinate annualmente, per la parte immateriale, anche a: riorganizzare, mediante processi di partecipazione sociale e imprenditoriale, il tessuto storico urbano recuperandone la sua memoria identitaria, i negozi storici, i laboratori ovvero tutte quelle realtà che si sono consolidate nel tempo e che valorizzano l'aspetto tradizionale e culturale del territorio; promuovere progetti innovativi, *start-up* e aziende che favoriscano la socializzazione e l'integrazione tra soggetti differenti per genere, cultura e religione.

Il disegno di legge n. 1131, a prima firma della senatrice Gelmini, si compone di 7 articoli. Tra i principi fondamentali che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni legislative di propria competenza, nonché i comuni, le unioni dei comuni, le città metropolitane e le province, sono tenuti a rispettare sono citati: la valorizzazione del verde pubblico e privato nonché delle filiere agricole di qualità anche nei territori urbanizzati e lo sviluppo delle potenzialità multifunzionali delle aree agricole e forestali, coniugando le diversificate funzioni produttive con il presidio idrogeologico, ambientale e paesaggistico; lo sviluppo regionale attraverso la rigenerazione delle aree industriali, l'implementazione della mobilità sostenibile e intermodale, la realizzazione delle infrastrutture digitali; l'implementazione di politiche territoriali mirate all'ottimizzazione e alla funzionalizzazione delle procedure di pianificazione per agevolare e

promuovere lo sviluppo delle attività economiche, sociali e turistico-ricettive.

Considerati i predetti provvedimenti, il relatore si sofferma sul testo unificato adottato a base dell'esame in 8ª Commissione che annovera, tra le finalità, per quanto di competenza, quelle di: favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione sia di aree già urbanizzate che di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee; elevare la qualità della vita, nei centri storici e nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali; tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, favorendo fra l'altro la presenza equilibrata e sostenibile delle funzioni connesse all'ospitalità. All'interno delle definizioni vi sono poi quelle di: "cintura verde", quale area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane; "isola di calore", ossia l'accumulo di calore causato, nelle aree urbane, dalla prevalenza della cementificazione rispetto alle aree verdi, dalla concentrazione di emissioni degli autoveicoli, degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento.

Avviandosi alla conclusione, segnala che per quanto attiene alle funzioni degli enti locali, le regioni, in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata e, tra essi: l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico, fermo restando l'obbligo di richiesta dell'atto comunale per il cambio di destinazione d'uso nel caso di interventi finalizzati ad attività di ricettività turistica complementare ricadenti all'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico. I comuni individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde. Gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana destinati a beneficiare del contributo economico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, assicurano anche il recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.

Si apre la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) propone di esprimere un unico parere favorevole sui testi, che tiene conto delle disposizioni di competenza confluite nel testo unificato.

In dichiarazione di voto interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*), premettendo che tutti i disegni di legge contengono principi condivisibili, tanto più che il tema della rigenerazione urbana è qualificante per il suo Gruppo. Tuttavia, alcuni testi, ed in particolare il n. 1131, sembrano perseguire finalità diverse, assimilabili ad una sorta di condono. Considerata l'esigenza di approfondire i contenuti del testo unificato adottato dall'8ª Commissione, dichiara pertanto in questa sede un voto di astensione. Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività ([n. 183](#))
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 27, commi 1, lettera *l-bis*), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si sono concluse le audizioni e che sono stati trasmessi i testi dell'intesa in Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato. La Presidenza del Senato ha pertanto sciolto la riserva e autorizzato la Commissione a concludere l'esame dell'atto in titolo. Ricorda peraltro che il relatore Paroli aveva preannunciato l'intenzione di veicolare informalmente tra i Gruppi uno schema di parere, onde raccogliere eventuali suggerimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AL G7
AGRICOLTURA*

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nelle giornate del 23 e 24 settembre, una delegazione della Commissione, composta da lui medesimo e dai vicepresidenti, ha partecipato, su invito del ministro Lollobrigida, a due eventi connessi al G7 agricoltura, attualmente in corso a Ortigia, unitamente ad una delegazione della XIII Commissione della Camera. In particolare, la delegazione ha preso parte, lunedì 23 settembre, all'incontro pubblico sul contrasto alle agromafie e, martedì 24 settembre, al confronto sul futuro dell'agricoltura e della pesca con le Istituzioni italiane ed europee.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la documentazione depositata dagli auditi in relazione alle audizioni informali sui disegni di legge nn. 972, 1145 e 1167 (Riduzione dello spreco alimentare), svolte in sede di Ufficio di Presidenza nella giornata di ieri, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che perverrà successivamente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 120 (ant.) del 01/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 120

MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2024

Presidenza del Presidente

DE CARLO

Orario: dalle ore 9 alle ore 10

AUDIZIONI, ANCHE IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI (FIPE), DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE (FEDERALIMENTARE), DI CONFESERCENTI NAZIONALE E DELL'ASSOCIAZIONE ZERO WASTE ITALY, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 972, 1145, 1167 (RIDUZIONE DELLO SPRECO ALIMENTARE)

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 122 (pom.) dell'08/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 122

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2024

Presidenza del Presidente

DE CARLO

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,35

AUDIZIONI, ANCHE IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI), DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA (CONFAGRICOLTURA), DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI (COLDIRETTI), DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (CIA - AGRICOLTORI ITALIANI) E DELLA CONFEDERAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI (COPAGRI), SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 972, 1145, 1167 (RIDUZIONE DELLO SPRECO ALIMENTARE)

1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 125 (pom.) del 29/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 125

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2024

Presidenza del Presidente

DE CARLO

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,20
(sospensione: dalle ore 14,55 alle ore 15)*

*AUDIZIONI, ANCHE IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DI CONFARTIGIANATO
IMPRESE, DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E
MEDIA IMPRESA (CNA), DELLA CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI
(CASARTIGIANI), DELLA COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO, DELLA CONFERENZA DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME E DELLA CARITAS ITALIANA, SUI DISEGNI DI
LEGGE NN. 972, 1145, 1167 (RIDUZIONE DELLO SPRECO ALIMENTARE)*

1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 126 (pom.) del 05/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 126

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2024

Presidenza della Vice Presidente

NATURALE

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,35

*AUDIZIONI, ANCHE IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DI MOVIMENTO PER LA
DECRESCITA FELICE, DI SLOW FOOD, DI FEDERDISTRIBUZIONE, DI ANCC-COOP E DI
ANCD-CONAD, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 972, 1145, 1167 (RIDUZIONE DELLO SPRECO
ALIMENTARE)*

1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 167 (pom.) del 05/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2024

167ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore [15,40](#).

IN SEDE CONSULTIVA

(1287) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il provvedimento in titolo è già calendarizzato in Assemblea. Si procederà pertanto, nella giornata odierna, alla votazione del parere, considerato il rilievo delle disposizioni di competenza.

Riferisce alla Commissione il senatore [AMIDEI](#) (Fdl), segnalando che l'articolo 1, modificato dalla Camera, dispone la proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive e di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro del CONI e da enti del Terzo settore, attraverso due modifiche alla legge annuale sulla concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118). Esso definisce, inoltre, le nuove procedure di affidamento delle concessioni demaniali che dovranno essere espletate entro il 30 giugno 2027, prevedendo altresì i criteri di indennizzo per i concessionari uscenti nonché la disciplina per la definizione e l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni demaniali. Vengono conseguentemente differiti i termini per la trasmissione alle Camere, da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, delle relazioni sullo stato delle procedure selettive relative alle concessioni e viene abrogato il tavolo tecnico che era stato istituito per la mappatura delle stesse concessioni. Più in dettaglio, puntualizza che l'articolo 1 intende agevolare la chiusura della procedura d'infrazione n. 2020/4118, avviata con la lettera di costituzione in mora il 3 dicembre 2020. Al riguardo ricorda che, dopo la risposta delle autorità italiane, è stato emesso dalla Commissione un parere motivato il 16 novembre 2023, al quale ha fatto seguito la risposta italiana del 16 gennaio 2024. La Commissione europea ritiene che, mantenendo proroghe indiscriminate ed *ex lege* delle attuali "concessioni balneari", l'Italia sia venuta meno agli obblighi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein), che prevede l'applicazione di procedure di selezione qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse

naturali o delle capacità tecniche utilizzabili e il divieto di rinnovo automatico. Rammenta poi che la questione del regime normativo del rilascio e rinnovo di tali concessioni con finalità turistico-ricreative è stata oggetto di pronunce sia della Corte di giustizia dell'Unione europea che dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

L'articolo 9 - prosegue il relatore - prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del datore di lavoro che, in violazione della normativa vigente, mette a disposizione del lavoratore stagionale straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o ad un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore. Tale previsione intende risolvere la procedura di infrazione n. 2023/2022 avviata nei confronti dell'Italia per il recepimento non pienamente conforme della direttiva 2014/36/UE relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi come lavoratori stagionali.

Illustra indi l'articolo 13, che novella l'articolo 19-ter della legge n. 157 del 1992, in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, introducendo un nuovo comma al fine di prevedere che, nell'applicazione della suddetta disposizione, sia rispettato quanto previsto nelle direttive 2009/147/CE (cosiddetta direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (cosiddetta direttiva Habitat). Nel corso dell'esame in prima lettura, sono stati introdotti i commi 1-bis e 1-ter: il nuovo comma 1-bis interviene sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste a carico di chi utilizza munizioni al piombo nelle zone umide; il comma 1-ter prevede l'adozione di uno o più decreti ministeriali che individuano le zone umide presenti sul territorio.

Dà indi conto dell'articolo 14-ter, che disciplina le modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico. Evidenzia in particolare che qualsiasi produttore che immetta sul mercato, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore, è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi. Si prevedono altresì: l'adempimento agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, anche avvalendosi dei servizi che i soggetti gestori della piattaforma medesima sono tenuti ad offrire, secondo modalità semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e i consorzi di riciclo; l'istituzione nel Registro nazionale dei produttori di un'apposita sezione, a cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico. Si escludono poi dall'applicazione di quanto previsto gli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese, secondo determinate condizioni.

Riferisce infine sull'articolo 16-sexies, in base al quale la valutazione di proporzionalità sui progetti di legge di iniziativa non governativa e sugli emendamenti parlamentari è effettuata dalle amministrazioni competenti ad esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e all'espressione del suo parere sugli emendamenti parlamentari. Precisa infatti che la direttiva (UE) 2018/958 impone agli Stati membri di valutare preliminarmente la proporzionalità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitino l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio. Tale "test di proporzionalità" dovrebbe essere posto in essere sia per nuove norme in via di introduzione sia per modifiche della normativa esistente; la sua portata è "proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della disposizione". La finalità perseguita è garantire il corretto funzionamento del mercato interno e semplificare l'accesso alle professioni garantendo, al tempo stesso, la protezione dei consumatori.

In conclusione, propone l'espressione di un parere favorevole.

Non essendoci interventi nel dibattito, il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario a nome del proprio Gruppo, tanto per i contenuti del provvedimento, con particolare riferimento all'articolo 1, quanto, più in generale, per l'impossibilità di approfondire il testo in seconda lettura, considerato che è già stata preannunciata la questione di fiducia.

In relazione all'articolo 1, nel richiamare le dichiarazioni rese dall'attuale maggioranza circa la volontà di uscire dall'ambito di applicazione della direttiva Bolkestein, stigmatizza lo stravolgimento della

legge n. 118 del 2022, che disciplinava in maniera a suo avviso più opportuna il tema delle concessioni demaniali. La disposizione in commento descrive invece un quadro a suo giudizio più illusorio che reale, basato su ambiguità, senza prevedere criteri idonei per concessioni e indennizzi. Ciò rischia quindi di produrre effetti ancor più dirompenti rispetto alla situazione attuale, non scongiurando l'ingresso di investitori stranieri.

Le motivazioni del voto contrario risiedono altresì nell'ennesima occasione mancata per affrontare seriamente la questione, inquadrando il regime delle concessioni in un'ottica concorrenziale, in linea con l'impostazione europea, con forte pregiudizio per il lavoro compiuto finora.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) dichiara a sua volta il voto contrario del proprio schieramento, lamentando che non sia possibile intervenire con proposte su un testo ormai blindato.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione illustrativa.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) invita la relatrice ad esprimersi sul provvedimento in titolo.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) osserva preliminarmente che il tema della riduzione delle liste d'attesa risulta assai rilevante per tutti i cittadini. Deplora tuttavia che il provvedimento non individua una strategia di lungo periodo, ma interviene con meri spunti di breve periodo, su contesti territoriali circoscritti. Invoca invece un'azione legislativa organica, tanto più che dietro la lunghezza dei tempi di attesa vi sono situazioni reali di malati che affrontano percorsi drammatici.

Lamenta altresì l'assenza degli investimenti necessari ed esprime forti critiche verso una impostazione in base alla quale solo chi può accedere a prestazioni a pagamento, spostandosi sul territorio nazionale, può di fatto godere delle cure necessarie. Ciò motiva dunque il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) sollecita a sua volta l'esigenza di assicurare pari opportunità di cura per tutti i cittadini. Dichiara quindi il voto contrario del suo schieramento, in quanto il testo non affronta le necessità reali del Paese.

Accertata la presenza del prescritto numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

(1264) Disposizioni in materia di lavoro, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il relatore Maffoni ha svolto la relazione illustrativa.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il presidente [DE CARLO](#) (FdI), in sostituzione del relatore Maffoni, propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) richiama la posizione espressa dal Gruppo del Partito Democratico durante l'esame in prima lettura, con particolare riferimento agli articoli 10 e 19, paventando il rischio di favorire il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco. Mancano, a suo avviso, norme efficaci per risolvere il dramma quotidiano degli infortuni e dei morti sul lavoro, che richiederebbe un'azione condivisa da parte di tutte le forze politiche, al fine di assicurare la dignità del lavoro.

Soffermandosi sulla classificazione dei contratti stagionali, manifesta critiche alla pratica deplorabile di aggirare i limiti dei contratti a termine e dichiara il voto contrario del suo schieramento.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, non ravvisando

alcun passo avanti nel testo in esame, anche per ciò che concerne la prevenzione degli incidenti sul lavoro. Richiama in proposito i recenti episodi occorsi all'ENEL di Portovesme, che hanno visto scongiurare una vera e propria strage a danno dei lavoratori.

Non essendovi altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore è posta ai voti e approvata.

(1055) Deputato ROTELLI e altri. - Legge quadro in materia di interporti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore **ROSSO** (FI-BP-PPE), premettendo che il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, ha lo scopo di individuare i principi fondamentali concernenti gli interporti e la loro rete. Illustra indi l'articolo 1, che definisce l'interporto come il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale, gestito in forma imprenditoriale al fine di favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici. Esso è qualificato quale infrastruttura strategica e di preminente interesse nazionale.

Dopo aver accennato all'articolo 2, secondo cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla ricognizione degli interporti già esistenti e di quelli in corso di realizzazione ed elabora il Piano generale per l'intermodalità, fa presente che l'articolo 3 detta le condizioni per l'individuazione di nuovi interporti i cui progetti devono prevedere, tra l'altro: un'area per i servizi destinati ai veicoli industriali; aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana; sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori.

Avviandosi alla conclusione, dà conto dell'articolo 4, che istituisce il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, e dell'articolo 5 in virtù del quale la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale, rientrando tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale. Infine gli articoli 6, 7 e 8 individuano, rispettivamente, misure per il potenziamento degli interporti, dell'intermodalità e della rete ferroviaria interportuale, le disposizioni finanziarie e le disposizioni finali.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1035) ANCOROTTI e altri. - Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(993) Tilde MINASI. - Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 agosto.

Il **PRESIDENTE** fa presente che il relatore ha informato la Presidenza per le vie brevi circa l'esigenza di recepire alcune istanze dei soggetti interessati dai provvedimenti. Essendo egli assente per concomitanti impegni, riferisce la proposta del relatore di rinviare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, in modo da valutare quali sviluppi avranno le suddette istanze.

Alla luce di ciò, propone di posticipare alle ore 12 di giovedì 28 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato alle ore 12 di lunedì 11 novembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **DE CARLO**, in relazione alla discussione congiunta dei disegni di legge nn. 385 e 1267 (Registro nazionale dei pizzaioli professionisti), propone di adottare quale testo base il disegno di legge n. 385 e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 21 novembre.

Conviene la Commissione.

Il **PRESIDENTE** ricorda peraltro che oggi si è concluso il ciclo di audizioni sui disegni di legge nn.

972, 1145 e 1167 (Riduzione dello spreco alimentare). I soggetti che non sono stati auditi, riceveranno la richiesta di invio di un contributo scritto. Essendosi esaurita tale fase istruttoria, si potrebbe pertanto procedere all'adozione di un testo base e alla fissazione di un termine per gli emendamenti.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore sui predetti disegni di legge nn. 972, 1145 e 1167, condivide l'iniziativa del Presidente, suggerendo di assumere quale testo base per il seguito della discussione congiunta il disegno di legge n. 972.

La Commissione conviene quindi di adottare il disegno di legge n. 972 quale testo base per il seguito della discussione congiunta dei suddetti disegni di legge nn. 972, 1145 e 1167 e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 28 novembre.

Il [PRESIDENTE](#), considerate le decisioni testé assunte, propone infine di sconvocare la seduta plenaria già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 6 novembre, nonché la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato già convocato al termine della seduta plenaria di domani, e di convocare una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine della seduta in corso, per la programmazione dei lavori.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta, già convocata domani, mercoledì 6 novembre, alle ore 9, nonché la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato parimenti convocato domani, non avranno luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine dell'odierna seduta plenaria, per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 168 (ant.) del 12/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2024

168ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore [9,30](#).*

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario LA PIETRA, nel rispondere all'interrogazione 3-01442 della senatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) e altri in materia di introduzione del divieto di "meat sounding" per i prodotti vegetali, sottolinea che garantire ai cittadini l'acquisto consapevole di prodotti agroalimentari è una priorità che il Governo intende continuare a perseguire con determinazione.

Come ricordato dall'interrogante, al fine di assicurare il diritto ad una corretta informazione dei cittadini e tutelare la loro salute, nonché per riconoscere e difendere il valore culturale, socio-economico e ambientale dei prodotti zootecnici italiani e delle imprese produttrici, il Governo ha appoggiato l'emendamento parlamentare che ha introdotto, nella legge n. 172 del 2023 avente ad oggetto il divieto di produzione, commercializzazione ed importazione del cibo sintetico, il divieto dell'uso di denominazioni evocative di prodotti a base di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.

Nel sottolineare come tale disposizione abbia normato il divieto di *meat sounding*, precisa che essa necessita di un provvedimento attuativo, per l'adozione del quale si è ritenuto di avviare una interlocuzione con le imprese del settore finalizzata ad elaborare un testo condiviso. Inoltre, era attesa la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che definisse la questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato francese su una norma di contenuto analogo.

Riferisce dunque che la Corte di giustizia si è pronunciata con la sentenza depositata il 4 ottobre scorso. Al riguardo, rileva che la Corte, nel chiarire che gli Stati membri non possono statuire, mediante norme generali, quali denominazioni inducono in errore, ha precisato espressamente che ad essi «tuttavia ... non è preclusa la possibilità di stabilire denominazioni legali per determinati alimenti mediante norme generali, a condizione che tali denominazioni legali non siano stabilite dal diritto dell'Unione».

La Corte ha aggiunto poi che le pertinenti norme europee «non ostano a che gli Stati membri adottino una misura nazionale che determini le percentuali di proteine vegetali al di sotto delle quali è consentito l'utilizzo di denominazioni che designano alimenti di origine animale per descrivere,

commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali. Determinando tali percentuali, gli Stati membri stabiliscono, in effetti, denominazioni legali. Adottando misure nazionali che vietano l'uso di determinate denominazioni usuali e descrittive, anche quando accompagnate da indicazioni aggiuntive, uno Stato membro trasforma tali denominazioni usuali e descrittive in denominazioni legali, cosa che è legittimato a fare».

Ritiene quindi che la Corte abbia fornito indicazioni precise agli Stati membri per affrontare il tema delle denominazioni evocative dei prodotti a base di carne in coerenza con la cornice normativa europea.

Puntualizza pertanto che il Governo sta studiando delle modifiche normative volte a rendere la disciplina compatibile con la normativa europea a tutela del patrimonio zootecnico nazionale e per la sua valorizzazione, assicurando, nel contempo, un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini ad un'informazione chiara e trasparente, anche riguardo ai prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali.

Conclude assicurando che l'Esecutivo proseguirà nella difesa dei consumatori che hanno il diritto di poter scegliere consapevolmente gli alimenti da acquistare.

La senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*), nel dichiararsi soddisfatta della risposta ricevuta, esprime apprezzamento per il ribadito impegno del Governo a tutelare, in sede europea, i prodotti degli allevatori e degli imprenditori del Paese.

Dopo aver premesso di non nutrire alcuna avversità contro i prodotti vegetali e vegani, conferma, tuttavia, le sue preoccupazioni per l'indirizzo, a suo avviso rilevabile nelle politiche alimentari delle Istituzioni europee, ad utilizzare in modo strumentale termini connessi alla carne. Ciò avrebbe infatti a suo giudizio l'effetto di ingannare i consumatori, a beneficio degli interessi delle multinazionali che hanno investito nella produzione di carne sintetica.

Nel ribadire che i cittadini italiani e il Governo in carica intendono continuare a fruire di prodotti autentici, raccomanda di non abbassare la guardia e di intraprendere, in sede europea, un procedimento di revisione delle posizioni assunte nella precedente legislatura, al fine di assicurare una effettiva e irremovibile tutela degli imprenditori nostrani.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 5 novembre la Commissione - avendo concluso la fase di audizioni - ha convenuto sulla scelta di adottare il disegno di legge n. 972 quale testo base per il seguito della discussione congiunta dei suddetti disegni di legge nn. 972, 1145 e 1167 e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 28 novembre. Interviene in discussione generale la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*), la quale, dopo aver ricordato di non aver potuto prendere parte alla scorsa seduta, si rammarica che la Commissione abbia scelto di adottare come testo base per l'esame congiunto il disegno di legge n. 972 anziché procedere alla redazione di un testo unificato che valorizzasse anche le disposizioni recate dalle altre proposte legislative, tanto più che tale opzione era emersa nel corso delle audizioni.

Esprime altresì rammarico per il fatto che non abbia trovato seguito la sua proposta di incontrarsi preliminarmente e informalmente con i primi firmatari dei disegni di legge in titolo al fine di migliorare fin da subito il testo in esame con le principali proposte di modifica emerse in sede di audizione.

Chiede, infine, alla Presidenza di valutare l'opportunità di integrare le audizioni svolte con rappresentanti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), sottolineando come anche in sede di Consiglio d'Europa sia stato trattato il tema del diritto al cibo, che incide tra l'altro sulle abitudini alimentari e sul contrasto allo spreco alimentare.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la presidenza ungherese del Consiglio dell'Unione europea, in collaborazione con l'Ufficio regionale della FAO per l'Europa e l'Asia centrale, ha organizzato a Budapest, lo scorso 1° ottobre, la Conferenza sulla prevenzione dello spreco di cibo, nella quale è intervenuta anche la Commissione europea.

In risposta alla richiesta di una nuova audizione formulata dalla senatrice Floridia, rammenta, inoltre, che le audizioni svolte hanno coinvolto un ampio numero di soggetti, per indicare i quali le diverse parti politiche hanno potuto fruire di larghi termini temporali.

Ritiene, pertanto, nel rispetto del principio di economia dei lavori, che non possa essere ripresa la fase delle audizioni, tanto più che è già stato stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver condiviso le considerazioni del Presidente e aver ricordato la prassi parlamentare nella scelta del testo base, si dichiara disponibile a tenere conto dei contributi emendativi al fine di pervenire all'approvazione di un provvedimento applicabile e fruibile. La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) prende atto che la fase delle audizioni è considerata conclusa, ma auspica comunque che la Commissione possa trovare spazio per acquisire l'autorevole contributo di rappresentanti della FAO anche in una fase successiva dei lavori.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver fornito rassicurazioni in tal senso, ricorda che la Commissione si è sempre dimostrata attenta a tutte le iniziative provenienti dalla suddetta Organizzazione, la quale peraltro è stata invitata a trasmettere un documento scritto in relazione ai disegni di legge in esame. Interviene, quindi, la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*), la quale, nel condividere gli obiettivi dei provvedimenti in esame, sottolinea il loro rilievo sotto i profili delle politiche sociali e delle politiche ambientali, in un contesto nazionale caratterizzato da una forte crescita della povertà e dello spreco alimentare, soprattutto domestico, e in una fase storica segnata da risorse limitate. Invoca pertanto un ripensamento dello sviluppo in chiave sostenibile, considerati i cambiamenti climatici e l'aumento delle diseguaglianze.

Giudica imprescindibile un investimento di risorse finanziarie maggiore rispetto a quello previsto dal disegno di legge adottato come testo base al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre lo spreco alimentare del 30 per cento entro il 2030, anche mediante l'organizzazione di efficaci progetti per la sensibilizzazione dei consumatori.

Al riguardo, ritiene che le risorse del Fondo per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari, di cui all'articolo 4 del disegno di legge n. 972, debbano sostenere anche l'incremento delle buone pratiche agricole.

Reputa altresì fondamentale il recepimento delle disposizioni recate dal disegno di legge a prima firma della senatrice Floridia, menzionando in particolare quelle finalizzate alla riduzione degli sprechi alimentari nel settore della ristorazione e quelle rivolte a rendere ambientalmente sostenibile la produzione alimentare.

Dissente tuttavia dall'introduzione di ulteriori obblighi per i ristoratori e richiama l'attenzione sul ruolo significativo dei Comuni nel perseguimento degli obiettivi in discussione, anche attraverso la riduzione delle tariffe locali a favore dei soggetti che contribuiscono all'utilizzo del cibo in eccedenza. Sollecita peraltro un vero cambiamento culturale che elimini il senso di disagio provato dai consumatori che chiedono di portar via il cibo non consumato.

Si dichiara, conclusivamente, convinta che l'esame dei provvedimenti in titolo costituisca, per la Commissione, una importante occasione sia per arginare i fenomeni di povertà, sia per modernizzare il settore agricolo, sia per ridurre gli sprechi e la produzione di rifiuti.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta del 5 novembre la Commissione ha convenuto di adottare quale testo base il disegno di legge n. 385 e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 21 novembre.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1055) Deputato ROTELLI e altri. - Legge quadro in materia di interporti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 novembre, nella quale - ricorda il **PRESIDENTE** - è stata svolta la relazione illustrativa ed è stata aperta la discussione generale.

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa tale fase procedurale e invita il relatore ad esprimersi sul disegno di legge in titolo.

Il relatore **ROSSO** (FI-BP-PPE) propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore **MARTELLA** (PD-IDP) nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore, anticipa che il Gruppo del Partito Democratico presenterà, in sede di Commissione di merito, significativi emendamenti, anche soppressivi di disposizioni ritenute troppo generiche e inidonee a garantire l'applicabilità della legge quadro.

Passa, quindi, a riepilogare i punti che, a suo avviso, presentano maggiori criticità. Rileva, innanzitutto, che le disposizioni dell'articolo 5 appaiono contrastanti con le direttive europee di tutela del principio di concorrenza e necessitano pertanto di modifiche.

Per quanto concerne le altre disposizioni del disegno di legge, osserva che in esse, a suo giudizio, non si tiene conto che le regioni del Sud risultano di fatto prive delle condizioni che rendono possibile l'insediamento di interporti.

Lamenta poi che gli enti locali e le parti sociali, che dovrebbero essere protagonisti nelle decisioni inerenti allo sviluppo degli interporti, siano chiamati a prendere parte al Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica senza diritto di voto.

Reputa che i criteri stabiliti dall'articolo 3 per l'individuazione di nuovi interporti siano generici ed evanescenti e che siano orientati a sostenere una progressiva privatizzazione delle infrastrutture senza porre garanzie a tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Giudica, infine, eccessivi i poteri conferiti al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di programmazione degli interporti e di pianificazione dell'intermodalità, senza alcuna localizzazione delle zone strategiche da parte del Parlamento.

Non essendovi altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta in votazione, risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 169 (pom.) del 19/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2024

169ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore [15](#).

AFFARI ASSEGNATI

Affare sull'artigianato di alta gamma ([n. 478](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione ha svolto un ampio ciclo di audizioni. Dà quindi la parola al relatore Cantalamessa per l'illustrazione di uno schema di risoluzione.

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) presenta e illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, soffermandosi in particolare sugli impegni rivolti al Governo a sostenere apposite iniziative legislative per il rilancio del comparto.

Il sottosegretario BITONCI esprime un orientamento favorevole sullo schema di risoluzione, dichiarandosi sin d'ora disponibile a valutare eventuali proposte di integrazione.

Interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) per domandare se vi siano margini di modifica e quali siano i tempi per la conclusione dell'esame.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) propone di posticipare la seduta già convocata domani, 20 novembre, alle ore 9, onde disporre di un tempo più ampio per l'esame dello schema di risoluzione.

Il senatore [GIACOBBE](#) (PD-IDP) chiede al relatore di valutare una integrazione alla lettera e), nella prospettiva di inserire riferimenti al sistema universitario.

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az), dopo aver manifestato piena disponibilità a valutare tutti i contributi che dovessero pervenire, risponde al senatore Giacobbe sottolineando che la formazione universitaria risulta già molto avanti nelle tematiche del *made in Italy*. Ciò non osta tuttavia ad integrare la lettera e) nel senso indicato.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce di tutte le richieste avanzate, propone quindi fissare a domani, mercoledì 20 novembre, alle ore 11 il termine per far pervenire proposte di modifica allo schema di risoluzione del relatore. Conseguentemente, propone di posticipare alle ore 13, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, la seduta già convocata alle ore 9 di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 novembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono pervenuti finora il parere favorevole con un'osservazione della 1a Commissione e quello favorevole della 10a Commissione. Ricorda che è tuttora aperta la discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 novembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono pervenuti finora il parere favorevole con osservazioni della 1a Commissione e quello favorevole della 10a Commissione. Ricorda altresì che, come richiesto in Ufficio di Presidenza, è ancora aperta la discussione generale, fermo restando che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a giovedì 21 novembre.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUL LIBRO VERDE RELATIVO ALLA POLITICA INDUSTRIALE

Il **PRESIDENTE** comunica che in Ufficio di presidenza, la scorsa settimana, si è concordato sull'opportunità di svolgere un'audizione del ministro Urso in relazione alla pubblicazione del "Libro verde *Made in Italy 2030*". Detto Libro verde, attualmente oggetto di consultazione pubblica, è propedeutico alla stesura, nel 2025, del Libro bianco per una nuova strategia di politica industriale. Sui contenuti di tale documento il Ministro intende avvalersi dell'apporto della Commissione.

L'audizione potrebbe aver luogo martedì 3 dicembre, in seduta congiunta con la X Commissione della Camera dei deputati, e ad essa potrebbero essere invitati anche i membri delle Commissioni bilancio, destinatari, come la 9a e la X Commissione, di analogo invito del Ministro ad arricchire di spunti il citato Libro verde.

Conviene la Commissione sull'organizzazione dei lavori prospettata dal Presidente.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta plenaria, già convocata alle ore 9 di domani, 20 novembre, e la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi convocata al termine della medesima seduta, sono posticipate alle ore 13 di domani o comunque durante la sospensione dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO n. 478

La 9ª Commissione permanente,

in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 478 relativo all'artigianato di alta gamma; premesso che:

- l'Italia è caratterizzata dalla presenza diffusa di imprese artigiane che operano nel settore dell'alta gamma e rappresentano una delle più alte espressioni del *made in Italy*, che qualifica il Paese anche

nel commercio con l'estero;

- il saper fare è l'elemento che contraddistingue le imprese artigiane italiane, le quali, anche grazie al genio creativo che le ha sempre caratterizzate, hanno maturato nel tempo un importante patrimonio di competenze, conoscenze e abilità che ha permesso loro di raggiungere alti livelli di competitività; tenuto conto del valore economico correlato all'artigianato artistico e di alta gamma, costituito da un tessuto produttivo diffuso di micro, piccole e medie imprese fortemente radicate nei territori di appartenenza;

evidenziato il valore culturale dell'artigianato artistico e di alta gamma, che raccoglie e trasmette un patrimonio culturale unico, frutto della tradizione artistica e produttiva secolare;

rilevato altresì il valore sociale dell'artigianato artistico e di alta gamma, atteso che esso contribuisce all'interazione tra i soggetti economici e sociali del tessuto territoriale, la collettività e l'ambiente circostante;

osservato come molti territori siano caratterizzati da produzioni di antica tradizione, la quale rischia oggi di andare perduta a causa in primo luogo della mancanza di ricambio generazionale, nonché di ulteriori fattori, che vanno dal rallentato processo di digitalizzazione alle ridotte dimensioni delle imprese, la cui internazionalizzazione risulta quindi difficile;

valutati i documenti depositati durante le audizioni;

considerato peraltro che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha avviato una consultazione pubblica avente ad oggetto il Libro verde sulla politica industriale, in vista della predisposizione del Libro bianco sulla strategia industriale, nel quale uno degli obiettivi attiene alla difesa delle specificità del *made in Italy*, favorendone la continua innovazione;

impegna il Governo a sostenere iniziative legislative finalizzate a:

- a) promuovere percorsi formativi, con il coinvolgimento delle aziende di settore interessate, volti a consolidare la professione, favorire l'accesso dei giovani nel mercato e promuovere la diffusione di conoscenze e competenze legate ai settori artigianali;
- b) sostenere la crescita delle imprese del settore dell'alta gamma, anche attraverso il riconoscimento di contributi a fondo perduto per il consolidamento di progetti d'investimento in *marketing*, digitalizzazione, sostenibilità ambientale e aggregazioni di imprese;
- c) sviluppare progetti di internazionalizzazione delle imprese e di supporto alle attività di commercializzazione all'estero delle produzioni di alta gamma;
- d) promuovere sinergie tra il settore dell'artigianato di alta gamma e quello turistico in un'ottica di reciproca valorizzazione e sviluppo;
- e) promuovere campagne di sensibilizzazione presso gli istituti scolastici delle scuole secondarie di primo grado per l'adozione di progetti educativi volti ad avvicinare le giovani generazioni alla storia, alla cultura e alle tradizioni rappresentate dall'artigianato di alta gamma nell'ambito del territorio regionale di riferimento, anche al fine di fornire supporto all'orientamento scolastico degli studenti.

1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 171 (pom.) del 26/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2024

171ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore [15.35](#).

AFFARI ASSEGNATI

Affare sull'artigianato di alta gamma ([n. 478](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV, n. 20*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la settimana scorsa il relatore Cantalamessa ha illustrato uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 19 novembre, rispetto al quale sono pervenute modifiche e integrazioni da parte dei Gruppi.

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) dà lettura di un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, nel quale fa presente di aver recepito alcune delle proposte di integrazione pervenute dai Gruppi parlamentari nonché delle indicazioni del Governo.

Il sottosegretario BITONCI si pronuncia in senso favorevole sullo schema di risoluzione del relatore, esprimendo apprezzamento per il recepimento di molti spunti integrativi che, a suo giudizio, hanno reso lo schema più consistente e molto puntuale nei temi affrontati.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo sul nuovo schema di risoluzione del relatore, ricorda che la sua parte politica ha sin dall'inizio condiviso l'iniziativa procedurale in esame e ha partecipato con interesse alle significative audizioni svolte.

Dopo aver espresso preoccupazione per la situazione di difficoltà che stanno affrontando i lavoratori del settore dell'artigianato di alta gamma, manifesta soddisfazione per l'accoglimento, da parte del relatore, di alcuni suggerimenti provenienti dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, facendo particolare riferimento alla formulazione dell'impegno al Governo di cui alla lettera g), relativo al necessario sostegno nell'accesso al credito.

Nel sottolineare come alcuni suggerimenti che non hanno trovato accoglimento, tra i quali menziona in modo specifico il sostegno alle imprese operanti nel Mezzogiorno, sono trattati anche nella risoluzione sul funzionamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, all'esame della 6ª Commissione permanente (atto d'indirizzo 7-00016), chiarisce che il Gruppo del Movimento 5 Stelle, nella procedura in corso, ha voluto cogliere la disponibilità manifestata dalla maggioranza a rendere

maggiormente dettagliati gli impegni al Governo, originariamente formulati in modo più generico. Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sulla nuova proposta di risoluzione del relatore, esprime apprezzamento per il recepimento di talune proposte del Gruppo del Partito Democratico, con particolare riguardo all'introduzione di misure di sostegno dello sviluppo dell'internazionalizzazione.

Richiama poi l'attenzione sulla situazione di difficoltà che il settore della moda, a livello industriale, artigianale e manifatturiero, sta attraversando, anche alla luce della crisi occupazionale che sta colpendo le attività del settore nella regione Toscana.

Ribadisce pertanto la necessità di rafforzare le misure di supporto ad un settore vitale e di alto valore simbolico per il Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, ha la parola il sottosegretario BITONCI per precisare che la lettera g) del nuovo schema di risoluzione illustrato, inserita su suggerimento del Gruppo del Movimento 5 Stelle, è stata formulata in modo da tenere maggiormente conto della normativa vigente e del fatto che le misure di sostegno per l'accesso al credito sono parametrare più su criteri di merito creditizio che non sui caratteri dimensionali delle imprese.

Auspica, al riguardo, che anche lo schema di risoluzione all'esame della 6ª Commissione permanente terrà conto dell'impegno profuso a livello ministeriale per semplificare la fase istruttoria preliminare alla concessione dei sostegni di accesso al credito. Evidenzia in ultima analisi che analoghe misure di semplificazione sono in discussione sul disegno di legge di bilancio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il nuovo schema di risoluzione del relatore è posto ai voti e approvato dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

IN SEDE REDIGENTE

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 19 novembre.

Non essendovi ulteriori interventi, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale. In merito all'audizione di rappresentanti dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), avanzata dalla senatrice Aurora Floridia, comunica che sono in corso interlocuzioni con la predetta organizzazione in vista dell'invio di un documento scritto.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) ringrazia il Presidente per l'attenzione dedicata alla sua richiesta.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 19 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la relatrice Fallucchi, la scorsa settimana, ha chiesto di posticipare a giovedì 5 dicembre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base n. 385, già fissato a giovedì 21 novembre alle ore 12, in quanto sono in corso approfondimenti istruttori. La Commissione ha inoltre convenuto di costituire un Comitato ristretto, in modo da valutare le principali questioni in vista della redazione degli emendamenti, che si è riunito oggi per l'esame di alcune modifiche. A tale ultimo riferimento, fa presente che nell'Ufficio di presidenza di domani saranno valutate le ulteriori ipotesi di lavoro del Comitato ristretto.

La Commissione prende atto.
Il seguito della discussione congiunta è rinviato.
La seduta termina alle ore 16.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N.
478
(Doc . XXIV, n. 20)**

La 9ª Commissione permanente,
in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 478 relativo all'artigianato di alta gamma;
[premessi che:](#)

- l'Italia è caratterizzata dalla presenza diffusa di imprese artigiane che operano nel settore dell'alta gamma e rappresentano una delle più alte espressioni del *made in Italy*, che qualifica il Paese anche nel commercio con l'estero;

- il saper fare è l'elemento che contraddistingue le imprese artigiane italiane, le quali, anche grazie al genio creativo che le ha sempre caratterizzate, hanno maturato nel tempo un importante patrimonio di competenze, conoscenze e abilità che ha permesso loro di raggiungere alti livelli di competitività; tenuto conto del valore economico correlato all'artigianato artistico e di alta gamma, costituito da un tessuto produttivo diffuso di micro, piccole e medie imprese fortemente radicate nei territori di appartenenza;

evidenziato il valore culturale dell'artigianato artistico e di alta gamma, che raccoglie e trasmette un patrimonio culturale unico, frutto della tradizione artistica e produttiva secolare;

in tale contesto il disegno del prodotto costituisce un fattore competitivo strategico dell'offerta manifatturiera, distinguendosi per la qualità dei materiali, l'abilità tecnica e l'attenzione al dettaglio;

in un recente *report*, elaborato utilizzando i dati dell'ultimo censimento permanente delle imprese dell'Istat, Confartigianato ha delineato quattordici filiere del *made in Italy* ad elevata contaminazione del *design*: moda, bevande, legno e mobili, gomma e materie plastiche, vetro, ceramica, computer, elettronica e apparecchiature elettriche, macchinari, autoveicoli, altri mezzi trasporto e altre imprese manifatturiere tra cui gioielleria e occhialeria. Come riportato dallo studio, in questo perimetro settoriale sono coinvolte 187.000 imprese, con una elevata vocazione artigiana. Tra i 2,1 milioni di addetti nei settori ad elevata intensità di *design*, quasi la metà dell'occupazione, pari a 984.000 addetti, lavora in 181.000 micro e piccole imprese a valore artigiano, in taluni casi a vocazione familiare e con uno stretto legame con il territorio e le specificità culturali locali. La maggiore presenza dell'artigianato e delle micro e piccole imprese si riscontra in settori del *made in Italy* che hanno connotato la storia e il patrimonio culturale dell'Italia: prodotti in legno, i mobili, la moda - tessile, abbigliamento e pelle - il vetro e la ceramica, la gioielleria e l'occhialeria;

nelle quattordici filiere individuate si concentra più di metà (il 56 per cento) delle esportazioni del *made in Italy*, che nel 2022 ha raggiunto circa 350 miliardi di euro, il 18,3 per cento del PIL. In alcuni specifici comparti l'Italia è primo esportatore tra i 27 Paesi dell'Unione europea;

rilevato altresì il valore sociale dell'artigianato artistico e di alta gamma, atteso che esso contribuisce all'interazione tra i soggetti economici e sociali del tessuto territoriale, la collettività e l'ambiente circostante;

osservato come molti territori siano caratterizzati da produzioni di antica tradizione, la quale rischia oggi di andare perduta a causa in primo luogo della mancanza di ricambio generazionale, nonché di ulteriori fattori, che vanno dal rallentato processo di digitalizzazione alle ridotte dimensioni delle imprese, la cui internazionalizzazione risulta quindi difficile;

tenuto conto che le micro e piccole imprese rappresentano per definizione il segmento più fragile del tessuto produttivo in quanto esposte maggiormente alle fluttuazioni del mercato e all'aumento repentino dei costi dell'energia e delle materie prime. Tali aumenti si traducono inevitabilmente nell'incremento dei prezzi al consumo e quindi in una generalizzata riduzione di competitività. L'incertezza economica ha comportato inoltre una crescita nella richiesta di finanziamenti per far fronte alle carenze di liquidità, cui è corrisposta, al contrario, una maggiore prudenza da parte degli

istituti bancari nell'erogazione di prestiti con conseguente rallentamento nell'accesso al credito;
valutati i documenti depositati durante le audizioni;
considerato peraltro che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha avviato una consultazione pubblica avente ad oggetto il Libro verde sulla politica industriale, in vista della predisposizione del Libro bianco sulla strategia industriale, nel quale uno degli obiettivi attiene alla difesa delle specificità del *made in Italy*, favorendone la continua innovazione;
impegna il Governo a sostenere iniziative legislative finalizzate a:

- a) promuovere percorsi formativi, volti a consolidare la professione, favorire l'accesso dei giovani nel mercato e promuovere la diffusione di conoscenze e competenze legate ai settori artigianali anche per il tramite della Fondazione imprese e competenze per il *made in Italy*;
- b) adottare ulteriori misure idonee a garantire la resilienza delle imprese operanti nel settore, al fine di sostenerle nella duplice transizione digitale e *green*, anche valutando la previsione di incentivi oltre a quelli previsti a legislazione vigente, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica;
- c) sviluppare progetti di internazionalizzazione delle imprese e di supporto alle attività di commercializzazione all'estero delle produzioni di alta gamma;
- d) promuovere sinergie tra il settore dell'artigianato di alta gamma e quello turistico in un'ottica di reciproca valorizzazione e sviluppo;
- e) promuovere campagne di sensibilizzazione presso gli istituti scolastici delle scuole secondarie di primo grado per l'adozione di progetti educativi volti ad avvicinare le giovani generazioni alla storia, alla cultura e alle tradizioni rappresentate dall'artigianato di alta gamma nell'ambito del territorio regionale di riferimento, anche al fine di fornire supporto all'orientamento scolastico degli studenti;
- f) valorizzare i segmenti dedicati all'artigianato di alta gamma nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, favorendo un raccordo con gli *ITS Academy*;
- g) nell'ambito dell'operatività del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, assicurare alle imprese artigiane del settore dell'alta gamma il necessario sostegno nell'accesso al credito.

1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 173 (pom.) del 03/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2024

173ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore [15](#).*

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1310\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*), segnalando, per quanto di interesse, la novella di cui al comma 1, lettera *e*), dell'articolo 1 che modifica la disciplina relativa ad alcune fasi precedenti il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Precisa in dettaglio che le fasi interessate da tali modifiche concernono: il rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché per gli apolidi); il rilascio del relativo visto di ingresso; la stipulazione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato. La novella di cui alla lettera *g*) del comma 1 - prosegue il relatore - specifica che i controlli a campione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sui requisiti inerenti all'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e alla congruità del numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate siano svolti, nel settore agricolo, in collaborazione anche con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Illustra indi la lettera *f*) dell'articolo 1, comma 1, recante alcune modifiche alla disciplina in materia di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, concernente le fattispecie di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero da parte di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea ovvero di apolidi. Le novelle di cui ai numeri 1) e 5) operano alcune correzioni o modifiche di carattere formale; la novella di cui al numero 1) opera altresì la soppressione del richiamo, per il lavoro stagionale, della validità generale di durata del nulla osta al lavoro subordinato. Le novelle di cui ai numeri 2) e 7) recano modifiche di coordinamento, in relazione alle modifiche procedurali inerenti al contratto di soggiorno per lavoro subordinato (ivi compreso quello stagionale) poste dalla novella di cui al numero 5) della precedente lettera *e*). La novella di cui al numero 3) della presente lettera *f*) inserisce la previsione che la sottoscrizione, in relazione a un rapporto di lavoro stagionale, di un contratto di soggiorno sia comunicata all'INPS e che quest'ultimo

iscriva d'ufficio il lavoratore stagionale nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). La novella di cui al numero 4) introduce un termine temporale entro il quale deve intervenire la nuova opportunità di lavoro stagionale, al fine della proroga sia del nulla osta al lavoro stagionale sia del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. La novella di cui al numero 5) modifica la formulazione letterale di una delle condizioni poste per il diritto di precedenza al rientro per ragioni di lavoro stagionale; con la modifica si sopprime la condizione specifica che il rientro sia stato nel Paese di provenienza del lavoratore. La novella di cui al numero 6) esclude dal computo delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri i casi di conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il successivo comma 2 definisce la decorrenza dell'applicazione delle novelle in esame.

Passa poi all'articolo 2-*bis*, lettera *a*), che modifica l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 20 del 2023 (cosiddetto "decreto Cutro"), estendendo al triennio 2026-2028 la procedura speciale per la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri ivi prevista, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3 del Testo unico sull'immigrazione. In particolare, fa presente che il comma 1 dell'articolo 1 del "decreto Cutro" dispone che per il triennio 2023-2025 sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo. Rileva invece che, secondo la procedura ordinaria, così come regolata dal Testo unico, gli ingressi nel territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo nell'ambito delle quote massime d'ingresso annuali sono stabiliti dagli appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro, adottati ogni anno sulla base di un Documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato predisposto ogni tre anni dal Presidente del Consiglio dei ministri ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica dopo l'approvazione da parte del Governo e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Alla lettera *b*), l'articolo 2-*bis* modifica, invece, il comma 4 dell'articolo 1 del "decreto Cutro", prevedendo che anche per il triennio 2026-2028, qualora se ne ravvisi l'opportunità, possono essere adottati ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base della procedura speciale di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Puntualizza altresì che l'articolo 5 modifica il Testo unico dell'immigrazione disciplinando il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - che sostituisce l'abrogato permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo -, di cui stabilisce anche i casi di revoca. Esso, inoltre, estende l'accesso al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale anche alle vittime del reato di acquisto e alienazione di schiavi.

Evidenzia inoltre che gli articoli 6 e 7 riconoscono ai lavoratori titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali, rilasciato al lavoratore straniero che contribuisce all'emersione dei casi di sfruttamento lavorativo, nonché ai suoi parenti e affini entro il secondo grado, la possibilità di essere ammessi a determinate misure di assistenza, finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo. La specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalità esecutive di tali misure avvengono attraverso programmi individuali di assistenza - elaborati sulla base delle "Linee Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura" - recanti progetti personalizzati di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l'iscrizione al SIISL dei soggetti aderenti a tale progetto. Vengono altresì previsti i casi in cui tali misure non possono essere disposte o debbano essere revocate successivamente alla loro concessione. Avviandosi alla conclusione, riferisce che l'articolo 8 prevede l'applicabilità delle misure di protezione e vigilanza, nonché delle misure in materia di protezione dei testimoni di giustizia, in presenza dei rispettivi presupposti, ai casi relativi al permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Poiché nessuno interviene in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) interviene in dichiarazione di voto contrario, a nome del Gruppo,

ritenendo che il decreto-legge non risolva alcuna delle questioni legate all'immigrazione, ma finisca invece per aumentare l'insicurezza e l'irregolarità. Stigmatizza peraltro che il provvedimento è l'ottavo decreto del Governo in materia, a cui si sommano ulteriori disposizioni contenute in altri veicoli normativi, a dimostrazione dell'ossessione che nutre la maggioranza e della retorica connessa al tema. Lamenta poi l'assenza di una strategia sulle modalità più corrette per affrontare l'ingresso di stranieri, nonché di un disegno organico. Ravvisa invece un susseguirsi di norme che spesso peggiorano il contesto, lucrando sulla paura delle persone e avendo come unico scopo la propaganda. Ciò a scapito dei soggetti più deboli e fragili.

Deplora altresì l'assenza di tempo per i dovuti approfondimenti anche per quanto concerne gli ambiti di interesse della Commissione, rilevando criticamente come il testo rappresenti un'ulteriore occasione mancata soggetta, ancora una volta, alla questione di fiducia.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, lamentando che il provvedimento incide pesantemente sul fenomeno dell'immigrazione, senza apportare semplificazioni e aumentando la burocrazia. Evidenzia peraltro che alcune disposizioni introdotte in prima lettura avrebbero meritato un esame di merito più approfondito. Conclude stigmatizzando la modalità con cui si procede, che mortifica l'azione del Parlamento.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 26 novembre.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 69 emendamenti al disegno di legge n. 972, adottato come testo base, pubblicati in allegato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) interviene per illustrare il complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, che riguardano anzitutto la distribuzione del cibo, in un contesto di prossimità territoriale, al fine di evitare gli sprechi da trasporto e di contenere le risorse. Occorre inoltre, a suo avviso, potenziare le campagne informative per promuovere la sostenibilità ambientale, con il coinvolgimento dei Dicasteri dell'agricoltura e della salute.

Sollecita altresì l'implementazione del sistema telematico, anche nell'ottica di disporre di un prospetto chiaro delle eccedenze alimentari, tenuto conto che tutto il settore può assorbire l'invenduto.

Si sofferma indi sull'esigenza di assicurare la sostenibilità delle produzioni alimentari e dell'allevamento, garantendo il benessere animale ed evitando eventuali abusi, tanto più che ciò è prescritto dalla Costituzione. In proposito, ritiene infatti che la sovrapproduzione di carni con metodi non leciti significhi produrre cibo in maniera non sostenibile, mentre l'educazione alimentare deve, a suo giudizio, anzitutto orientare alla sostenibilità e al benessere animale.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1035) ANCOROTTI e altri. - Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(993) Tilde MINASI. - Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 novembre.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 13 emendamenti al disegno di legge n. 1035, assunto quale testo base, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che, in relazione al disegno di legge recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023", che dovrebbe essere trasmesso a breve dalla Camera dei deputati, la Commissione potrebbe essere nuovamente convocata per avviarne l'esame.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) propone infine di posticipare alle ore 9,30 di domani, mercoledì 4 dicembre, la seduta antimeridiana già convocata alle ore 9.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [972](#)

Art. 1

1.1

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 dopo la parola: «consumatori» aggiungere le seguenti: «, gli operatori del settore agroalimentare, della grande distribuzione e del Terzo Settore.»;*

2) *al comma 1 sopprimere le parole: «promuovendo una cultura del cibo fondata sul rispetto dei principi di sostenibilità alimentare e di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, in linea con il Piano di azione europeo per l'economia circolare di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2030) definitivo, dell'11 marzo 2020, e con la strategia dell'Unione europea "Dal produttore al consumatore" di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2020) 381 definitivo, del 20 maggio 2020»;*

3) *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. La legge persegue inoltre le seguenti finalità:*

a) promuovere la sostenibilità ambientale e sociale del sistema alimentare, anche in termini di impatto emissivo e di sicurezza alimentare, in linea con la strategia dell'UE "Dal produttore al consumatore" di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2020) 381 definitivo, del 20 maggio 2020, e con la risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 sullo spreco alimentare (2018/C 307/03), favorendo un sistema equo, sano e rispettoso dell'ambiente, mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;

*b) contribuire al dimezzamento, entro il 2030, dello spreco alimentare globale *pro capite* a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e alla riduzione delle perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del post raccolto, come stabilito dal punto 3 dell'obiettivo 12 "Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo" dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 25 settembre 2015;*

c) garantire il diritto al cibo come diritto umano fondamentale, in linea con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con l'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, e con la risoluzione 2577 (2024) del Consiglio d'Europa, con lo scopo di promuovere l'accesso a un cibo di qualità, nutriente e culturalmente accettabile alle persone in situazioni di vulnerabilità.».

1.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sostenibilità alimentare» inserire le seguenti: «, di prossimità territoriale».

1.3

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di protezione» inserire le seguenti: «della salute.».

1.4

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema,», inserire le seguenti: «, nonché progetti educativi e attività di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado,».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sensibilizzare la popolazione e promuovere una cultura di consumo responsabile fra i giovani, è predisposto un programma di educazione alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado elaborato sulla base di linee guida definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste, e il Ministro della salute.».

1.5

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema,», inserire le seguenti: «, nonché progetti educativi e attività di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado,».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sensibilizzare la popolazione e promuovere una cultura di consumo responsabile fra i giovani, sono predisposti progetti e programmi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché attività di sensibilizzazione rivolte a bambini e ragazzi.».

1.0.1

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) contribuire alla sostenibilità ambientale della produzione alimentare, alla riduzione della sua impronta ambientale e alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, come stabilito dalla comunicazione della Commissione COM(2020) 381 definitivo, del 20 maggio 2020, recante una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, anche mediante azioni e politiche locali del cibo, volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo, al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti";

b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

"e-bis) contribuire al dimezzamento, entro il 2030, dello spreco alimentare globale pro capite a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e alla riduzione delle perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del post raccolto, come stabilito dal punto 3 dell'obiettivo 12 "Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo" dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 25 settembre 2015;

e-ter) contribuire all'adozione di misure e politiche locali del cibo idonee al raggiungimento dell'obiettivo europeo di riduzione dei rifiuti alimentari nell'Unione europea del 30 per cento entro il 2025 e del 50 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 2014, come stabilito dalla risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 per migliorare l'efficienza della catena alimentare sotto il profilo delle risorse naturali e per ridurre lo spreco alimentare e per migliorare la sicurezza alimentare;"».

Art. 2

2.1

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo le parole: «da adottare» inserire le seguenti: «, previo parere del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,».

2.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «operatori del settore della ristorazione» inserire le seguenti: «ivi compresi gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità,».

2.3

[De Carlo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «cibi e di bevande,» aggiungere le seguenti: «ivi compresi gli imprenditori agricoli nell'ambito dell'esercizio dell'attività di vendita diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,».

2.4

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 1, dopo le parole: «all'interno dei locali», inserire le seguenti: «, nonché all'interno delle mense,».

2.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, dopo le parole: «degli imballaggi», inserire le seguenti: «sostenibili, riutilizzabili o facilmente riciclabili».

2.6

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

Al comma 2, dopo le parole: «degli imballaggi», inserire le seguenti: «, riciclabili e/o riutilizzabili,».

2.7

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli imballaggi di cui al primo periodo devono intendersi prodotti in materiale imballaggi riutilizzabili, realizzati in materia riciclabile».

2.0.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure relative ai contenitori per l'asporto del cibo non consumato)

1. Al fine di incentivare l'utilizzo di contenitori a basso impatto ambientale, gli operatori del settore della ristorazione e gli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e bevande mettono a disposizione dei propri clienti, su richiesta, contenitori riciclabili e contenitori riutilizzabili per l'asporto degli alimenti non consumati nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

2. Nel caso di contenitori riutilizzabili, gli operatori di cui al comma 1 possono prevedere una cauzione, proporzionata al valore economico degli stessi e restituita al cliente alla riconsegna del contenitore.

3. Gli operatori di cui al comma 1 sono tenuti a esporre, in modo chiaro e ben visibile, un'informativa sulla disponibilità dei contenitori riciclabili e riutilizzabili per l'asporto dei cibi non consumati.».

Conseguentemente, all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 11,

comma 2, della legge 19 agosto 2016, n.166, sono incrementate di 2 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027; l'incremento è destinato a favorire l'utilizzo di imballaggi per l'asporto di cibo non consumato, in linea con gli obblighi previsti dall'articolo 2-bis, comma 1, della presente legge e a contribuire alla predisposizione di progetti educativi.».

b) al comma 2, sostituire le parole: «pari ad 1 milione di euro per l'anno 2024», con le seguenti: «pari a 2 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027», e sostituire le parole: «per l'anno 2024», con le seguenti: «per gli anni dal 2025 al 2027».

2.0.2

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Imballaggi per l'asporto del cibo non consumato e il conferimento delle eccedenze alimentari)

1. Per l'asporto di cibo non consumato e il conferimento delle eccedenze alimentari sono utilizzati imballaggi riutilizzabili, realizzati in materia riciclabile.».

Art. 3

3.1

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 2», inserire le seguenti: «che forniscono un servizio di cucina espressa».

3.2

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «al fine di rendere» con le seguenti: «rendono»;

b) sopprimere le seguenti parole: «, inseriscono nel menù l'opzione del consumo dei pasti in mezza porzione e le offerte dedicate ai bambini».

3.3

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

Al comma 1, dopo le parole: «che derivano da una corretta nutrizione e da un consumo equilibrato degli alimenti,», inserire le seguenti: «nonché dalla valorizzazione del legame tra prodotti e territorio,».

3.4

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli operatori del settore della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande sono tenuti a informare adeguatamente i consumatori sulla possibilità di richiedere l'asporto dei cibi non consumati, con modalità ben visibili all'interno del locale e sul menù.».

3.5

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli operatori del settore della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande sono tenuti a informare adeguatamente i consumatori sulla possibilità di richiedere l'asporto dei cibi non consumati, con modalità ben visibili all'interno del locale e sul menù, eventualmente anche consultabile da remoto.».

3.6

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, è elaborato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, uno specifico ed organico programma di educazione alimentare e anti-spreco nelle scuole, basato sulla dieta mediterranea e su uno stile di vita equilibrato, anche al fine di favorire la cultura di consumo responsabile.».

3.7

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con il Ministero della salute, il Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministero dell'istruzione e del merito, promuove campagne informative e di sensibilizzazione sullo spreco alimentare domestico e sull'importanza di una nutrizione sana ed equilibrata.».

3.0.1

[De Carlo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per la promozione di azioni volte a ridurre lo spreco di cibo)

1. All'articolo 1, comma 434, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: "alimentare" sono inserite le seguenti: "e per il sostegno a progetti di riduzione dello spreco di cibo realizzati dai comuni";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Fondo è altresì destinato a finanziare progetti di riduzione dello spreco di cibo realizzati dai comuni, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore o con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, attraverso la promozione di azioni di sensibilizzazione, formazione e diffusione delle migliori pratiche, in particolare della pratica dell'asporto, con il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, degli operatori della ristorazione e degli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e bevande. Per le finalità di cui al terzo periodo il Fondo è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025".

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative dell'articolo 1, comma 434, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Conseguentemente, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 maggio 2023, n. 78, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del presente comma.».

3.0.2

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Credito di imposta sull'IRAP per gli operatori del settore alimentar e che effettuano donazioni)

1. Gli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 agosto 2016, n. 166, che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166, beneficiano di un credito di imposta sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato.

2. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori del settore alimentare di cui al comma 1 e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità

alimentare e delle foreste, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate e le minori spese di cui al comma 4.

4. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

3.0.3

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Credito di imposta sull' IRES per gli operatori del settore alimentar e che effettuano donazioni)

1. Gli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 19 agosto 2016, n. 166, che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 19 agosto 2016, n. 166, beneficiano di un credito di imposta sull'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato.

2. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori del settore alimentare di cui al comma 1 e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate e le minori spese di cui al comma 4.

4. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

3.0.4

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Credito di imposta IRES per gli operatori alimentari che effettuano donazioni)

1. Gli operatori alimentari, agroalimentari o zootecnici, titolari di attività commerciali, industriali, professionali e produttive, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 19 agosto 2016, n.166, beneficiano di un credito di imposta sull'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato.

2. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori alimentari di cui al comma 1 e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nei limiti di 200 milioni di euro si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n.221, e con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.0.5

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al fine di favorire la varietà della dieta e il consumo di prodotti differenziati, anche all'interno dei pacchi alimentare destinati alle persone indigenti, è incentivata la cessione, da parte degli operatori del settore alimentare, di cibi freschi deteriorabili e prodotti ortofrutticoli non confezionati o imballati. Agli operatori è concesso un credito di imposta sull'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 50 per cento del valore contabile del cibo donato.

2-ter. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori del settore alimentare di cui al comma 2-bis e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate e le minori spese di cui al comma 2-quinquies.

2-quinquies. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta

all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."».

3.0.6

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al fine di favorire la varietà della dieta e il consumo di prodotti differenziati, anche all'interno dei pacchi alimentare destinati alle persone indigenti, è incentivata la cessione, da parte degli operatori del settore alimentare, di cibi freschi deteriorabili e prodotti ortofrutticoli non confezionati o imballati. Agli operatori è concesso un credito di imposta sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino al 50 per cento del valore contabile del cibo donato.

2-ter. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori del settore alimentare di cui al comma 2-bis e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate e le minori spese di cui al comma 2-quinquies.

2-quinquies. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."».

3.0.7

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

1. Al fine di promuovere comportamenti tesi allo sviluppo della sostenibilità alimentare nella filiera distributiva e commerciale, alla conservazione, rielaborazione e valorizzazione dei beni alimentari invenduti nonché alla diffusione della pratica dell'asporto del cibo non consumato nel settore della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti lo spreco alimentare.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.8

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sistema telematico per la gestione delle eccedenze alimentari)

1. Al fine di garantire la tracciatura e il monitoraggio delle eccedenze alimentari, dei processi di conferimento senza scopo di lucro nonché di riduzione degli sprechi, mediante la sistematizzazione e la formalizzazione del flusso dei dati, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il sistema telematico per la gestione delle eccedenze alimentari.

2. Il sistema di cui al comma 1 assicura la raccolta e la gestione condivisa delle risorse informative sulla presenza dei prodotti prossimi a raggiungere il termine minimo di conservabilità riportato in etichetta, in modo che possano essere identificati ed utilizzati nei successivi passaggi di impiego, nonché sull'ammontare quantitativo degli alimenti non consumati, mediante l'adesione volontaria degli operatori dei settori della produzione e distribuzione alimentare, della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande. Il sistema è consultabile pubblicamente in una apposita sezione del portale *web* istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La consultazione è altresì assicurata mediante un'applicazione da scaricare nei dispositivi mobili.

3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del sistema di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.9

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166, al comma 2, dopo le parole: "prioritariamente a favore di persone indigenti" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", con particolare riguardo ai cibi freschi deteriorabili e ai prodotti ortofrutticoli non confezionati o imballati, anche al fine di favorire la varietà della dieta e il consumo di prodotti differenziati".».

3.0.10

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 16 agosto 2016, n. 166)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis.

(Cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale su richiesta dei soggetti donatori)

1. I soggetti donatori che ne facciano richiesta, salvo motivato impedimento, ricevono gratuitamente le eccedenze alimentari da parte degli operatori del settore alimentare con domanda contenente i seguenti requisiti:

- a) indicazione specifica dei prodotti dei quali si chiede la cessione;
- b) autocertificazione sul rispetto della normativa vigente in materia di conservazione e distribuzione degli alimenti.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla rubrica dopo la parola "gratuita" è inserita la seguente: "volontaria".».

3.0.11

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 16 agosto 2016, n. 166)

All'articolo 8 della legge 19 agosto 2016, n. 166, alla lettera a), dopo il numero 6, aggiungere i seguenti:

- "6.1) monitoraggio dell'applicazione della presente legge e raccolta di dati relativi alle dinamiche di spreco e perdita lungo la filiera agroalimentare e della distribuzione;
- 6.2) monitoraggio e misurazione dell'efficacia delle iniziative fiscali e dell'utilizzo dei fondi destinati alla lotta agli sprechi alimentari;
- 6.3) supporto e analisi per l'elaborazione di interventi mirati e strategici finalizzati al contrasto allo spreco alimentare;
- 6.4) elaborazione di interventi e provvedimenti legislativi e fiscali finalizzati alla lotta allo spreco alimentare;
- 6.5) promozione di azioni di sensibilizzazione e informazione dei cittadini e degli operatori in relazione allo spreco alimentare".».

3.0.12

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 9 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, gli operatori della ristorazione si dotano di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ai clienti che ne facciano richiesta, l'asporto dei cibi o delle bevande non consumate sul posto. Ai clienti e', in ogni caso, sempre consentito utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. Gli operatori della ristorazione sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione.";

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Agli operatori della ristorazione che violino l'obbligo di cui al comma 4 e che non vi adempiano entro dieci giorni dalla contestazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 200 euro. Per l'accertamento della violazione e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689".».

3.0.13

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 9 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Ai soggetti donatari è, in ogni caso, sempre consentito utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. Gli operatori della grande distribuzione sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione".»

3.0.14

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Modifiche all'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come finanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato nella misura di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024";

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo nazionale per progetti innovativi integrati con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, destinato al finanziamento di progetti e/o attività innovativi integrati o di rete, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della *shelf life* dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati ai seguenti obiettivi:

- a) limitazione degli sprechi;
- b) impiego delle eccedenze;
- c) riduzione delle emissioni inquinanti dovute alle attività di logistica e trasporti;
- d) riduzione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti;
- e) pratiche di recupero per uso umano e/o di economia circolare compreso l'utilizzo di tecnologie e sistemi di monitoraggio innovativi delle eccedenze all'interno della filiera agroalimentare;
- f) promozione della produzione e/o utilizzo di imballaggi sostenibili, riutilizzabili o facilmente riciclabili;
- g) finanziamento di progetti di servizio civile nazionale.

2-*bis*. Le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 2 sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

3.0.15

[Franceschelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Modifiche all' articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come finanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato nella misura di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.";

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo nazionale per progetti innovativi integrati con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, destinato al finanziamento di progetti e/o attività innovativi integrati o di rete, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della *shelf life* dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati ai seguenti obiettivi:

- a) limitazione degli sprechi;
- b) impiego delle eccedenze;
- c) riduzione delle emissioni inquinanti dovute alle attività di logistica e trasporti;
- d) riduzione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti;
- e) pratiche di recupero per uso umano e/o di economia circolare compreso l'utilizzo di tecnologie e sistemi di monitoraggio innovativi delle eccedenze all'interno della filiera agroalimentare;
- f) promozione della produzione e/o utilizzo di imballaggi sostenibili, riutilizzabili o facilmente riciclabili;
- g) finanziamento di progetti di servizio civile nazionale.

2-bis. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

3.0.16

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Finanziamento del fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti)

1. All'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come finanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato nella misura di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n.221.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.0.17

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa comunale sui rifiuti)

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune applica un coefficiente di riduzione pari almeno al 15 per cento della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede ai sensi del comma 3.

3. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

3.0.18

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 per la riduzione della tassa sui rifiuti)

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n.147, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Alle utenze non domestiche relative ad operatori alimentari, agroalimentari o zootecnici, alle attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune applica un coefficiente di riduzione pari almeno al 15 per cento della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 nei limiti di 200 milioni di euro si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n.221, e con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.0.19

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune applica un coefficiente di riduzione pari

almeno al 10 per cento della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione."»

3.0.20

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Tassa sui rifiuti puntuale)

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'ultimo periodo aggiungere il seguente: "Alle utenze domestiche e non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che applicano la tassa sui rifiuti puntuale (TARIP), il comune può applicare un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti effettivamente prodotti e conferiti. L'importo della riduzione è determinato in base al sistema di misurazione del volume o peso dei rifiuti, come previsto dal regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti puntuale (TARIP) deliberato dal comune".

2. Il nuovo sistema di tassazione TARIP, si applica a partire dall'anno di imposta 2025 e produce effetto a partire dal 1° gennaio 2025.

3. Il comune, qualora adotti la nuova TARIP, provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale del regolamento che disciplina il sistema, rendendo note le modalità di applicazione e i criteri di riduzione per ogni categoria di utenza, al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese.».

3.0.21

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Progetti scolastici sulle eccellenze territoriali e agroalimentari)

1. Al fine di attivare iniziative e progetti scolastici aventi ad oggetto, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, la tematica delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 20 agosto 2019, n. 92, è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.22

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Progetti scolastici sull'educazione alimentare)

1. Al fine di attivare iniziative e progetti scolastici aventi ad oggetto, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, la tematica dell'educazione alimentare, è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previo parere della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.23

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Ai fini del comma 1, gli operatori del settore alimentare della grande distribuzione organizzata, i cui locali di vendita registrano una metratura uguale o superiore ai 400 metri quadri, possono stipulare una convenzione, redatta su un modello definito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con almeno due soggetti donatori definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), di cui un soggetto con finalità di destinazione di eccedenze alimentari ricevute a favore di persone indigenti e un soggetto con finalità di destinazione di eccedenze alimentari ricevute per il sostegno vitale di animali. Al fine di garantire una maggiore trasparenza ed efficacia delle azioni di cui al primo periodo il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste istituisce una Piattaforma unica nazionale digitale che promuova l'interazione e volta alla semplificazione delle procedure burocratiche tra soggetti donatori, operatori della grande distribuzione organizzata e operatori del settore alimentare. Agli oneri derivanti dal presente comma quantificati in 100.000 euro si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n.221, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".».

3.0.24

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Piattaforma unica nazionale digitale per la semplificazione delle procedure burocratiche)

1. All'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di garantire una maggiore trasparenza ed efficacia delle azioni di cui al presente articolo il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste istituisce una Piattaforma unica nazionale digitale che promuova l'interazione e volta alla semplificazione delle procedure burocratiche tra soggetti donatori, operatori della grande distribuzione organizzata e operatori del settore alimentare. Agli oneri derivanti dal presente comma quantificati in 100.000 euro si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n.221, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".».

3.0.25

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Obbligo di fornire contenitori per l'asporto del cibo non consumato)

1. Gli operatori del settore della ristorazione e gli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e bevande mettono a disposizione dei propri clienti, su richiesta, contenitori riutilizzabili o riciclabili per l'asporto degli alimenti non consumati, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

2. Al fine di incentivare l'utilizzo di contenitori a basso impatto ambientale, gli operatori possono prevedere una cauzione sui contenitori riutilizzabili, proporzionata al valore economico degli stessi e restituita al cliente alla riconsegna del contenitore.

3. Gli operatori di cui al comma 1 sono tenuti a esporre, in modo chiaro e ben visibile, un'informativa sulla disponibilità dei contenitori per l'asporto dei cibi non consumati.

4. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3-bis, comma 1 entro dieci giorni dalla contestazione, si applica nei confronti del soggetto obbligato una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra 50 e 200 euro. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.»

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2», con le seguenti: «in linea con gli obblighi previsti dall'articolo 3-bis, comma 1, della presente legge».

Art. 4

4.1

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Modifiche all'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come finanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato nella misura di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025";

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo nazionale per progetti innovativi integrati con una dotazione finanziaria di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, destinato al finanziamento di *start-up* specializzate in soluzioni contro lo spreco alimentare, progetti innovativi integrati o di rete, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della *shelf life* dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi, all'impiego delle eccedenze e alla riduzione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, alla promozione della produzione di imballaggi sostenibili, riutilizzabili o facilmente riciclabili, al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale, alla promozione di progetti di ricerca che sviluppino tecnologie dell'*internet* delle Cose (IOT) nonché previsioni meteorologiche, monitoraggio del suolo e gestione agricola e zootecnica. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2030 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

4.2

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Rifinanziamento del fondo nazionale per progetti innovativi integrati o di rete, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166 è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n.166, sono incrementate di 3 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027; l'incremento è destinato a favorire l'utilizzo di imballaggi, riciclabili e/o riutilizzabili, per l'asporto di cibo non consumato di cui all'articolo 2, a contribuire alla predisposizione di progetti educativi per la promozione di una cultura del consumo responsabile e a incentivare pratiche sostenibili lungo tutta la filiera alimentare.».

Conseguentemente, al comma 2:

a) *sostituire le parole:* «pari ad 1 milione di euro per l'anno 2024», *con le seguenti:* «pari a 3 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027»;

b) *sostituire le parole:* «per l'anno 2024», *con le seguenti:* «per gli anni dal 2025 al 2027».

4.4

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n.166, sono incrementate di 2 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027; l'incremento è destinato a favorire l'utilizzo di imballaggi, riciclabili e/o riutilizzabili, per l'asporto di cibo non consumato di cui all'articolo 2 e a contribuire alla predisposizione di progetti educativi per la promozione di una cultura del consumo responsabile.».

Conseguentemente, al comma 2:

a) *sostituire le parole:* «pari ad 1 milione di euro per l'anno 2024», *con le seguenti:* «pari a 2 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027»;

b) *sostituire le parole:* «per l'anno 2024», *con le seguenti:* «per gli anni dal 2025 al 2027».

4.5

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «1 milione di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «4 milioni di euro per l'anno 2025».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «1 milione» *con le seguenti:* «4 milioni».

4.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di imballaggi», *inserire le seguenti:* «sostenibili, riutilizzabili o facilmente riciclabili».

4.7

Bizzotto, Cantalamessa

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016 n. 166, sono destinati ulteriori 500.000 euro per l'anno 2025, per la sottoscrizione da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di una convenzione con le università italiane per la realizzazione di ricerche di mercato per l'elaborazione di statistiche sulle scelte di acquisto dei consumatori, finalizzate ad una strategia che, partendo dal fabbisogno dei consumatori, individui nuovi parametri per il confezionamento e la commercializzazione dei prodotti, ai fini della riduzione dello spreco alimentare.

1-ter. Al termine delle attività di cui al comma 1, che si concludono entro il 30 giugno 2025, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un tavolo composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dell'economia delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle università italiane e da rappresentanti delle associazioni della distribuzione organizzata che, acquisiti i risultati delle ricerche, elabora le linee guida per l'adozione da parte della grande distribuzione di un codice etico per l'attuazione di buone pratiche di mitigazione dello spreco alimentare.»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «pari ad 1 milione di euro per l'anno 2024», con le seguenti: «pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025».

4.8

Aurora Florida, Unterberger, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Spagnolli, Patton

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, di consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è destinato ai comuni i quali, in proprio e in forma associata fra loro, organizzano e attuano entro il 31 dicembre 2026 una o più reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, acquistando eventualmente adeguate attrezzature in linea con il decreto ministeriale 23 giugno 2022 e impianti di compostaggio, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche quali ad esempio periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.

2-quater. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro novembre giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse di cui al comma 2-bis e di ripartizione delle medesime.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2-bis a 2-quater, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.».

4.0.1

[De Carlo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Credito di imposta per gli operatori alimentari che effettuano donazioni)

1. Gli operatori alimentari, titolari di attività commerciali, industriali, professionali e produttive, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166, beneficiano di un credito di imposta sull'imposta sul reddito delle società, IRES, fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato.

2. L'alea percentuale relativa al valore nominale del cibo donato da applicare agli operatori alimentari di cui al comma 1 e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

4.0.2

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Credito di imposta sull'IRES per gli operatori alimentari che effettuano donazioni)

1. Gli operatori alimentari, titolari di attività commerciali, industriali, professionali e produttive, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166, beneficiano di un credito di imposta sull'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato.

2. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori alimentari di cui al comma 1 e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

4.0.3

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Credito di imposta sull'IRES per gli operatori alimentari che effettuano donazioni)

1. Gli operatori alimentari, titolari di attività commerciali, industriali, professionali e produttive, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166, beneficiano di un credito di imposta sull'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato.

2. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori alimentari di cui al comma 1 e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

4.0.4

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Credito di imposta per il settore agroalimentare)

1. Per l'anno 2025, agli operatori del settore agroalimentare, ai titolari di società di persone o di capitali che svolgono attività agricole, commerciali, industriali, professionali e produttive, nonché agli imprenditori agricoli individuali, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 19 agosto 2016, n. 166, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40 per cento delle spese documentate relative al cibo donato fino al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per gli allevamenti sostenibili)

1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, specificatamente per l'aspetto del benessere animale e che, nel contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del *made in Italy*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per gli allevamenti sostenibili", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è

concesso, per l'anno 2025, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.7

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo "shelf life")

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, al fine di sostenere le micro, piccole e medie imprese, anche in forma associata, nonché le cooperative sociali del settore agroalimentare che attuano processi di produzione e trasformazione aventi ad oggetto il prolungamento della durata dei beni alimentari mediante l'utilizzo di tecnologie sostenibili e sicure volte a preservare la qualità delle materie prime, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono riconosciute per un importo da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.8

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Finanziamento degli interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari)

1. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato anche alla promozione di interventi per la formazione degli esperti del Terzo Settore e la realizzazione di percorsi di adattamento rivolti agli operatori del settore alimentare con l'obiettivo di guidarli verso una concreta adesione alle disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sensibilizzandoli ed educandoli alla lotta contro lo spreco alimentare.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni

2025 e 2026.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

4.0.9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per il contrasto agli sprechi alimentari nei comuni)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, per la valorizzazione del ruolo dei Comuni in materia di educazione all'eliminazione degli sprechi alimentari, di seguito denominato fondo.

2. Le risorse del fondo sono distribuite a favore dei Comuni che, in accordo con la finalità di cui al comma 1, promuovono accordi con la grande distribuzione e le associazioni del terzo settore per la destinazione di beni alimentari a fini di solidarietà sociale.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.10

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Incentivi per la riduzione dello spreco alimentare)

1. Al fine di contribuire alla lotta contro lo spreco alimentare di cui alla presente legge, all'articolo 56 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. È escluso dall'applicazione delle disposizioni del presente Codice dei contratti e dall'obbligo di richiesta del codice identificativo di gara (CIG), anche in deroga alle norme di cui al presente decreto legislativo e di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari, provenienti dallo stesso territorio provinciale in cui l'acquirente ha sede legale, da imprese agricole singole o associate situate in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448."».

4.0.11

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Incentivi per la riduzione dello spreco alimentare)

1. Al fine di contribuire alla lotta contro lo spreco alimentare di cui alla presente legge, all'articolo 56 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. È escluso dall'applicazione delle disposizioni del presente Codice dei contratti e dall'obbligo di richiesta del codice identificativo di gara (CIG), anche in deroga alle norme di cui al presente decreto legislativo e di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari provenienti dallo stesso territorio provinciale in cui l'acquirente ha sede legale."».

4.0.12

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo acquisto beni strumentali Enti del terzo settore)

1. Allo scopo di valorizzare e sostenere l'operatività degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nello svolgimento di attività di interesse generale, è istituito un fondo denominato "Fondo per l'acquisto di beni mobili strumentali", con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.13

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per la promozione di moderni sistemi di etichettatura di prodotti deperibili)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2025, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di beni alimentari che investono in moderni sistemi di etichettatura degli alimenti rapidamente deperibili, tesi a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore circa lo stato di conservazione del prodotto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.14

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2025, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (*QR code*) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine *web* istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1035

Art. 1

1.1

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Elenco nazionale pubblico telematico degli acconciatori)

1. Al fine di promuovere la trasparenza e la pubblicità delle informazioni a beneficio del consumatore relative allo svolgimento dell'esercizio dell'attività professionale di acconciatore e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco nazionale pubblico telematico degli acconciatori, di seguito denominato elenco nazionale. Nel decreto di cui al precedente periodo è individuato altresì il nucleo operativo in seno al Ministero delle imprese e del *made in Italy* responsabile della tenuta dell'elenco.

2. All'elenco nazionale possono iscriversi, a domanda e senza alcun vincolo, i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174.

3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti nonché, per ciascun iscritto, il numero di iscrizione, la data di abilitazione di cui al comma 2, il possesso di eventuali attestati e diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali autorizzati o riconosciuti dagli organi

pubblici competenti con la relativa data di conseguimento.

4. L'elenco nazionale è reso pubblico nel sito *internet* istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* ed è consultabile dagli utenti interessati.

5. L'iscrizione all'elenco nazionale non comporta il pagamento di un corrispettivo di natura economica e non costituisce condizione per lo svolgimento dell'attività professionale di acconciatore come definita ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174.

6. Gli iscritti all'elenco nazionale sono tenuti a comunicare eventuali aggiornamenti relativi ai requisiti e ai dati di cui al comma 3 nonché ogni ulteriore variazione informativa funzionale all'iscrizione all'elenco nazionale.

7. La cancellazione dall'elenco nazionale degli iscritti ha luogo in caso di:

- a) cessazione dell'attività di acconciatore;
- b) perdita del requisito richiesto per l'iscrizione di cui al comma 2;
- c) accertamento da parte delle autorità competenti di una grave negligenza ovvero di un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- d) false dichiarazioni rese in sede di iscrizione;
- e) mancata comunicazione tempestiva delle variazioni dei propri dati ovvero dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l'iscrizione all'elenco nazionale;
- f) domanda di cancellazione dall'elenco del soggetto interessato.

8. La cancellazione dall'elenco nazionale, nei casi di cui al comma 7, lettere da a) a e), avviene d'ufficio, previa verifica, su iniziativa del nucleo operativo di cui al comma 1.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

1.3

[Ancorotti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174)

1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 174, all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza a condizione che questi ultimi siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative. Le imprese abilitate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività occasionalmente anche:

1. presso il domicilio del cliente, in caso di malattia o di altro impedimento fisico o in occasione di cerimonie;

2. nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni,

3. in strutture turistico-ricettive o in strutture che ospitano attività sportive, manifestazioni legate alla moda, allo spettacolo o di particolari eventi fieristici o promozionali, in osservanza di specifici regolamenti regionali e locali in materia di igiene e sicurezza ove previsti";

b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-bis. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta altresì mediante un affitto di poltrona. Nel contratto di affitto di poltrona il titolare di un salone di acconciatura si impegna a concedere in uso, dietro pagamento di un corrispettivo, un'area del proprio locale, una poltrona, ad un'altra impresa sprovvista di locali, subordinatamente al possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. È consentito l'affitto di poltrona nel rispetto dei seguenti limiti: una poltrona per le imprese che

hanno fino a due addetti; due poltrone per le imprese che hanno da 3 a 6 addetti; tre poltrone per le imprese che hanno almeno 7 addetti. Non è consentito l'affitto di poltrona a chi ha lavorato all'interno dello stesso salone negli ultimi 5 anni, per almeno 2 anni consecutivi in qualità di dipendente, ad esclusione degli apprendisti, nonché ai titolari di attività che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi dodici mesi, salvo nel caso in cui il licenziamento sia avvenuto per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o nel caso di recesso da contratto di apprendistato. Il titolare dell'attività di acconciatura può concedere l'utilizzo di spazi all'interno dei propri locali, mediante le forme contrattuali consentite dalla legge, ad acconciatori ed estetisti. Nelle Regioni nelle quali sono previsti percorsi formativi per tatuatori, onicotecnici, *make-up artist* e altre attività afferenti all'area del benessere, è consentito l'affitto di poltrona a condizione che questi risultino in possesso dei requisiti professionali previsti."».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche alla legge 17 agosto 2005, n.174 in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo».

1.4

[Malpezzi, Franceschelli](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

(Istituzione degli Elenchi degli acconciatori professionisti)

1. Al fine di dare pieno riconoscimento all'attività professionale degli acconciatori come fornitori di servizi per la cura della persona, sono istituiti appositi elenchi degli acconciatori professionisti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominati "elenchi".

2. L'iscrizione agli elenchi avviene d'ufficio e senza oneri per i soggetti che sono in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, della legge 17 agosto 2005, n. 174.».

Art. 2

2.1

[Sabrina Licheri, Naturale](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Malpezzi, Franceschelli](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Ancorotti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge 17 agosto 2005, n. 174)

1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, al comma 5-*bis* dopo le parole: "certificata di inizio attività" sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'impresa può indicare quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore in possesso della qualifica professionale con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.";

b) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Le regioni, previa

determinazione di criteri generali in sede di Conferenza unificata, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, predispongono altresì i programmi per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale e definiscono i requisiti professionali omogenei per i docenti dei corsi di formazione per l'abilitazione e l'aggiornamento professionale."».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Conferenza unificata».

2.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.5

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.7

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.8

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

Art. 3

3.0.1

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 177 (ant.) del 18/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2024

177ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto e per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore [9,05](#).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo 3-01518 e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento del suddetto atto di sindacato ispettivo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda inoltre che degli atti di sindacato ispettivo sarà redatto il resoconto stenografico.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione 3-01411 del senatore Nicita, ricordando che il Governo è consapevole della rilevanza strategica del Polo industriale di Priolo Gargallo, così come della necessità di garantire la continuità produttiva degli impianti dell'indotto e di tutelare i lavoratori coinvolti. Dopo aver rammentato che lo stabilimento ISAB è stato dichiarato di interesse strategico nazionale con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, precisa che tale dichiarazione, unita all'utilizzo della cosiddetta normativa "golden power", ha permesso di accompagnare la cessione dell'impianto garantendo che il passaggio di proprietà rispondesse a requisiti volti a tutelare la piena operatività del sito, la continuità delle forniture e i livelli occupazionali.

Inoltre, proprio in considerazione del rilievo del Polo siracusano, il ministro Urso ha tenuto un'apposita informativa in Consiglio dei ministri e ha evidenziato che le determinazioni del tribunale del riesame di Roma sull'ordinanza del tribunale di Siracusa in merito alle attività del depuratore IAS S.p.A. hanno condotto a un sostanziale blocco delle attività, con conseguenze sull'indotto e sull'intera area industriale di Priolo.

Riferisce quindi che il 21 novembre scorso è stato convocato un tavolo dedicato al futuro del polo stesso, alla presenza delle principali aziende interessate - ISAB, Versalis, Sonatrach e Sasol - nonché

della Regione Siciliana, al fine di individuare soluzioni condivise per superare la crisi derivante dalla sospensione delle attività del depuratore IAS S.p.A. Al riguardo, informa che è stata costituita una *task force* tecnica che raccoglierà e analizzerà gli aggiornamenti sulle emissioni del depuratore e fornirà possibili elementi utili anche ad un nuovo pronunciamento giudiziale.

Rivendica perciò l'impegno concreto e immediato del Governo, in quanto il tavolo - come sottolineato anche dai sindacati - è un ulteriore passo per risolvere la vertenza e rispondere alle legittime preoccupazioni dei lavoratori e delle comunità locali. In tale direzione, infatti, all'incontro del tavolo del 13 dicembre scorso, ENI Versalis ha illustrato un programma di investimenti per la riconversione del sito di Priolo con una dotazione di 800 milioni di euro per un impianto che si dovrebbe concludere entro il 2028. Si tratta di un progetto che prevede la realizzazione di una bioraffineria all'avanguardia, per la quale è stato già predisposto lo studio di prefattibilità. ENI ha garantito il mantenimento del livello occupazionale degli impianti e dell'indotto e ha illustrato anche la propria strategia, che si basa su tre pilastri: la ristrutturazione della chimica di base, lo sviluppo di nuove piattaforme tecnologiche e la creazione di sinergie con altre iniziative della stessa ENI.

Con riferimento alle altre richieste dell'interrogante, sentito anche il Ministero dell'ambiente, fa presente che il termine di durata massima dell'operatività degli impianti, non superiore a trentasei mesi, è stato già previsto dal decreto interministeriale del 12 settembre 2023. Inoltre, ricorda che la pronuncia della Corte costituzionale è additiva e non necessita di essere recepita con una specifica modifica normativa.

Sulla modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2023, invece, rappresenta che attualmente non sussistono le condizioni, anche perché le vicende giudiziarie in corso e le scelte dei vari operatori rendono incerto l'assetto.

Quanto alla richiesta di modificare il decreto interministeriale del 12 settembre 2023, rammenta che i provvedimenti attuativi adottati dal Governo - ivi compreso il riesame delle autorizzazioni di tutti i grandi utenti industriali che recapitavano direttamente o indirettamente reflui a IAS - superano le problematiche prospettate anche perché già vengono fissati tempi certi (non superiori a trentasei mesi) per far cessare a spese dei singoli gestori il conferimento di reflui industriali a IAS.

Infine, relativamente alle questioni inerenti alla struttura di *governance* di IAS S.p.A., il Dicastero dell'ambiente ha riferito che la decisione del gestore IAS di non attuare gli interventi indicati nell'autorizzazione regionale ha spinto l'adozione di nuove iniziative per disporre che tali reflui siano trattati nelle modalità e nei tempi tecnici necessari. In ogni caso, vorrei ricordare che occorre attendere l'esito delle vicende giudiziarie in essere prima di entrare nel merito delle questioni inerenti alla struttura di *governance* di IAS S.p.A. e delle relative competenze.

Tiene infine a sottolineare che il Governo ha messo in campo ogni sforzo per salvaguardare il distretto chimico di Priolo, l'attività industriale del Polo siracusano e i lavoratori coinvolti e continuerà ad agire in tal senso.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) ringrazia per la risposta, sottolineando che l'interrogazione aveva una finalità propositiva, in quanto suggeriva alcune soluzioni anche attraverso modifiche normative. Si dichiara tuttavia non soddisfatto delle informazioni rese, anzitutto per la questione dei reflui, la cui internazionalizzazione finisce per modificare le potenzialità del sito industriale determinando anche un incremento dei costi di controllo. Ciò rischia, a suo avviso, di intervenire sul polo industriale in maniera non reversibile.

Pur riconoscendo il carattere additivo della pronuncia della Corte costituzionale, tiene a precisare che il termine dei trentasei mesi per le misure prescrittive dovrebbe includere anche un congruo tempo per le consultazioni. Manifesta pertanto preoccupazione, in quanto i ritardi potrebbero essere suscettibili di determinare conseguenze non recuperabili.

Nel reputare apprezzabile l'intervento del Governo, chiede che nei tavoli tecnici siano invitati anche i parlamentari rappresentanti del territorio su cui insiste la crisi industriale.

In merito alle informazioni rese su ENI, sottolinea che le scelte in questo settore impattano anche sulla strategia delle altre imprese, tra cui ISAB. Si rammarica pertanto che, ancora una volta, vi sia un'occasione mancata per la transizione energetica, evidenziando il paradosso di quei settori più

difficili da riconvertire ma bisognosi di tale intervento.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO risponde congiuntamente alle interrogazioni 3-01515 della senatrice Fregolent e 3-01518 del senatore Bergesio, ricordando che la multinazionale britannica Diageo, *leader* nel settore delle bevande alcoliche, opera in Italia attraverso due società: Diageo Italia S.p.A., con sede a Torino, che è responsabile della commercializzazione e della distribuzione dei *brand* in portafoglio, e Diageo *Operations Italy*, con sede a Santa Vittoria d'Alba, (Cuneo), che costituisce uno tra i più importanti centri di produzione di bevande alcoliche a livello europeo. Riferisce indi che, il 26 novembre 2024, la Società Diageo *Operation Italy*, per il tramite di Confindustria Cuneo, ha comunicato alle parti sociali e istituzionali l'intenzione di chiudere il sito produttivo di Santa Vittoria d'Alba. Lo stabilimento piemontese è principalmente dedicato all'imbottigliamento, con un'area dedicata alla produzione di bevande alcoliche e ai relativi servizi, e un'altra area dedicata allo sviluppo di nuovi prodotti. Il sito è stato per anni un centro di riferimento per il settore viticolo, il cui comparto è stato ceduto nel 2017, con ricadute occupazionali per circa 60 dipendenti operanti a Santa Vittoria D'Alba.

Rammenta poi che negli anni a seguire si sono succedute varie revisioni interne di reparti, con parziali riorganizzazioni, soprattutto nell'ambito non produttivo, e che si è ridotta la produzione nel sito, a seguito di cessioni, avvenute a livello di Gruppo, di prodotti imbottigliati nello stabilimento.

Dopo aver fornito dati sui dipendenti della Società, precisa che essa è tenuta, entro sessanta giorni dall'avvio della procedura, alla presentazione di un piano finalizzato alla mitigazione delle ricadute economiche e occupazionali derivanti dall'intenzione di chiudere il sito piemontese. La prassi procedurale prevede che, a seguito della presentazione del piano, venga poi convocato un tavolo presso il Ministero del lavoro, al quale parteciperà anche il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Rende quindi noto che il confronto tra le parti rispetto a tale piano avverrà in un tempo massimo di centoventi giorni. Gli uffici competenti del Ministero, non appena avuta notizia degli intendimenti aziendali, hanno iniziato a monitorare l'evoluzione della situazione in stretto raccordo con la Regione Piemonte e con il Ministero del lavoro.

Assicura l'impegno affinché si individui e si condivida con le parti sociali ogni possibile soluzione in grado di garantire la continuità produttiva del sito e la salvaguardia occupazionale. Il Dicastero valuterà l'attivazione di ogni strumento economico e finanziario disponibile necessario ai fini del raggiungimento dell'obiettivo sopra esposto.

Ribadisce, infine, che le procedure descritte avvengono assai di frequente e che vi sono precise tempistiche prima delle quali non è possibile convocare il citato tavolo. Assicura tuttavia che il confronto è già stato avviato con la Regione e che il Dicastero monitorerà l'evoluzione della vicenda e le eventuali ipotesi di reindustrializzazione.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*), dopo aver ringraziato la Presidenza per la celere calendarizzazione, puntualizza che a destare particolare preoccupazione sono le affermazioni della multinazionale, evidentemente meno interessata al valore storico dell'impresa. La disaffezione nei confronti del sito sarebbe infatti motivata anzitutto dalla difficoltà di Santa Vittoria d'Alba di essere collegata e poi dai futuri dazi commerciali americani. Manifesta dubbi sulla fondatezza di tali argomentazioni, la prima delle quali era peraltro nota già all'atto dell'acquisto.

Nella consapevolezza che il consumo di alcol, anche a livello mondiale, si è ridotto, evidenzia la forte preoccupazione dei lavoratori che invece ritenevano di essere salvaguardati proprio da una multinazionale esportatrice in tutto il mondo.

Nel prendere atto delle tempistiche descritte dal Sottosegretario, si augura che il tavolo possa essere convocato presto, anche perché una eventuale riconversione del sito deve essere attuata celermente. Ci si sarebbe comunque aspettati che il comparto alimentare, per il territorio piemontese, avesse rappresentato un'ancora di tranquillità, smentita dalla vicenda descritta. Si dichiara infine parzialmente soddisfatta.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene che la situazione della Diageo porti alla luce un tema generale di carattere europeo, relativo anche alla possibilità di prevenire le crisi industriali. Nel richiamare il confronto avviato da Confindustria Cuneo, nel quale si è discusso di lavoro,

riqualificazione, prospettive di cessione di rami di azienda, riconversione industriale e ricollocamento del personale, giudica importante il lavoro svolto dal Ministero.

Riporta, indi, i dati di fatturato e di utili registrati nel 2024 dall'azienda, ritenendo che potrebbe essere prorogata di un paio d'anni la chiusura, qualora si decidesse di non proseguire la produzione in Italia, con un piccolo sacrificio per l'azienda, nella prospettiva di garantire i lavoratori. Augurandosi che, all'esito dei confronti con la multinazionale, vi sia un futuro italiano per lo stabilimento, ringrazia per la celerità della risposta e si dichiara soddisfatto.

Il sottosegretario Patrizio LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-01530 della senatrice Naturale ed altri, ricordando che la tutela dei prodotti agroalimentari è al centro delle priorità del Ministero dell'agricoltura, non solo per difendere e promuovere le eccellenze inimitabili, ma anche a beneficio della salute dei cittadini. Per questo motivo l'Italia continua a contestare quei sistemi di etichettatura (primo tra tutti il *Nutriscore*) che mirano a condizionare il consumatore nelle sue scelte, piuttosto che garantirgli un'ampia e trasparente informazione per effettuare scelte consapevoli.

Nelle more dell'adozione del nuovo regolamento europeo in materia di etichettatura degli alimenti, l'Esecutivo intende prorogare il regime sperimentale italiano che obbliga l'indicazione in etichetta della provenienza della materia prima. Al riguardo, informa che il Ministero ha ricevuto il formale concerto, da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero della salute, per il decreto che proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2025, il regime sperimentale dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta per taluni alimenti, ivi compreso il pomodoro. Il provvedimento è ora alla firma dei ministri e verrà approvato entro l'anno corrente.

Rileva tuttavia che i prodotti italiani di qualità sono soggetti a numerosi tentativi di imitazione e contraffazione. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la qualità degli alimenti in un mercato ormai globalizzato, sono stati rafforzati i controlli ufficiali a tutela dei consumatori. In tale direzione, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi (ICQRF) svolge un ruolo molteplice e centrale nell'ambito del controllo e della tutela delle produzioni di qualità e, più in generale, del *made in Italy* agroalimentare, ponendosi come il più importante organo di controllo europeo e uno dei maggiori a livello mondiale.

Afferma inoltre che l'attività dell'ICQRF riguarda, tra l'altro, la prevenzione e la repressione delle frodi nel commercio dei prodotti agroalimentari, il contrasto dell'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri e da Paesi terzi, con scrupolose attività di verifica della tracciabilità e dell'etichettatura.

Ricorda poi che l'Ispettorato, oltre ad operare in veste di Autorità nazionale per il contrasto delle pratiche commerciali sleali, verifica la correttezza dei rapporti in diversi segmenti delle filiere agroalimentari, coopera anche con i consorzi di tutela e con le grandi piattaforme del commercio su *internet*, anche per intercettare tempestivamente fenomeni di contraffazione e falso *made in Italy*. Si tratta di un'attività, unica nel suo genere in Europa che vanta, peraltro, una percentuale di successo elevatissima. A tale ultimo riferimento, tiene a precisare che l'elevato numero di frodi alimentari attribuito all'Italia ha come unico significato la grande mole di controlli che vengono svolti dagli organismi preposti rispetto ad altri Paesi.

Circa le frodi a danno dei consumatori evidenziate da recenti fonti giornalistiche, rende noto che l'Ispettorato si è prontamente attivato con mirate verifiche - ancora in corso - presso alcuni stabilimenti di produzione al fine di procedere a controlli sulla tracciabilità e l'origine delle materie prime impiegate nei prodotti trasformati.

Per quanto concerne, invece, le metodologie di analisi scientificamente riconosciute, fermo restando che per l'origine della materia prima la regolamentazione europea non stabilisce, al momento, alcuna metodologia ufficiale da impiegare, rileva che l'Ispettorato ha comunque già attivato delle apposite attività di ricerca scientifica. In particolare, nel 2022 l'Ispettorato ha istituito un gruppo di lavoro, cui partecipano anche esperti delle principali associazioni di categoria, dell'industria privata e della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari - Fondazione di ricerca (SSICA), avente per oggetto la "Validazione di metodiche ufficiali per la verifica dell'origine dei trasformati del pomodoro da industria". Dopo aver dato conto dell'attività del gruppo, riferisce che l'Ispettorato ha

istituito una banca dati isotopica, dalla quale sono scaturiti dei "limiti di confidenza" (ovvero dei limiti massimi oltre i quali il campione è "non conforme"), costantemente monitorati, che permettono di poter distinguere, nell'ambito delle relative risultanze analitiche, prodotti trasformati ricostituiti (generalmente passate di pomodoro provenienti da concentrati di origine estera) da quelli genuini. Rivendica poi l'istituzione e il potenziamento della cabina di regia per i controlli a tutela dell'agroalimentare italiano, a dimostrazione dell'attenzione mostrata dal Governo per i prodotti agroalimentari italiani. In tale contesto, la cabina di regia interforze ha approvato il piano operativo dei controlli nel settore agroalimentare per il 2024, con l'intento di rafforzare, a contrasto delle pratiche commerciali sleali e a tutela del *made in Italy*, una maggiore trasparenza delle attività ispettive a tutela dei produttori, e di assicurare ai cittadini elevati *standard* di qualità e salubrità degli alimenti portati in tavola. L'obiettivo è quello di evitare inutili duplicazioni di controllo e tutelare i produttori onesti, isolando i pochi che attuano concorrenza sleale, anche sfruttando e utilizzando prodotti che arrivano da quei Paesi che non rispettano le nostre regole e, di conseguenza, non possono assicurare la salubrità degli alimenti. Nel documento, inoltre, sono specificate le azioni di controllo per filiere clandestine, importazioni sleali, per garantire una maggiore tutela da indicazioni ingannevoli su origine e denominazione.

Riepiloga poi il contenuto delle ispezioni, concentrate sulla tracciabilità e sulla rintracciabilità dei prodotti e sull'indicazione dell'origine delle materie prime e dei prodotti finiti, nonché dei controlli, riguardanti l'etichettatura, il contrasto alle pratiche commerciali sleali e alle frodi nel campo delle erogazioni dei fondi europei. Le filiere interessate sono quelle dei settori vitivinicolo, oleario, lattiero caseario, ortofrutta, cereali e derivati, settori ippico, carni, mangimistico, contrasto alle frodi al bilancio comunitario.

Comunica quindi che la cabina di regia ha approvato il "*Vademecum* per i controlli per le aziende nel settore agroalimentare", che indica le modalità delle azioni di monitoraggio.

Riguardo alle iniziative volte a promuovere, nel comparto primario, una gestione idrica in grado di compensare l'impatto negativo dei cambiamenti climatici, rileva che il Governo, proprio per fronteggiare la carenza d'acqua, ha già istituito una cabina di regia nazionale in grado di affrontare, con lungimiranza e professionalità, le problematiche legate alla gestione dell'acqua e definire i conseguenti interventi. L'intento è di affrontare questi problemi in un'ottica di medio-lungo termine, pianificando interventi strutturali e soluzioni di sistema e procedendo ad una significativa semplificazione amministrativa per alleggerire gli oneri burocratici che, ad ogni livello, rallentano ed impediscono le più efficaci iniziative pubbliche e private. L'emergenza idrica in corso, tuttavia, dimostra la necessità di ulteriori investimenti per i prossimi anni, con particolare attenzione al potenziamento delle infrastrutture di stoccaggio, valutando il ricorso a fonti idriche non convenzionali.

Per quanto concerne infine, la necessità di intervenire presso le competenti Istituzioni dell'Unione europea al fine di pervenire ad una maggiore trasparenza nelle etichette dei prodotti ottenuti dalla lavorazione del pomodoro e dei relativi Paesi di produzione, sottolinea che anche nell'ultima riunione sugli alimenti tenutasi a Bruxelles lo scorso 6 dicembre è stato ribadito alla Commissione l'interesse italiano affinché si addivenga ad una modifica del regolamento n. 1169 del 2001 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Assicura pertanto che l'intento è di ottenere, anche per i prodotti ottenuti dalla lavorazione del pomodoro, etichette trasparenti che indichino in maniera chiara la zona di coltivazione e lo Stato di lavorazione, non solo per garantire una scelta consapevole, ma per arginare gli effetti della concorrenza sleale da parte di Paesi extraeuropei.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) ringrazia il Sottosegretario per l'esautiva risposta, che corrisponde ad una problematica assai ampia. Reputa in proposito non sufficienti i controlli, nella misura in cui giungono prodotti dall'estero senza che se ne abbia contezza, con forte pregiudizio per il mondo agricolo, già sottoposto a difficoltà per i prezzi e poi sopraffatto dalla concorrenza sleale.

Prende atto della previsione di una cabina di regia, che rende evidente, a suo giudizio, l'esigenza di un maggiore coordinamento di funzioni già previste, proprio per "evitare inutili duplicazioni", secondo le affermazioni del Sottosegretario. Fa presente infatti che spesso i controlli risultano ripetitivi e

determinano una moltiplicazione degli oneri per le imprese agricole.

Lamenta peraltro che spesso si riscontrano anche false indicazioni di qualità, che richiedono un lavoro ancora più puntuale. Dopo aver richiamato l'esigenza di un monitoraggio sui prezzi, si dichiara non soddisfatta.

Il presidente [DE CARLO](#) ringrazia i sottosegretari Fausta Bergamotto e Patrizio La Pietra anche per aver assicurato celerità nelle risposte e dichiara quindi concluso lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo iscritti all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 dicembre.

Interviene la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) in sede di illustrazione del complesso degli emendamenti di cui è firmataria, rimarcando l'impegno che il suo Gruppo ha dedicato ad un tema a suo avviso cruciale, accogliendo anche molte indicazioni degli auditi. Fa presente di aver inserito, con l'attività emendativa, una parte del disegno di legge n. 1167, a sua prima firma, nel testo base, seguendo un approccio ambizioso e facendo tesoro anche delle criticità segnalate durante le audizioni. Con riferimento all'articolo 1, le proposte emendative mirano ad ampliare la platea dei destinatari e ad inserire, tra le finalità, il diritto al cibo. A tale ultimo riferimento, ricorda di essere stata relatrice, presso il Consiglio d'Europa, sul *report* inerente il diritto al cibo. L'attività emendativa mira altresì a promuovere politiche locali del cibo, anche per ridurre la mole dei rifiuti.

Sul tema degli imballaggi riutilizzabili, gli emendamenti spostano la responsabilità sulla qualità del cibo a carico di coloro che ricevono le eccedenze, e non di chi le dona, con l'obiettivo di favorire l'utilizzo di propri contenitori.

In merito alle obiezioni avanzate dagli auditi sulla obbligatorietà della donazione, fa presente di aver proposto l'introduzione di un tempo congruo per rispondere alle contestazioni in favore degli operatori che non adempiano a tale obbligo.

Dopo aver sottolineato la necessità di inserire programmi di educazione alimentare nelle scuole, il suo Gruppo ha proposto incentivi per promuovere la cessione di cibo, anche attraverso un credito d'imposta. Si sofferma in particolare sugli emendamenti 3.0.4 e 3.0.10, puntualizzando che, per assicurare le mezze porzioni, i ristoratori dovrebbero essere dotati di cucina espressa.

Soffermandosi sul tema del compostaggio, si riserva di intervenire nuovamente sulle ulteriori proposte emendative e sollecita un intervento legislativo ambizioso.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 4 dicembre scorso la Commissione ha convenuto di adottare un testo unificato per il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 385 e 1267, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta, e di confermare a domani, giovedì 19 dicembre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti a quel testo unificato. Sul predetto testo unificato, lo scorso 10 dicembre, la Commissione bilancio ha deliberato la richiesta di relazione tecnica al Governo.

Propone pertanto in questa fase di rinviare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e

degli emendamenti a data da destinarsi, in considerazione degli approfondimenti attualmente in corso tra la relatrice, i firmatari e il Governo sul citato testo unificato.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 179 (pom.) dell'08/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2025

179ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore [13,35](#).*

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali ([COM\(2024\) 495 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 15*)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre, nella quale - ricorda il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) - era stato illustrato uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta, non sottoposto a votazione per consentire ai Gruppi di disporre del tempo necessario per approfondirne i contenuti.

Segnala peraltro che, il 23 dicembre 2024, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il regolamento in titolo, divenuto il n. 2024/3242. Pur non essendo stato possibile concludere l'esame dell'atto prima della sua approvazione presso le sedi europee, essendo stata impegnata la Commissione nell'esame dei documenti di bilancio, propone di procedere comunque alla votazione dello schema di risoluzione, in modo da lasciare traccia della volontà della Commissione di seguire anche la fase attuativa.

Presenta dunque un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, i cui contenuti sono stati aggiornati in relazione alla pubblicazione del citato regolamento 2024/3242.

Ha la parola il sottosegretario LA PIETRA, il quale si esprime in senso favorevole sulla nuova proposta di risoluzione.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), nel rilevare l'importanza delle misure di sostegno agli Stati membri colpiti da calamità naturali disposte dall'atto in esame, dichiara l'orientamento favorevole del suo Gruppo sulla nuova proposta di risoluzione, anche tenuto conto delle osservazioni in essa formulate. Preso atto che non vi sono altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di risoluzione è posta in votazione e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 dicembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che è stato presentato l'emendamento 3.0.17 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto. Ricorda inoltre che non è ancora giunto il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 972, adottato come testo base, e che dunque non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre, nella quale - ricorda il **PRESIDENTE** - era stata aperta la discussione generale.

Interviene nel dibattito la senatrice **NATURALE** (M5S), la quale si rammarica che, nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge in titolo, non siano stati recepiti i suggerimenti, a suo giudizio migliorativi, avanzati dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, tra i quali menziona, in particolare, la proposta di assoggettare l'attività del Commissario straordinario alla ricostruzione ad un obbligo di rendicontazione alle Camere.

Lamenta, inoltre, che la nomina del suddetto Commissario non sia affiancata dallo stanziamento di risorse idonee a sostenere le opere di ricostruzione.

Ritiene che il provvedimento in esame sia caratterizzato da un approccio di "corsa alla riparazione", mentre sarebbe stato utile introdurre misure atte ad agire in fase di prevenzione. Detto approccio - prosegue l'oratrice - appare coerente con il più generale atteggiamento del Governo in carica, il quale, con la soppressione di tutti i *bonus* e di numerose agevolazioni fiscali, ha manifestato il suo disinteresse alla permanenza di misure in grado di intervenire in via ordinaria, privilegiando interventi di tipo straordinario.

Coglie infine l'occasione per stigmatizzare le intenzioni del Governo di ricondurre la protezione civile alle materie che potrebbero rientrare nel regime di regionalismo differenziato.

Non essendovi altre richieste di intervento in discussione generale, il **PRESIDENTE** dichiara chiusa tale fase procedurale e invita il relatore ad esprimersi sul provvedimento in esame.

Il relatore **AMIDEI** (Fdl) propone l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta in votazione e approvata.

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **AMIDEI** (Fdl) riferisce sul disegno di legge in titolo, evidenziando che, per quanto di interesse della Commissione, l'articolo 1, comma 7, rinnova anche per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa di 150.000 euro disposta per l'anno 2024 dal comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2023 (cosiddetto "decreto siccità") per la copertura degli oneri derivanti dai compensi degli esperti o consulenti di cui può avvalersi il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica. Ricorda che la disposizione, secondo la relazione illustrativa, è in linea con la proroga al 31 dicembre 2025 del Commissario straordinario per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, al quale la Cabina di regia

per la crisi idrica affida la realizzazione degli interventi più urgenti.

Si sofferma poi sull'articolo 3, il cui comma 1 proroga al 30 novembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato (Registro nazionale aiuti di Stato - RNA), con riferimento alle misure straordinarie sull'imposta municipale propria (IMU) turistica adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19, anche in considerazione dei tempi di verifica da parte dei comuni del corretto adempimento dell'imposta gravante sui soggetti passivi che hanno beneficiato delle suddette misure di aiuto.

Fa indi riferimento all'articolo 3, comma 2, che proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 novembre 2025 il periodo transitorio nel quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato, con specifico riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'esenzione dall'IMU, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

Dà inoltre conto dei commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 3, ai sensi dei quali è incrementato da 320 milioni di euro a 420 milioni di euro il limite massimo dei finanziamenti che il Ministero dell'economia può concedere alle società che gestiscono gli impianti dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale. Precisa che, secondo la relazione illustrativa, l'incremento dell'entità del prestito concedibile si rende necessario per garantire la continuità produttiva ed occupazionale del compendio aziendale di proprietà di ILVA S.p.A., nelle more del completamento dell'aggiudicazione dei compensi da parte dell'amministrazione straordinaria, slittata, secondo quanto riferito dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al primo quadrimestre del 2025. In costanza delle medesime assunzioni e valutazioni sottese al decreto interministeriale di concessione del finanziamento accordato, la norma precisa che quest'ultimo, nell'importo rideterminato ai sensi della disposizione in esame, resta assoggettato alle condizioni di restituzione e agli oneri finanziari a servizio del debito, declinati dal citato decreto. Specifica che, ai sensi del comma 12, ai maggiori oneri derivanti dal comma 11, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta per l'istituzione del Fondo nazionale del *made in Italy*.

In relazione al comma 14 dell'articolo 3, sottolinea che esso interviene sulla cessione di compensi aziendali delle imprese di assicurazione, estendendo da uno a due esercizi la possibilità per le imprese cessionarie di valutare gli attivi finanziari, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio. Inoltre, estende al 31 dicembre 2025 (rispetto al 30 marzo 2025) il periodo entro il quale è consentita la medesima facoltà alle imprese di assicurazione che redigono il bilancio d'esercizio sulla base dei principi contabili nazionali che acquisiscano un compendio aziendale dalle anzidette imprese cessionarie.

Fa, quindi, cenno all'articolo 13, il quale dispone una proroga al 31 marzo 2025 del termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2024, entro il quale le imprese con sede legale in Italia - e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia - sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali.

Passa poi ad illustrare l'articolo 14, il cui comma 1 dispone una proroga al 31 dicembre 2025 (anziché al 31 dicembre 2024) del credito d'imposta e del contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico-alberghiere e ricettive in relazione alle spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa, in modo da realizzare un potenziamento dell'offerta turistica nazionale, garantendo una maggiore competitività delle imprese e consentendo un adeguato sviluppo economico del settore. In particolare, la lettera *a*) riconosce agli operatori turistico-ricettivi un contributo sotto forma di credito d'imposta fino all'80 per cento delle spese sostenute per determinati interventi, indicati nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021. La lettera *b*) prevede che ai medesimi soggetti venga riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi e non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario.

Il comma 2 del medesimo articolo 14 prevede la proroga al 31 dicembre 2025 della durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di

alcuni impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali che, secondo la normativa vigente, produrrebbe i suoi effetti fino al 31 dicembre 2024. Il comma 3 proroga il termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi, per esigenze legate al settore del turismo.

Conclude facendo menzione dell'articolo 19, il quale rende a regime l'applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio *xylella* fastidiosa, di cui all'articolo 8-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27. Specifica, al riguardo, che si fa riferimento alla possibilità per il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dal batterio previa comunicazione alla regione, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento, in deroga al divieto di abbattimento degli alberi di olivo o della procedura di abbattimento per morte accertata o improduttività, nonché in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica ed alle procedure valutative ambientali.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, propone di rinviare la votazione del parere alla settimana prossima, in relazione all'andamento dei lavori presso la sede di merito.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 9 gennaio, alle ore 9,30, nonché la riunione dell'Ufficio di presidenza parimenti convocato domani, non avranno luogo.

Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine dell'odierna seduta plenaria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,45.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2024) 495 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 15)

La 9ª Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali (COM (2024) 495 definitivo);

premesso che:

gli eventi meteorologici estremi sempre più frequenti, di crescente intensità e ormai assolutamente imprevedibili, danneggiano significativamente il valore della produzione agricola e forestale unionale coinvolgendo, ogni volta, una platea più numerosa di comunità rurali e di aziende agricole e forestali; le recenti calamità naturali che hanno interessato l'Europa centro-orientale e meridionale, le alluvioni che hanno colpito la pianura padana nell'anno 2023 e la comunità valenciana negli scorsi mesi sono solo alcuni dei fenomeni catastrofici più noti, che hanno devastato intere regioni, messo a rischio la popolazione residente ed evidenziato la vulnerabilità del sistema agroalimentare europeo, distruggendo gran parte del potenziale produttivo agricolo e forestale e determinando un'enorme perdita di reddito; gli strumenti di sostegno agli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo messi a disposizione nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) 2023-2027 non sono sufficienti a sostenere agricoltori e silvicoltori negli sforzi di ricostruzione ed è pertanto necessario fornire loro una ulteriore assistenza;

alla luce di tali circostanze, le Istituzioni europee hanno approvato la proposta in esame al fine di proporre una nuova misura di assistenza supplementare in favore degli Stati membri colpiti da calamità naturali e di consentire loro una maggior flessibilità in relazione alla soglia di non regressione;

la proposta in oggetto è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il 23 dicembre 2024, divenendo il regolamento (UE) 2024/3242;

considerato che:

la nuova misura, finanziata dal FEASR ed attuata nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, si configura come un sostegno eccezionale in conseguenza delle rilevanti perdite di reddito che gli agricoltori, i silvicoltori e le imprese rurali devono fronteggiare a seguito delle calamità naturali verificatesi a partire dal 1° gennaio 2024;

eventi catastrofali di estrema gravità si sono tuttavia verificati anche nell'anno 2023;

secondo la proposta di regolamento il sostegno, erogato in forma forfettaria, è versato entro il 31 dicembre 2025 in base alle domande approvate dalle autorità competenti entro il 30 giugno 2025; tale termine temporale potrebbe tuttavia apparire di difficile attuazione, considerata la necessità di modificare i programmi di sviluppo rurale;

la misura di sostegno introdotta dovrebbe estendersi ai danni derivanti alle aziende zootecniche in conseguenza della diffusione di malattie oltre che dal deterioramento delle strutture;

risulta urgente implementare le nuove disposizioni contenute nel citato regolamento (UE) 2024/3242; esprime una valutazione favorevole, nell'auspicio che le Istituzioni coinvolte nella fase di attuazione tengano conto dei seguenti aspetti:

1. la finalità della misura eccezionale introdotta andrebbe integrata con la necessità di intervenire a fronte delle ingenti perdite di reddito, oltre che del potenziale produttivo interessato, da parte dei soggetti beneficiari;
2. all'articolo 1, paragrafo 3, capoverso "Art.6-bis", comma 2, andrebbero inclusi i danni derivanti dal danneggiamento del patrimonio zootecnico e in particolare dalla diffusione di malattie animali come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *i*), del regolamento (UE) 1305/2013;
3. si monitorino le scadenze previste dal regolamento, eventualmente valutando di prorogare, di ameno sei mesi, il termine del 30 giugno 2025 per l'effettuazione delle istruttorie da parte delle autorità competenti.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [972](#)

Art. 3

3.0.17 (testo 2)

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa comunale sui rifiuti)

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari con priorità agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno e, secondariamente, per l'alimentazione animale, il comune applica un coefficiente di riduzione pari almeno al 15 per cento della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede ai sensi del comma 3.

3. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 180 (pom.) del 14/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 14 GENNAIO 2025

180ª Seduta

Presidenza del Presidente

DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra. Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Andrea Pietrobelli, responsabile del dipartimento agronomico di Cereal Docks Group, e Paolo Corbetta, consulente.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA DIFFUSIONE E PROLIFERAZIONE DEL GRANCHIO BLU

Il PRESIDENTE comunica che tutti i senatori della Commissione sono stati invitati, da parte dei Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica, a partecipare ad una riunione, indetta il 22 gennaio alle ore 9, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in occasione della quale sarà presentato il Piano di intervento per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e proliferazione del granchio blu.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che, come richiesto, la *Food and Agriculture Organization* (FAO) ha inviato un documento, che sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione, al pari della documentazione già pervenuta.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che è ancora aperta la discussione generale e che la Commissione affari costituzionali ha fissato a martedì 21 gennaio, alle ore 18, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il seguito dell'esame è rinviato.

(858) DE POLI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore **ANCOROTTI** (*FdI*) sul disegno di legge in titolo, composto da sei articoli, che riconosce il sistema italiano delle «*pro loco*» quale sistema associativo presente sul territorio nazionale e ha l'obiettivo di incentivare e semplificare le procedure per lo svolgimento di manifestazioni, eventi e attività di vario tipo finalizzati alla valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Fa presente che, in base all'articolo 1, per *pro loco* si intendono le associazioni aventi natura privatistica e senza scopo di lucro che perseguono finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, di promozione sociale e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche, ambientali ed enogastronomiche del comune su cui insistono e in cui operano attivamente per favorire la crescita e lo sviluppo sociale e turistico del territorio. La denominazione «*pro loco*» è riservata alle associazioni iscritte agli albi regionali delle *pro loco* presso gli assessorati regionali competenti per il turismo.

Illustra indi l'articolo 2 che istituisce, presso il Ministero del turismo - Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, l'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle *pro loco*. Sono enti di rappresentanza nazionale delle *pro loco* le reti associative nazionali in possesso dei seguenti requisiti: essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017; associare enti del Terzo settore con le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, le cui sedi legali od operative siano presenti in almeno dieci regioni e in tutte le province o città metropolitane delle medesime regioni; avere in almeno dieci regioni una rappresentatività regionale di enti del Terzo settore con le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, associati alla rete nazionale, pari almeno al 30 per cento delle *pro loco* iscritte ai relativi albi regionali. Si stabilisce poi che il Ministero del turismo verifica il possesso dei requisiti dell'ente e, con cadenza annuale, provvede alla verifica dei requisiti medesimi. La carenza dei requisiti necessari per la permanenza nell'Albo comporta la cancellazione dell'ente dall'Albo stesso. L'iscrizione all'Albo istituito ai sensi del comma 1 costituisce requisito necessario per il riconoscimento dei comitati regionali degli enti di rappresentanza nazionale delle *pro loco* nei rapporti con le regioni.

Osserva altresì che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto la procedura per l'iscrizione all'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle *pro loco*, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione, la revisione e la gestione dell'Albo stesso.

In conclusione, dà conto dell'articolo 3, recante disposizioni relative a eventi di spettacolo dal vivo e di spettacolo o trattenimento in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, nonché dell'articolo 4, concernente le manifestazioni di pubblico spettacolo aventi carattere temporaneo.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento. Audizione di rappresentanti di Cereal Docks Group

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 7 maggio 2024.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'odierna audizione, rivolge un indirizzo di saluto agli auditi e invita i rappresentanti di Cereal Docks Group a svolgere il loro intervento.

Il dottor PIETROBELLI fornisce alcuni dati sull'azienda che rappresenta, orientata al settore mangimistico e alimentare, soffermandosi in particolare sulla coltivazione di soia. Al riguardo, fa notare che tale coltura ha un notevole spazio di crescita e presenta numerose potenzialità, anche per fronteggiare i cambiamenti climatici. Dopo aver riepilogato la produzione italiana nel quadro europeo e dopo aver menzionato anche l'esigenza di importazione per coprire il fabbisogno nazionale, evidenzia che la soia necessita di minori *input* chimici e di una ridotta quantità di acqua, oltre ad essere considerata una coltura miglioratrice del terreno. Essa consente dunque di impostare una strategia più sostenibile anche per salvaguardare il suolo.

Rileva altresì l'importanza di impostare tipologie diverse di coltivazione, basate sull'agricoltura rigenerativa, tutelando al contempo la produzione nazionale e il reddito delle aziende agricole. Tra gli ulteriori vantaggi della soia, prosegue l'oratore, cita la produzione di farine per il settore agroalimentare e di prodotti di risulta, come l'olio, anche per scopi energetici. Si tratta dunque di una coltura che presenta una circolarità completa e può costituire una fonte di energia, per l'uso dei suoi derivati, contribuendo al contenimento delle emissioni di carbonio.

Si interroga poi sulle modalità per valorizzare le aziende che fanno propria tale impostazione, tenuto conto della necessità di supportare metodologie in grado di raggiungere l'autosufficienza in termini di approvvigionamento.

Seguono quesiti da parte dei senatori.

La senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) ringrazia il dottore Pietrobelli per le numerose questioni poste, cogliendo l'occasione per riportare le notizie odierne di stampa sulle difficoltà dell'agricoltura, in particolare delle province venete, in cui un campo su tre non viene coltivato.

Dopo aver ricordato di aver presentato a suo tempo proposte emendative per favorire la produzione di soia, nella consapevolezza del valore di tale coltura, sollecita i rappresentanti di Cereal Docks a fornire i contributi che ritenessero necessari per arricchire il dibattito, tanto più che dall'agricoltura prende le mosse il *made in Italy*.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*), richiamando a sua volta le criticità dell'agricoltura veneta, domanda maggiori informazioni sulle diverse modalità di coltivare citate dal dottor Pietrobelli.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) pone l'accento sul lavoro di trasformazione che rende la materia prima agricola un prodotto in grado di aumentare il reddito agricolo. Domanda quindi quali rischi si ipotizzano per i cereali in conseguenza dei cambiamenti climatici, in termini, ad esempio, di rese o di trasferimento produttivo. A tale ultimo riferimento, osserva infatti che ciò che si produce attualmente in una determinata zona potrebbe dover trovare una diversa collocazione.

Chiede altresì se siano stipulati contratti di filiera e, in caso affermativo, se essi interessino le operazioni dalla semina fino alla raccolta e se siano previste attività di garanzia sui prezzi.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) si interroga sull'utilità delle tecniche di evoluzione assistita, su cui è in atto una sperimentazione in campo, domandando l'orientamento degli auditi circa gli effetti futuri, in considerazione della crescita del fabbisogno di materie prime.

Quanto ai contratti di filiera, riepiloga a sua volta il lavoro compiuto dal Dicastero e chiede di sapere se essi siano utili anche per la soia. Domanda infatti se si riesca ad incidere sulla crescita del prodotto anche dal punto di vista genetico.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FdI*), dopo aver manifestato soddisfazione per la solidità dell'azienda, si sofferma sulla produzione di mais, domandando quanto possa valere la qualità del prodotto italiano in termini di valore aggiunto sul prezzo.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) pone l'accento sul tema del seme certificato, su cui hanno influito negativamente condizioni avverse. Soffermandosi a sua volta sull'impiego delle nuove tecniche di evoluzione assistita, rispetto alle quali si augura presto un impiego anche nella produzione, ritiene che i prodotti agricoli non debbano essere visti solo come materie prime, altrimenti subirebbero una eccessiva concorrenza e non si potrebbe tornare ad essere protagonisti della programmazione economica.

Dopo aver rammentato le prime operazioni di *marketing* relative alla produzione di soia, si augura che si possa recuperare una visione di sistema e tradurla in un piano strategico per l'agricoltura.

Risponde ai quesiti il dottor PIETROBELLI, sottolineando anzitutto gli obiettivi produttivi e ambientali, reputando peraltro fondamentale che il valore del prodotto non sia legato solo al prezzo, ma tenga conto delle modalità con cui esso viene realizzato. Menziona quindi nuovamente l'agricoltura rigenerativa, rimarcando la necessità di assicurare sostenibilità tanto economica quanto ambientale. Il valore del seme, del resto, è legato anche al modo di produzione e riguarda più in generale il tema ambientale e di riduzione degli impatti. Fa presente infatti che tutte le industrie devono puntare a ridurre le emissioni; pertanto, le aziende agricole possono essere messe nella condizione di generare crediti di carbonio, agganciando a ciò il loro valore in borsa.

In merito alla filiera, fa presente che le 18.000 aziende agricole sul territorio nazionale consegnano al Gruppo Cereal Docks, direttamente o indirettamente, e registrano i propri dati su un portale digitale. Per dare un riconoscimento ulteriore a tali aziende occorre, a suo avviso, spostare l'attenzione dal tema delle *commodities* in modo da creare sinergie tra mondo agricolo e mondo agroindustriale.

Conviene poi con l'importanza di investire nelle nuove tecnologie, tanto più che la presenza antropica, o l'abbandono, ridurranno le superfici agricole. Per contrastare il declino della produzione, giudica quindi fondamentale puntare sullo sviluppo tecnologico.

Conferma poi che lo scorso anno si è registrata un'annata disastrosa e riepiloga i problemi di germinabilità del seme, che porterà le aziende a orientarsi verso una maggiore produzione di mais e di girasole. Ciò testimonia, a suo avviso, il nesso tra i cambiamenti climatici e lo spostamento delle colture, a livello italiano e globale, con la possibilità di aprire anche nuovi sbocchi produttivi.

Sottolinea, tuttavia, la pericolosità dell'incremento delle temperature, nella pianura padana, per il mais e la soia, che rende inevitabile anticipare o posticipare la semina, nonché utilizzare la tecnologia per migliorare la *performance*. A tale ultimo riferimento, si può infatti incidere sulla capacità di resistenza della pianta agli *stress* idrici, considerato che le alte temperature estive possono inficiare la fecondazione di semi di soia e mais.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta plenaria, già convocata alle ore 9 di domani, avrà inizio alle ore 9,30. È conseguentemente posticipata anche la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, convocata al termine della seduta plenaria. La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.1.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 216 (ant.) del 03/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2024

216ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 12,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1310) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

Il disegno di legge prevede, al comma 1, la conversione in legge del decreto n. 145, mentre al comma 2 l'abrogazione del decreto-legge n. 158, i cui contenuti sono inseriti agli articoli 12-*bis* e seguenti del decreto-legge in conversione.

Il decreto-legge n. 145 prevede, al capo I, modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori stranieri. In particolare, l'articolo 1 reca modifiche al testo unico sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, per estendere l'obbligo di acquisizione degli identificatori biometrici ai richiedenti visti d'ingresso, nonché norme di digitalizzazione e sulle quote dei flussi di ingresso per lavoro stagionale, da cui sono scomputati i casi di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Inoltre, si estende la digitalizzazione anche al contratto di soggiorno per lavoratori altamente qualificati (Carta blu UE).

L'articolo 2 reca disposizioni per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025, prevedendo norme che favoriscono il lavoro straniero nei settori dell'assistenza familiare o a favore di persone con disabilità o grandi anziani, e l'ingresso di personale medico e infermieristico.

L'articolo 2-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga anche per il triennio 2026-2028 la procedura speciale per la determinazione delle quote di ingressi annuali di lavoratori stranieri introdotta dal "decreto Cutro" (decreto-legge n. 20 del 2023).

L'articolo 3 introduce norme al fine di prevenire e contrastare fenomeni diffusi di irregolarità nella gestione dei flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri.

L'articolo 4 estende al 2025 l'autorizzazione al Ministero dell'interno ad utilizzare prestazioni di lavoro a contratto a termine, tramite agenzie di somministrazione, per lo svolgimento di alcuni compiti connessi all'ingresso di lavoratori stranieri. Inoltre, si autorizza il Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale all'assunzione a tempo indeterminato di 200 unità nell'Area degli assistenti, nonché ad incrementare di 50 unità gli impiegati a contratto presso le Sedi all'estero, Il capo II reca disposizioni in materia di tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati e disposizioni di contrasto al lavoro sommerso.

In particolare, l'articolo 5 disciplina il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (in sostituzione del permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo) ed estende l'accesso al programma in favore delle vittime del reato di acquisto e alienazione di schiavi.

Gli articoli 6 e 7 riconoscono ai lavoratori stranieri, titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali, che contribuiscono all'emersione dei casi di sfruttamento lavorativo, la possibilità di essere ammessi a progetti personalizzati di assistenza, formazione e inserimento sociale e lavorativo.

L'articolo 8 prevede l'applicazione, ai titolari del permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, delle misure di protezione e vigilanza, e di protezione dei testimoni di giustizia.

L'articolo 9 prevede che il lavoratore straniero vittima del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che contribuisce utilmente alla emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti reddituali previsti.

L'articolo 10 prevede un adeguamento delle sanzioni in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro.

Il capo III prevede disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale.

In particolare, l'articolo 11 interviene sulla disciplina relativa al potere di limitare o vietare il transito e la sosta delle navi mercantili nel mare territoriale quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Inoltre, sono definiti in modo più puntuale gli obblighi di informazione alle competenti autorità o di adempimento delle loro indicazioni.

L'articolo 12 disciplina, ai fini dell'identificazione dei migranti, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in loro possesso ovvero la loro ispezione.

L'articolo 12-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, traspone nel decreto in esame il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2024, recante l'elenco di Paesi di origine sicuri, ai sensi della direttiva 2013/32/UE sulle procedure comuni in materia di protezione internazionale.

L'articolo 12-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, chiarisce che possono richiedere il ricongiungimento di un familiare i titolari di permesso di soggiorno per asilo conseguente al riconoscimento della protezione internazionale.

L'articolo 12-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, detta disposizioni in materia di requisiti di idoneità dell'alloggio ai fini della domanda di ricongiungimento familiare.

L'articolo 13 reca ulteriori disposizioni sulla procedura alla frontiera per i richiedenti la protezione internazionale, per gli stranieri rinvenuti nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea o in operazioni di soccorso in mare.

L'articolo 14 introduce il ritiro implicito della domanda di protezione internazionale.

L'articolo 15 assegna alla Commissione nazionale per il diritto di asilo la competenza in materia di revoca della protezione speciale, che viene ammessa in caso di pericolo per la sicurezza dello Stato, salvi i principi e le garanzie procedurali previsti.

L'articolo 15-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca misure in merito a mezzi e materiali destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori e alle attività di ricerca e soccorso in mare.

L'articolo 15-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca modifiche all'articolo 14-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rimpatrio volontario e assistito.

L'articolo 15-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca modifica all'articolo 4 del predetto testo unico sull'immigrazione, in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza.

L'articolo 15-*quinquies*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni relative alle procedure

per il riconoscimento della protezione internazionale in caso di domanda presentata tardivamente e all'accoglienza dei richiedenti giunti nel territorio a seguito di operazioni di salvataggio in mare. L'articolo 15-*sexies*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di personale per le esigenze della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il capo IV reca disposizioni processuali.

L'articolo 16, interamente sostituito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, reca modifiche al procedimento di convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale.

L'articolo 17, riproponendo le disposizioni dell'articolo 2 dell'abrogato decreto-legge n. 158 del 2024, modifica il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE, in materia di provvedimenti di trattenimento.

Gli articoli 18, 18-*bis* e 18-*ter*, introdotti nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, recano norme di coordinamento con la disposizione, di cui all'articolo 16 del decreto-legge, che attribuisce alla Corte d'appello la competenza per la convalida dei provvedimenti di trattenimento o proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposti dal questore. In particolare, l'articolo 18 reca modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in materia di procedimenti di trattenimento, l'articolo 18-*bis* reca modifiche agli articoli 10-*ter* e 14 del testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero in materia di competenze giurisdizionali e l'articolo 18-*ter* reca modifica all'articolo 4 della legge n. 14 del 2024, di ratifica del protocollo tra Italia e Albania per la collaborazione in materia migratoria, relativamente alla giurisdizione.

Infine, il capo V, comprendente gli articoli 19, 20 e 21, reca le disposizioni transitorie, finanziarie e finali.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente **TERZI DI SANT'AGATA** (FdI), in sostituzione del relatore senatore Satta, introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, che dettano disposizioni in materia di riduzione degli sprechi alimentari. L'esame dei tre provvedimenti è stato congiunto in Commissione di merito, la quale ha adottato il disegno di legge n. 972 come testo base per il prosieguo dell'esame.

Ci si sofferma quindi sul disegno di legge n. 972, che ha lo scopo di sensibilizzare i consumatori e promuovere una cultura alimentare più sostenibile, in linea con gli obiettivi europei di riduzione degli sprechi alimentari. Esso si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 delinea gli obiettivi della proposta, individuandoli nel promuovere tra i consumatori l'adozione di condotte virtuose per la riduzione dello spreco alimentare, diffondendo una cultura del cibo fondata sul rispetto dei principi di sostenibilità alimentare e di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, in coerenza con il Piano di azione europeo per l'economia circolare (COM(2020) 98) e con la Strategia dell'Unione europea "Dal produttore al consumatore" (COM(2020) 381).

Per il conseguimento di tali finalità, l'articolo 2 prevede l'istituzione di un logo volontario, di cui possono avvalersi gli operatori del settore della ristorazione e gli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e di bevande, finalizzato alla promozione, all'interno dei locali, della pratica dell'asporto del cibo non consumato. I criteri e le modalità per l'istituzione del logo, da attuare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono definiti con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge. Il decreto ministeriale disciplina inoltre le modalità di svolgimento di un concorso di idee per la scelta del logo e degli imballaggi del cibo non consumato, da bandire entro novanta giorni dalla

pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

L'articolo 3 del provvedimento introduce l'obbligo per gli operatori del settore della ristorazione e gli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e di bevande, di inserire nel menù l'opzione del consumo dei pasti in mezza porzione e le offerte dedicate ai bambini.

Infine, l'articolo 4 dispone l'incremento di 1 milione di euro per il 2024 delle risorse del fondo nazionale per progetti innovativi integrati o di rete, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 166 del 2016.

Per quanto attiene ai profili europei, è opportuno segnalare la proposta di direttiva COM(2023) 420, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. La nuova proposta introduce anche l'articolo 9-*bis*, dedicato espressamente alla "*Prevenzione della produzione di rifiuti alimentari*", che obbliga gli Stati membri ad adottare misure adeguate a prevenire la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione, nella fabbricazione, nella vendita al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici.

Si segnala infine che presso la Commissione di merito sono stati presentati numerosi emendamenti, per i quali è stata richiesta l'espressione del parere della 4ª Commissione.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede un approfondimento sulla proposta di direttiva citata, che modifica la direttiva rifiuti, con particolare riguardo alle buone pratiche di prevenzione della formazione dei rifiuti alimentari, anche nella ristorazione aperta al pubblico.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) rileva che la pratica della somministrazione anche delle mezze porzioni è già diffusa in molti Stati europei da molti anni. Ritiene necessario, inoltre, incentrare l'attenzione anche sulla grande distribuzione, dove gli sprechi alimentari riguardano quantità elevate, che andrebbero invece redistribuite ai bisognosi.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) rivolge alla Presidenza la richiesta di invitare al più presto il nuovo ministro Foti in Commissione per un primo incontro con i senatori.

Il [PRESIDENTE](#) assicura di aver l'intenzione di invitare in Commissione il nuovo Ministro, al quale ha già personalmente rivolto le congratulazioni.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#), inoltre, informa in merito alla decisione della Presidente della Commissione europea, del 1° dicembre 2024, sull'organizzazione delle responsabilità dei Membri della Commissione e sui servizi di supporto (P(2024) 6).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13.

1.4.2.1.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 220 (ant.) dell'11/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2024
220ª Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la 2a Commissione permanente ha espresso un parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge, con un'osservazione in riferimento all'emendamento 6.0.26.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in relazione alla presentazione della Relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esercizio finanziario 2023, che si è svolta in Senato il 12 novembre 2024, gli interventi svolti dai relatori sono stati trascritti e raccolti in un volume contenente gli atti dei lavori, che viene reso pubblico sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Parere alla 1a Commissione su nuovo testo unificato e su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole sul nuovo testo unificato. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, illustra uno schema di parere sul nuovo testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, adottato come testo base dalla Commissione di merito il 4 dicembre 2024 e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Preliminarmente, ricorda il parere espresso il 19 dicembre 2023 sul primo testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, adottato come testo base il 6 dicembre 2023.

Ricorda che il nuovo testo inserisce, non più all'articolo 111, ma all'articolo 24 della Costituzione, dopo il secondo comma, la disposizione secondo cui «*la Repubblica tutela le vittime di reato*». In tal modo, la tutela delle vittime di reato riceve una copertura costituzionale all'interno della parte I, titolo I, della Costituzione, dove sono disciplinati i "Rapporti civili", anziché all'articolo 111 della Costituzione, ricompreso invece nella parte II, titolo IV, relativo alla "Magistratura".

Propone inoltre di inserire nelle premesse il richiamo alla proposta di revisione della direttiva 2012/29/UE, sulle vittime di reato (COM(2023) 424), su cui, nella sessione del 13 giugno 2024, il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha definito un orientamento generale che costituirà il mandato per i negoziati con il Parlamento europeo nel contesto della procedura legislativa ordinaria.

In particolare, le modifiche alla direttiva disciplinano, tra l'altro, la "Linea telefonica di sostegno per le vittime" (articolo 3-*bis*), i "Servizi di assistenza mirati e integrati per i minori" (articolo 9-*bis*), il "Diritto di ricevere informazioni e sostegno emotivo presso i locali giudiziari" (articolo 10-*bis*), il "Diritto a informazioni sulle decisioni adottate nell'ambito del procedimento giudiziario" (articolo 10-*ter*), i "Protocolli o orientamenti nel quadro del coordinamento e della cooperazione negli Stati membri" (articolo 26-*bis*), l'"Uso [...] delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (articolo 26-*ter*), i "Diritti delle vittime con disabilità" (articolo 26-*quater*).

La Relatrice ritiene che il nuovo testo unificato, riferito ai disegni di legge costituzionali in titolo, si pone in piena coerenza con l'ordinamento europeo, che ha individuato nei diritti delle vittime di reato un aspetto importante, a cui assicurare piena tutela nell'ambito dei processi giurisdizionali e dello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole sul nuovo testo unificato e un parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) si sofferma sulla valutazione svolta in seno alla 2ª Commissione permanente, in cui erano emerse perplessità sull'inserimento della disposizione oggi in esame all'interno dell'articolo 111 della Costituzione, poiché ciò avrebbe rischiato di alterare gli equilibri tra accusa e difesa nell'ambito del "giusto processo".

Egli stesso aveva, infatti, proposto di trasferire la disposizione nell'articolo 24 della Costituzione, che disciplina il diritto alla difesa. La Commissione giustizia ha quindi espresso un parere non ostativo sul nuovo testo, che incorpora questa più ponderata soluzione.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) domanda il motivo per cui non sono in esame congiunto anche gli altri due disegni di legge nn. 731 e 891.

Preannuncia comunque il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che tali disegni di legge non erano stati assegnati alla 4ª Commissione.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) esprime condivisione per la costituzionalizzazione di un tema molto importante come quello della piena tutela delle vittime di reato e per l'inserimento nell'articolo 24 della Costituzione.

Preannuncia, pertanto, il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 dicembre.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, svolge una relazione integrativa sul disegno di legge 972, adottato come testo base per l'esame dei provvedimenti in titolo, che - come già evidenziato nella seduta precedente - ha lo scopo di sensibilizzare i consumatori e promuovere una cultura alimentare più

sostenibile, in linea con gli obiettivi europei di riduzione degli sprechi alimentari.

Ricorda che, nel corso della discussione, era stata espressa la richiesta di approfondimento sull'articolo 9-bis della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, previsto dalla proposta di direttiva COM(2023) 420, relativo alla riduzione degli sprechi alimentari.

Riferisce, quindi, che sulla predetta proposta europea, il Parlamento europeo ha approvato, il 13 marzo 2024, una serie di emendamenti volti a rendere l'articolo 9-bis maggiormente ambizioso. D'altra parte, il Consiglio ha approvato, il 17 giugno 2024, un orientamento generale tendente a mantenere il livello di ambizione originariamente proposto dalla Commissione. Pertanto, si procederà ora con le negoziazioni interistituzionali tra Consiglio, Parlamento e Commissione, cosiddetti "triloghi", per raggiungere un accordo.

Per quanto riguarda i contenuti dell'articolo 9-bis, ricorda che esso prevede essenzialmente un obbligo, nei confronti degli Stati membri, di adottare misure adeguate a prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo l'intera filiera alimentare, dalla produzione, al consumo nei ristoranti o nei nuclei domestici.

Le misure che gli Stati devono adottare devono comprendere almeno quattro linee d'azione: 1) sviluppo di interventi e campagne di informazione volte alla sensibilizzazione sul tema; 2) individuazione di inefficienze nel funzionamento della filiera alimentare e distribuzione in modo equo dei costi e dei benefici della riduzione degli sprechi; 3) incoraggiamento alla donazione di alimenti, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi per animali o al riutilizzo per prodotti non alimentari; 4) sostegno alla formazione e sviluppo di competenze e la facilitazione dell'accesso a finanziamenti.

Inoltre, le misure degli Stati membri devono essere tali da raggiungere, entro il 31 dicembre 2030, una riduzione del 10 per cento della produzione di rifiuti alimentari nella trasformazione e nella fabbricazione, rispetto al 2020, e una riduzione del 30 per cento nella distribuzione, ristorazione e nei nuclei domestici, sempre rispetto al 2020.

Tali obiettivi sono stati considerati dal Parlamento europeo troppo poco ambiziosi, tanto che ha approvato emendamenti volti ad aumentarli rispettivamente al 20 e al 40 per cento. Il Consiglio, invece, ha deliberato di mantenerli al livello originario, salvo la Germania che ha dichiarato di preferire un livello del secondo obiettivo almeno al 35 per cento. La questione sarà pertanto risolta in sede di triloghi interistituzionale.

Le metodologie di calcolo sono delegate all'elaborazione da parte della Commissione europea, mentre agli Stati membri è fatto obbligo di assicurare che il coinvolgimento dei diversi soggetti nelle misure di prevenzione della produzione di rifiuti alimentari sia proporzionale alle capacità, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

Inoltre, agli Stati membri è attribuito il compito di monitorare e valutare l'attuazione delle misure di prevenzione messe in atto e di riferirne alla Commissione europea, la quale, entro il 2027, dovrà valutare il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2030, per proporre eventuali modifiche.

La proposta non prevede forme di coordinamento tra gli Stati membri, che sono invece suggerite da un emendamento del Parlamento europeo, secondo il quale gli Stati membri sono incoraggiati a coordinare le proprie azioni per prevenire lo spreco alimentare e a condividere le proprie *best practices*.

Il Relatore ritiene, quindi, che il disegno di legge n. 972 non presenti profili di incompatibilità con i contenuti suesposti dell'articolo 9-bis previsto dalla proposta COM(2023) 420. In particolare, le finalità del disegno di legge (articolo 1) sono in linea con quelle europee. Anche il logo volontario che indica la possibilità di asporto del cibo non consumato (cosiddetto *doggy bag*), previsto all'articolo 2, e la previsione della mezza porzione e le offerte dedicate ai bambini, di cui all'articolo 3, non presentano profili di contrasto con la proposta europea.

Considerando anche gli altri due provvedimenti, si sofferma sul disegno di legge n. 1145, che interviene nella legge di bilancio 2023, limitandosi a estendere l'applicazione del Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare anche ai progetti di riduzione dello spreco di cibo realizzati dai comuni, e a incrementarne la dotazione finanziaria per tale finalità.

Il terzo disegno di legge, n. 1167, interviene sulla legge 19 agosto 2016 n. 166, sulla "donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi", introducendo l'obiettivo di riduzione del 50 per cento, entro il 2030, degli sprechi alimentari a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori, e gli obblighi, per gli operatori del settore alimentare, di cedere gratuitamente le eccedenze alimentari e, per i ristoratori, di consentire ai clienti di asportare quanto non consumato.

Per quanto riguarda l'articolo 5 del disegno di legge n. 1167, che prevede un coefficiente minimo del 15 per cento di riduzione della TARI per gli utenti non domestici che cedono gratuitamente beni alimentari invenduti, si rileva che la norma pone sullo stesso piano la destinazione alle persone indigenti rispetto alla destinazione all'alimentazione animale, mentre l'articolo 9-bis, previsto dal COM(2023) 420, stabilisce al paragrafo 1, lettera c), tra le misure che gli Stati membri devono adottare, quella di incoraggiare la donazione di alimenti, "dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi". Di conseguenza, tale articolo potrebbe non porsi in linea con la norma europea in corso di approvazione.

Inoltre, tra gli emendamenti presentati, presso la Commissione di merito, al disegno di legge 972 - sui quali è stata richiesta l'espressione del parere della 4ª Commissione - se ne rilevano alcuni che riprendono la dicitura dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1167. Si tratta degli emendamenti 3.0.17, 3.0.18 e 3.0.19. Anche l'emendamento 3.0.23 non risulta conforme per le medesime ragioni, in quanto prevede che la destinazione delle eccedenze alimentari debba essere necessariamente rivolta sia alle persone indigenti che agli animali.

Il Relatore passa quindi all'illustrazione di un conferente schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto, in cui ritiene di poter esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge n. 972 e un parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, con una osservazione: in riferimento agli emendamenti 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19 e 3.0.23, nella parte in cui ripropongono l'equiparazione tra la destinazione degli alimenti invenduti alle persone indigenti rispetto alla destinazione all'alimentazione animale, rilevando che questa condizione potrebbe essere non in linea con la proposta di articolo 9-bis della direttiva 2008/98/CE, di cui alla proposta COM(2023) 420, in cui si stabilisce, al paragrafo 1, lettera c), che gli Stati membri devono adottare misure volte a incoraggiare la donazione di alimenti invenduti, "dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi".

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) rileva come le forze di maggioranza talvolta siano pronte ad anticipare i tempi del recepimento di norme europee, come in questo caso in cui la disposizione invocata è ancora al vaglio del Legislatore europeo, con posizioni diverse tra Parlamento europeo e Consiglio, mentre altre volte ritardano l'attuazione del diritto europeo o non si preoccupano di sanarne le violazioni. Evoca, a tal ultimo proposito, le procedure di infrazione in materia di depurazione idrica, di cui alcune giunte a sentenza di condanna e per le quali l'Italia sta versando ingenti sanzioni pecuniarie. Su queste infrazioni ritiene necessario un approfondimento in Commissione.

Considerata peraltro la non imminenza delle votazioni in Commissione di merito, propone il rinvio del voto per approfondire ulteriormente il tema in esame.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia per la sollecitazione, rilevando tuttavia che il tema della depurazione, pur importante, non rientra in quello attualmente in esame. Si dichiara comunque disponibile all'acquisizione di utili elementi informativi.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) ribadisce la sua convinzione sulla necessità di anticipare i tempi nell'esame in fase ascendente delle proposte europee, per intervenire con possibili correttivi prima ancora che gli atti vengano formalizzati, come è il caso della proposta sugli sprechi alimentari, ora in fase di trilogia.

Nel merito, esprime condivisione per l'osservazione di non equiparare la destinazione umana con la destinazione agli animali per gli alimenti invenduti, così come sulla riduzione della TARI.

Rileva tuttavia l'opportunità di esplicitare nelle osservazioni l'indicazione di legare le misure di riduzione degli sprechi alimentari con la lotta alla povertà alimentare. A tale proposito, condivide la proposta di prevedere la destinazione degli alimenti invenduti agli enti che già si dedicano alla redistribuzione alimentare in favore degli indigenti.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), in riferimento all'ultima considerazione svolta dal senatore Lombardo, fa presente la complessità pratica della redistribuzione agli indigenti, in particolare nell'ambito delle mense scolastiche o di altre realtà di somministrazione o distribuzione alimentare, che devono rispettare una serie di normative e accorgimenti, come la catena del freddo, prescrizioni di igiene e altre normative.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) prende atto della condivisione generale, in linea di principio, sul tema esposto dal senatore Lombardo, pur con le problematiche evidenziate dal senatore Scurria. Ricorda inoltre che l'esame in Commissione di merito si trova in una fase piuttosto avanzata, con l'esame degli emendamenti.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) esprime condivisione con la proposta del senatore Lombardo, riservandosi di valutare una possibile riformulazione per esprimere la posizione del proprio Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che, dalla programmazione dei lavori presso la Commissione di merito, sussiste la possibilità di rinviare il voto alla settimana prossima e propone quindi di procedere in tal senso.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio - Restore - Sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1057 ([COM\(2024\) 496 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 novembre.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, intende rispondere alle recenti catastrofi naturali verificatesi a partire dal 1° gennaio 2024 nell'Europa centrale, orientale e meridionale, che hanno avuto un effetto devastante sulle popolazioni che vivono in tali regioni e che hanno dato il via a opere di ricostruzione, per riparare le infrastrutture e le attrezzature danneggiate.

In particolare, la proposta consente agli Stati membri colpiti dalle calamità di finanziare i lavori di ricostruzione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) con un tasso di finanziamento dell'Unione fino al 100 per cento e con un prefinanziamento supplementare.

Inoltre, essa consente agli Stati membri di utilizzare il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), con un prefinanziamento supplementare e un finanziamento dell'Unione fino al 100 per cento, al fine di attenuare le conseguenze socioeconomiche delle catastrofi naturali, mediante assistenza alimentare e materiale di base, per le persone direttamente coinvolte, e regimi di riduzione dell'orario lavorativo e assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente.

Il termine delle otto settimane, previsto dall'articolo 6 del Protocollo n. 2, allegato ai Trattati, scadrà il 14 gennaio 2025. La proposta è attualmente all'esame di 8 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione, che non hanno finora sollevato criticità.

La Relatrice ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 ([COM\(2024\) 531 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta regolamento in titolo, volta a istituire un'interfaccia pubblica elettronica comune per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori.

Ricorda che il lavoratore distaccato è il dipendente inviato dal proprio datore di lavoro a svolgere un servizio su base temporanea in un altro Stato membro e che nell'Unione europea vi sono circa cinque

milioni di lavoratori distaccati.

Secondo la proposta, l'interfaccia elettronica verrebbe messa a disposizione dalla Commissione europea per consentire agli Stati membri che ricevono lavoratori distaccati di scegliere se adottare il sistema e quindi imporre ai prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri di utilizzare l'interfaccia per presentare la dichiarazione di distacco. In caso contrario, lo Stato mantiene il proprio sistema di dichiarazione nazionale.

L'interfaccia per la dichiarazione digitale unica sarebbe costituita da un portale *web*, collegato al sistema di informazione del mercato interno (IMI), per consentire ai prestatori di servizi di utilizzare gratuitamente il modulo *standard* disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, evitando agli interessati di doversi confrontare con moduli diversi per ogni Stato, talvolta anche molto complessi. Il sistema, inoltre, consentirebbe di riutilizzare i dati delle precedenti dichiarazioni di distacco e di poter riceverne una copia, evenienza che non esiste attualmente nel contesto dei sistemi di dichiarazione nazionali.

Pertanto, la proposta legislativa comporterebbe una riduzione degli oneri amministrativi per le imprese che prestano servizi e per le autorità nazionali, facilitando anche la cooperazione amministrativa tra le stesse. Vi sarebbe anche un rafforzamento della tutela dei diritti dei lavoratori distaccati e un'agevolazione delle ispezioni da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

Nell'ambito di un'analisi realizzata dalla Commissione, volta a misurare il livello degli oneri sostenuti per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori nei vari Stati membri, è stato stimato che la riduzione media del tempo necessario per compilare una dichiarazione di distacco, utilizzando il modulo *standard* introdotto dalla proposta, sarà pari a circa il 73 per cento del tempo medio attualmente necessario nell'Unione, mentre la riduzione media degli oneri (costo totale) per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio è stimata ammontare al 58 per cento rispetto alla situazione attuale.

L'atto si compone di 9 articoli. L'articolo 1 prevede la realizzazione di un'interfaccia pubblica multilingue connessa al sistema di informazione del mercato interno (IMI) per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori, che gli Stati membri possono scegliere di utilizzare. Quando uno Stato membro decide di avvalersi di tale interfaccia, ne informa la Commissione europea sei mesi prima di utilizzarla e, a quel punto, la dichiarazione unica sostituisce quella precedentemente prevista dal diritto nazionale. L'articolo 2 individua le funzioni principali dell'interfaccia pubblica.

L'articolo 3 stabilisce la procedura tramite la quale gli Stati membri possono utilizzare l'interfaccia pubblica.

L'articolo 4 delinea gli elementi principali delle informazioni contenute nel modulo *standard*, che i prestatori di servizi utilizzeranno per presentare tramite l'interfaccia pubblica le dichiarazioni di distacco alle autorità competenti nazionali dello Stato membro ospitante. Esso inoltre attribuisce alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire il modulo *standard* e stabilisce una procedura per eventuali modifiche del modulo.

L'articolo 5 disciplina le finalità del trattamento dei dati personali, nonché le categorie di dati e gli interessati. Chiarisce altresì le responsabilità per il trattamento dei dati personali trasmessi tramite l'interfaccia pubblica.

L'articolo 6 stabilisce le modalità di agevolazione della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri e di semplificazione delle richieste di assistenza reciproca. Le informazioni trasmesse con le dichiarazioni di distacco dovrebbero essere rese disponibili direttamente nel sistema di informazione del mercato interno (IMI) per le autorità competenti nazionali degli Stati membri ospitanti.

L'articolo 7 apporta una modifica all'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 sul sistema IMI.

L'articolo 8 definisce la procedura di comitato da seguire per la messa a punto del modulo *standard*.

Infine, l'articolo 9 incarica la Commissione europea di svolgere una valutazione sul regolamento, cinque anni dopo la sua entrata in vigore, e di riferire in merito all'esperienza acquisita in relazione alla sua applicazione e al conseguimento dei suoi obiettivi.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle normative nazionali in materia di mercato interno.

In ordine al principio di sussidiarietà, secondo la Commissione europea, esso è rispettato in quanto l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi nel distacco di lavoratori attraverso l'istituzione di un'interfaccia elettronica unica comune, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente. Con riferimento al principio di proporzionalità, secondo cui la proposta non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo prefissato, anch'esso è rispettato, secondo la Commissione europea, in considerazione della natura non obbligatoria del sistema e che esso non incide sulle competenze degli Stati membri in materia di distacco dei lavoratori.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 5 febbraio 2025.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte del Parlamento svedese, che non ha finora sollevato criticità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale ([COM\(2024\) 497 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che introduce modifiche alla direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

La Relatrice ricorda che la direttiva (UE) 2022/2523, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali nell'Unione (nota come direttiva sul secondo pilastro), ha attuato all'interno dell'Unione l'accordo raggiunto nel 2021 dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS). La direttiva sul secondo pilastro è quindi volta a garantire che i grandi gruppi multinazionali di imprese paghino un livello minimo di imposta sul reddito (15 per cento) derivante da ciascuna giurisdizione in cui operano.

L'articolo 44 della direttiva sul secondo pilastro stabilisce i requisiti per la presentazione che le entità oggetto della stessa debbono soddisfare. Esso fa riferimento a una Dichiarazione sulle imposte integrative da presentare attraverso un formulario tipo. Ai sensi del suddetto articolo 44, ogni entità costitutiva presenta la Dichiarazione nello Stato membro in cui è localizzata.

Tuttavia, essa può derogare a tale obbligo qualora l'entità controllante capogruppo (o un'entità designata) presenti la Dichiarazione per conto dell'intera impresa multinazionale. L'unica condizione che deve essere rispettata è che tra le giurisdizioni interessate siano in vigore accordi per lo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali.

L'OCSE ha elaborato un formulario tipo (dichiarazione sulle imposte GloBE - *GloBE Information Return* o GIR) che le entità devono utilizzare per adempiere ai loro obblighi di dichiarazione e che la proposta di direttiva in esame integra nel *corpus* del diritto dell'Unione come la Dichiarazione sulle imposte integrative, di cui all'articolo 44 della direttiva sul secondo pilastro.

La proposta stabilisce, inoltre, un quadro per facilitare lo scambio di Dichiarazioni sulle imposte integrative tra gli Stati membri e consentire alle multinazionali di passare dalla presentazione a livello locale a quella a livello centrale. Tale quadro contempla un "approccio di diffusione" per garantire che tutte le giurisdizioni pertinenti ricevano le informazioni di cui hanno bisogno, in base al loro ruolo nell'impresa multinazionale.

Secondo la Commissione europea, la proposta di direttiva rispetta il principio di sussidiarietà, avendo come oggetto la cooperazione amministrativa nel settore fiscale. La certezza del diritto e la chiarezza per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali possono essere garantite solo istituendo una normativa unica e uniforme applicabile a tutti gli Stati membri. Le norme vigenti per garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per le imprese multinazionali e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione, sancite dalla direttiva sul secondo pilastro, sarebbero gravemente compromesse se gli Stati membri dovessero attuare obblighi di comunicazione diversi a livello

nazionale.

Per quanto concerne il rispetto del principio di proporzionalità, la proposta attua gli obblighi esistenti a norma dell'articolo 44 della direttiva sul secondo pilastro relativi agli obblighi di dichiarazione delle multinazionali. Considerando che tali imprese operano al di là delle frontiere di un singolo Stato membro, le norme comuni europee rappresentano il livello minimo di regolamentazione necessario per garantire una comunicazione efficace. Pertanto, secondo la Commissione europea, la direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire i suoi obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità.

Il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del Protocollo n. 2 scadrà il 13 febbraio 2025. La proposta è attualmente all'esame del Parlamento svedese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL NUOVO TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 427 E 888 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione permanente,

esaminato il nuovo testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, adottato come testo base dalla Commissione di merito il 4 dicembre 2024 e gli emendamenti ad esso riferiti;

ricordato il parere espresso il 19 dicembre 2023 sul primo testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, adottato come testo base il 6 dicembre 2023;

rilevato che il nuovo testo unificato inserisce, all'articolo 24 della Costituzione, dopo il secondo comma, il seguente: «La Repubblica tutela le vittime di reato»;

valutato che, in tal modo, la tutela delle vittime di reato riceve una copertura costituzionale all'interno della parte I, titolo I, della Costituzione, dove sono disciplinati i "Rapporti civili", anziché all'articolo 111 della Costituzione, ricompreso invece nella parte II, titolo IV, relativo alla "Magistratura";

ricordata altresì la proposta di revisione della direttiva 2012/29/UE, sulle vittime di reato (COM(2023) 424), su cui, nella sessione del 13 giugno 2024, il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha definito un orientamento generale che costituirà il mandato per i negoziati con il Parlamento europeo nel contesto della procedura legislativa ordinaria. In particolare, le modifiche alla direttiva disciplinano, tra l'altro, la "Linea telefonica di sostegno per le vittime" (articolo 3-*bis*), i "Servizi di assistenza mirati e integrati per i minori" (articolo 9-*bis*), il "Diritto di ricevere informazioni e sostegno emotivo presso i locali giudiziari" (articolo 10-*bis*), il "Diritto a informazioni sulle decisioni adottate nell'ambito del procedimento giudiziario" (articolo 10-*ter*), i "Protocolli o orientamenti nel quadro del coordinamento e della cooperazione negli Stati membri" (articolo 26-*bis*), l'"Uso [...] delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (articolo 26-*ter*), i "Diritti delle vittime con disabilità" (articolo 26-*quater*);

valutato quindi che il nuovo testo unificato, riferito ai disegni di legge costituzionali in titolo, si pone in piena coerenza con l'ordinamento europeo, che ha individuato nei diritti delle vittime di reato un aspetto importante, a cui assicurare piena tutela nell'ambito dei processi giurisdizionali e dello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul nuovo testo unificato e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 972, 1145 E 1167

La 4a Commissione permanente,

esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di riduzione degli sprechi alimentari e, in particolare, il disegno di legge n. 972, adottato dalla Commissione di merito il 5 novembre 2024 come testo base per il prosieguo dell'esame, e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che l'articolo 1 del disegno di legge n. 972 delinea gli obiettivi della proposta, individuandoli nel promuovere tra i consumatori l'adozione di condotte virtuose per la riduzione dello spreco alimentare, diffondendo una cultura del cibo fondata sul rispetto dei principi di sostenibilità

alimentare e di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, in coerenza con il Piano di azione europeo per l'economia circolare (COM(2020) 98) e con la Strategia dell'Unione europea "Dal produttore al consumatore" (COM(2020) 381);

considerato che l'articolo 2 prevede il logo volontario che indica la possibilità di asporto del cibo non consumato e l'articolo 3 prevede l'offerta della mezza porzione e di porzioni per bambini;

rilevato che la proposta di direttiva COM(2023) 420 prevede modifiche alla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, introducendovi anche il nuovo articolo 9-*bis*, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure volte a prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo l'intera filiera alimentare, dalla produzione, al consumo nei ristoranti o nei nuclei domestici, mediante misure che devono comprendere almeno quattro linee d'azione: 1) sviluppo di interventi e campagne di informazione volte alla sensibilizzazione sul tema; 2) individuazione di inefficienze nel funzionamento della filiera alimentare e distribuzione equa dei costi e benefici della riduzione degli sprechi; 3) incoraggiamento alla donazione di alimenti, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi per animali o al riutilizzo per prodotti non alimentari; 4) sostegno alla formazione e sviluppo di competenze e facilitare l'accesso a finanziamenti; e l'obbligo per gli Stati membri di raggiungere, entro il 31 dicembre 2030, una riduzione del 10 per cento della produzione di rifiuti alimentari nella trasformazione e nella fabbricazione, e una riduzione del 30 per cento nella distribuzione, ristorazione e nei nuclei domestici, rispetto al 2020;

valutato quindi che il disegno di legge n. 972 non presenta elementi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, né con i contenuti della proposta di articolo 9-*bis* della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, di cui al COM(2023) 420,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge n. 972 e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, con la seguente osservazione:

in riferimento agli emendamenti 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19 e 3.0.23, nella parte in cui ripropongono l'equiparazione tra la destinazione degli alimenti invenduti alle persone indigenti rispetto alla destinazione all'alimentazione animale, si rileva che ciò si porrebbe in contrasto con la proposta di articolo 9-*bis* della direttiva 2008/98/CE, di cui alla proposta COM(2023) 420, in cui si stabilisce, al paragrafo 1, lettera c), che gli Stati membri devono adottare misure volte a incoraggiare la donazione di alimenti invenduti, "dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi".

1.4.2.1.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 223 (ant.) del 18/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2024

223ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 8,50.*

IN SEDE REFERENTE

**(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024**

**(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
per l'anno 2024**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO osserva che, considerati gli impegni sulla legge di bilancio, la valutazione complessiva sugli emendamenti potrà essere effettuata dopo la ripresa dei lavori successiva alle festività.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

**(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte
virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare**

**(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di
riduzione degli sprechi di cibo**

**(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di
limitazione degli sprechi alimentari**

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto.
Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Il senatore [SATTA](#) (Fdl), relatore, riepiloga i contenuti essenziali dello schema di parere già illustrato sui disegni di legge in titolo e, in particolare, sul disegno di legge n. 972, adottato come testo base dalla Commissione di merito.

Ricorda che il provvedimento si pone in linea con il Piano di azione europeo per l'economia circolare (COM(2020) 98) e con la Strategia dell'Unione europea "Dal produttore al consumatore" (COM(2020) 381).

Ricorda, inoltre, la proposta di direttiva COM(2023) 420 in materia di rifiuti, che prevede di introdurre nella direttiva 2008/98/CE il nuovo articolo 9-bis, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure volte a prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo l'intera filiera alimentare,

dalla produzione al consumo nei ristoranti o nei nuclei domestici.

Il Relatore ritiene quindi che il disegno di legge n. 972 non presenti elementi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, né con i contenuti del citato articolo 9-*bis* della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, di cui alla proposta COM(2023) 420, e propone di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge.

Tuttavia, considerata la discussione svolta nella precedente seduta, propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di introdurre, tra gli obiettivi delle misure di riduzione degli sprechi alimentari, anche la lotta alla povertà alimentare, e di prevedere quindi l'obbligo di destinare gli alimenti invenduti agli enti che già si dedicano alla redistribuzione alimentare in favore degli indigenti, pur nel rispetto delle norme in materia di sicurezza igienico-sanitaria.

Dà, poi, conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 972, su cui propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando tuttavia che, in riferimento agli emendamenti 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19 e 3.0.23, nella parte in cui ripropongono l'equiparazione tra la destinazione degli alimenti invenduti alle persone indigenti rispetto alla destinazione all'alimentazione animale, vi sia una non piena aderenza con la proposta di articolo 9-*bis* della direttiva 2008/98/CE, di cui alla proposta COM(2023) 420, in cui si stabilisce, al paragrafo 1, lettera c), che gli Stati membri devono adottare misure volte a incoraggiare la donazione di alimenti invenduti, *"dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi"*.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), pur essendo favorevole a un aggiornamento della materia relativa alla riduzione degli sprechi alimentari, preannuncia l'astensione dei senatori del suo Gruppo.

Si sofferma sui numerosi emendamenti presentati, che esprimono l'esigenza di investire in modo deciso sull'informazione e sull'educazione alla riduzione degli sprechi alimentari, costruendo un percorso di cambiamento culturale a partire dalle scuole.

Ritiene, inoltre, necessario adottare misure di forte incentivazione, anche attraverso riduzioni della tariffa sui rifiuti, per stimolare cittadini e imprese in processi virtuosi.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) ringrazia il relatore per l'integrazione del parere secondo il suggerimento espresso nella precedente seduta e preannuncia il suo voto favorevole.

Ribadisce i due punti importanti del legame tra riduzione degli sprechi alimentari e redistribuzione agli indigenti, nel rispetto della sicurezza alimentare, e della priorità all'utilizzo umano rispetto all'alimentazione animale.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) osserva che, in materia di contrasto alla povertà alimentare, sono stati presentati emendamenti alla legge di bilancio, incentrati sulle mense scolastiche. Ritiene quindi positivo che la tematica sia affrontata sinergicamente da due provvedimenti legislativi.

Il relatore [SATTA](#) (FdI) condivide l'importanza di un approccio integrato alla gestione del tema degli sprechi alimentari.

Il [PRESIDENTE](#), ritenendo importante dare un contributo all'esame in Commissione di merito, segnalando i due punti contenuti nello schema di parere, propone di procedere al voto.

Previa verifica della presenza del numero legale, pone quindi ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 dicembre.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto recante misure in materia di giustizia.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 8 reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 136 del 2024 (modificative del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), emanato in attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 20 del 2019 e nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), quest'ultima per il recepimento della direttiva 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni

e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Per quanto riguarda l'ordinamento dell'Unione europea, ricorda la Relazione sullo Stato di diritto 2024 e in particolare il capitolo relativo all'Italia (SWD(2024) 812), la cui sintesi, per quanto riguarda il "sistema giudiziario", conclude nel senso che: *"È entrata in vigore una riforma globale del sistema giudiziario e il Governo ha adottato la normativa di attuazione necessaria affinché entri pienamente in funzione. Il Governo ha presentato al Parlamento un progetto di riforma costituzionale riguardante la separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e dei magistrati requirenti e l'istituzione di un'Alta Corte disciplinare responsabile dei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati ordinari. È stato istituito il Dipartimento della Giustizia Tributaria allo scopo di aumentare il livello di indipendenza delle corti di giustizia tributaria dal Ministero dell'Economia e delle finanze. La giustizia civile è ormai pienamente digitalizzata e presto lo sarà anche la giustizia tributaria. Sono state inoltre prese iniziative per aumentare la digitalizzazione degli organi giurisdizionali penali e delle procure, anche se sussistono problemi nell'attuazione. La durata dei procedimenti giudiziari continua a evolvere positivamente, ma costituisce tuttora un grave problema. Sono stati ottenuti miglioramenti significativi nell'assunzione di nuovi magistrati e personale amministrativo e nella riduzione del numero di procedimenti pendenti"*.

La stessa Relazione conclude poi con alcune raccomandazioni che, per quanto riguarda il "sistema giudiziario", invitano l'Italia a *"proseguire gli sforzi volti a migliorare ulteriormente il livello di digitalizzazione nelle sedi penali e nelle procure"*.

Il Relatore ritiene quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo, ritenendo tuttavia opportuno integrare l'articolo 8 con le procedure elencate all'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n. 136 del 2024, che non risultano specificamente richiamate, e segnatamente i piani attestati di risanamento, le procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa e le procedure di amministrazione straordinaria.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede delucidazioni in merito alle notizie sull'aumento del compenso per il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, ritenendo che, qualora fossero confermate, si porrebbero in netto contrasto con le difficoltà economiche di tanti cittadini.

Preannuncia quindi un voto contrario dei senatori del suo Gruppo.

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) rileva la totale estraneità dell'argomento sollevato dal senatore Lorefice rispetto ai contenuti del provvedimento in esame e rispetto alle competenze della 4ª Commissione, ritenendo inopportune argomentazioni populiste.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone quindi ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1319) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo l'Italia e la Moldova, in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.

Ricorda che l'Accordo è finalizzato a realizzare un più efficace coordinamento fra le legislazioni di settore dei due Stati, con l'obiettivo di migliorare la condizione dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie che si spostano per motivi di lavoro fra i due Paesi.

Ritenendo, quindi che esso non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 dicembre.

Il presidente **TERZI DI SANT'AGATA** (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, volto a stabilire un quadro normativo organico in materia di ricostruzione *post-calamità*, al fine di garantire certezza, stabilità e velocità nei processi di ricostruzione e di evitare che, ad ogni evento calamitoso di rilievo nazionale, vengano adottate discipline *ad hoc*, spesso non omogenee, che hanno portato a un quadro giuridico nazionale poco organico, frammentario, stratificato nel tempo e differenziato per territori.

In particolare, rileva che l'applicazione della normativa è esplicitamente subordinata al rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, compresa la normativa europea in materia ambientale.

Ritiene, pertanto, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE**, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(877) SIGISMONDI e altri. - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale

(1029) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano

(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere non ostativo su emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 novembre.

Il senatore **SATTA** (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, in materia di salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali e, in particolare, sul disegno di legge n. 877, adottato dalla Commissione di merito l'11 novembre 2024 come testo base, e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 2 esclude i manufatti e le macchine da pesca in oggetto dalla procedura di selezione tra i candidati potenziali, prevista dall'articolo 12 della direttiva servizi 2006/123/CE, applicandosi invece il regime derogatorio, previsto dal paragrafo 3 dello stesso articolo 12 per i casi in cui sussistano motivi imperativi d'interesse generale quale è, in questo caso, la necessità di *"tutela, salvaguardia e conservazione della specificità dell'antico e tradizionale fenomeno culturale che si è sedimentato nel tempo come patrimonio immateriale della popolazione in limitati e determinanti contesti, indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali"*.

Inoltre, lo stesso articolo 2 specifica al comma 1, lettera c), che la concessione costituisce titolo per richiedere l'autorizzazione a svolgere ogni attività sociale, culturale, turistica ed economica.

A tale riguardo, ricorda che, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, i motivi imperativi di interesse generale possono legittimare le normative nazionali che, pur applicandosi indistintamente a tutti coloro che esercitano una determinata attività, di fatto danno luogo a una discriminazione indiretta, con possibili restrizioni alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione dei servizi per gli operatori economici provenienti da altri Stati membri. Tuttavia, deve comunque essere rispettato il principio di proporzionalità, dovendo le misure adottate limitarsi a quanto strettamente necessario per il conseguimento dello scopo perseguito.

Ricorda inoltre che sulla materia delle concessioni relative ad attività connesse con il demanio marittimo lacuale e fluviale è stata adottata, da ultimo, la disciplina contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, cosiddetto "salva infrazioni".

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge n. 877, invitando la Commissione di merito a valutare, in relazione all'articolo 2 del disegno di legge n. 877, la possibile incidenza del predetto articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (decreto "salva

infrazioni").

Per quanto riguarda gli emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP), pur condividendo l'esigenza di assicurare una salvaguardia alla tradizione dei trabucchi, oggetto del provvedimento in esame, preannuncia il voto contrario dei senatori del suo Gruppo, poiché non condivide le modalità con cui si evita l'applicazione della direttiva servizi.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'audizione in videoconferenza della Presidente della Georgia, Salomé Zourabichvili, sulle prospettive europee della Georgia, congiuntamente alla 3a Commissione, prevista per venerdì 20 dicembre, alle ore 10, presso la Sala Convegni di palazzo Carpegna, sarà possibile seguirla in *streaming* da remoto, restando fermo che la possibilità di intervenire è riservata alla partecipazione in presenza.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) chiede la possibilità, non solo di seguire, ma anche di intervenire da remoto, trattandosi di un giorno che solitamente è dedicato all'attività nel proprio collegio territoriale.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che, se vi è un consenso unanime, si farà promotore di tale richiesta.

La Commissione conviene.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) chiede delucidazioni sui tempi di esame della legge di bilancio.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di prevedere la calendarizzazione una volta stabiliti i tempi dell'esame presso il Senato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 972, 1145 E 1167 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione permanente,

esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di riduzione degli sprechi alimentari e, in particolare, il disegno di legge n. 972, adottato dalla Commissione di merito il 5 novembre 2024 come testo base per il prosieguo dell'esame, e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che l'articolo 1 del disegno di legge n. 972 delinea gli obiettivi della proposta, individuandoli nel promuovere tra i consumatori l'adozione di condotte virtuose per la riduzione dello spreco alimentare, diffondendo una cultura del cibo fondata sul rispetto dei principi di sostenibilità alimentare e di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, in coerenza con il Piano di azione europeo per l'economia circolare (COM(2020) 98) e con la Strategia dell'Unione europea "Dal produttore al consumatore" (COM(2020) 381);

considerato che l'articolo 2 prevede il logo volontario che indica la possibilità di asporto del cibo non consumato e l'articolo 3 prevede l'obbligo dell'offerta della mezza porzione e di porzioni per bambini; rilevato che la proposta di direttiva COM(2023) 420 prevede modifiche alla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, introducendovi anche il nuovo articolo 9 *bis*, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure volte a prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo l'intera filiera alimentare, dalla produzione, al consumo nei ristoranti o nei nuclei domestici, mediante misure che devono comprendere almeno quattro linee d'azione: 1) sviluppo di interventi e campagne di informazione volte alla sensibilizzazione sul tema; 2) individuazione di inefficienze nel funzionamento della filiera alimentare e distribuzione equa dei costi e benefici della riduzione degli sprechi; 3) incoraggiamento alla donazione di alimenti, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi per animali o al riutilizzo per prodotti non alimentari; 4) sostegno alla formazione e sviluppo di competenze e facilitare l'accesso a finanziamenti; e l'obbligo per gli Stati membri di raggiungere, entro il 31 dicembre 2030, una riduzione del 10 per cento della produzione di rifiuti alimentari nella trasformazione e nella fabbricazione, e una riduzione del 30 per cento nella distribuzione, ristorazione e nei nuclei domestici,

rispetto al 2020;

valutato quindi che il disegno di legge n. 972 non presenta elementi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, né con i contenuti della proposta di articolo 9 *bis* della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, di cui al COM(2023) 420,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge n. 972, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre, tra gli obiettivi delle misure di riduzione degli sprechi alimentari, anche la lotta alla povertà alimentare, e di prevedere quindi l'obbligo di destinare gli alimenti invenduti agli enti che già si dedicano alla redistribuzione alimentare in favore degli indigenti, pur nel rispetto delle norme in materia di sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, con la seguente osservazione:

in riferimento agli emendamenti 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19 e 3.0.23, nella parte in cui ripropongono l'equiparazione tra la destinazione degli alimenti invenduti alle persone indigenti rispetto alla destinazione all'alimentazione animale, si rileva che ciò si porrebbe in contrasto con la proposta di articolo 9 *bis* della direttiva 2008/98/CE, di cui alla proposta COM(2023) 420, in cui si stabilisce, al paragrafo 1, lettera c), che gli Stati membri devono adottare misure volte a incoraggiare la donazione di alimenti invenduti, "dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi".

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315

La 4ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante misure in materia di giustizia;

considerato che l'articolo 8 reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 136 del 2024 (modificative del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), emanato in attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 20 del 2019 e nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), quest'ultima per il recepimento della direttiva 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione;

ricordata la Relazione sullo Stato di diritto 2024, capitolo relativo all'Italia (SWD(2024) 812 final), la cui sintesi, per quanto riguarda il "sistema giudiziario", conclude nel senso che: *"È entrata in vigore una riforma globale del sistema giudiziario e il Governo ha adottato la normativa di attuazione necessaria affinché entri pienamente in funzione. Il Governo ha presentato al Parlamento un progetto di riforma costituzionale riguardante la separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e dei magistrati requirenti e l'istituzione di un'Alta Corte disciplinare responsabile dei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati ordinari. È stato istituito il Dipartimento della Giustizia Tributaria allo scopo di aumentare il livello di indipendenza delle corti di giustizia tributaria dal Ministero dell'Economia e delle finanze. La giustizia civile è ormai pienamente digitalizzata e presto lo sarà anche la giustizia tributaria. Sono state inoltre prese iniziative per aumentare la digitalizzazione degli organi giurisdizionali penali e delle procure, anche se sussistono problemi nell'attuazione. La durata dei procedimenti giudiziari continua a evolvere positivamente, ma costituisce tuttora un grave problema. Sono stati ottenuti miglioramenti significativi nell'assunzione di nuovi magistrati e personale amministrativo e nella riduzione del numero di procedimenti pendenti"*; richiamate le "raccomandazioni" per quanto riguarda il "sistema giudiziario", rivolte all'Italia nella citata Relazione sullo Stato di diritto 2024, che, oltre a ricordare gli impegni assunti nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, invitano l'Italia a *"proseguire gli sforzi volti a migliorare ulteriormente il livello di digitalizzazione nelle sedi penali e nelle procure"*;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 8 con le procedure elencate all'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n. 136 del 2024, che non risultano specificamente richiamate, e segnatamente i

piani attestati di risanamento, le procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa e le procedure di amministrazione straordinaria.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1319

La 4a Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024;
considerato che l'Accordo è finalizzato a realizzare un più efficace coordinamento fra le legislazioni di settore dei due Stati, con l'obiettivo di migliorare la condizione dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie che si spostano per motivi di lavoro fra i due Paesi;
valutato che il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1294

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante la legge quadro in materia di ricostruzione *post-calamità*;
considerato che l'obiettivo è quello di definire un modello unico, volto a garantire certezza, stabilità e velocità nei processi di ricostruzione, evitando che, ad ogni evento calamitoso di rilievo nazionale, vengano adottate discipline *ad hoc*, spesso non omogenee, che hanno portato a un quadro giuridico nazionale poco organico, frammentario, stratificato nel tempo e differenziato per territori;
rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento sono subordinate al rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, compresa la normativa europea in materia ambientale;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 877 E 1029 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione permanente,
esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali e, in particolare, il disegno di legge n. 877, adottato dalla Commissione di merito l'11 novembre 2024 come testo base per il prosieguo dell'esame, e gli emendamenti ad esso riferiti;
considerato, in particolare, che l'articolo 2 esclude i manufatti e le macchine da pesca in oggetto, dalla procedura di selezione tra i candidati potenziali, prevista dall'articolo 12 della direttiva servizi 2006/123/CE, applicandosi invece il regime derogatorio, previsto dal paragrafo 3 dello stesso articolo 12, per i casi in cui sussistano motivi imperativi d'interesse generale quale è, in questo caso, la necessità di "tutela, salvaguardia e conservazione della specificità dell'antico e tradizionale fenomeno culturale che si è sedimentato nel tempo come patrimonio immateriale della popolazione in limitati e determinanti contesti, indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali";
considerato, inoltre, che lo stesso articolo 2 specifica al comma 1, lettera c), che la concessione costituisce titolo per richiedere l'autorizzazione a svolgere ogni attività sociale, culturale, turistica ed economica;
ricordato che, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, i motivi imperativi di interesse generale individuati possono legittimare le normative nazionali che, pur applicandosi indistintamente a tutti coloro che esercitano una determinata attività, di fatto danno luogo a una discriminazione indiretta, con restrizioni alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione dei servizi

per gli operatori economici provenienti da altri Stati membri, e che deve comunque essere rispettato il principio di proporzionalità, secondo cui le misure adottate si limitano a quanto strettamente necessario per il conseguimento dello scopo perseguito,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge n. 877, con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 2 del disegno di legge n. 877, valutati la Commissione di merito la possibile incidenza dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (decreto "salva infrazioni"), e parere non ostativo sugli emendamenti a esso riferiti.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.